

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3146

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**DRAGHI**)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**FRANCO**)

DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(**BRUNETTA**)

DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

(**COLAO**)

DAL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

(**CINGOLANI**)

DAL MINISTRO DELLA CULTURA

(**FRANCESCHINI**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

(**GIOVANNINI**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

---

*Presentato il 31 maggio 2021*

---

PAGINA BIANCA

## RELAZIONE

Il decreto-legge detta, nella sua prima parte, disposizioni in materia di *governance* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, descrivendo un sistema articolato su distinti livelli. Vengono definiti i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee.

Nella seconda parte del decreto vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili toccati dagli assi del PNRR e che mirano a favorirne la completa realizzazione.

### ***Art. 1 (Principi, finalità e definizioni)***

L'articolo reca le definizioni che vengono adottate nella prima parte del decreto.

### ***Art. 2 (Cabina di regia)***

L'articolo prevede che al vertice del sistema di *governance* è collocata una Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e a composizione variabile, a cui partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale, nonché i Presidenti di Regioni e delle Province autonome (con la precisazione che in quest'ultimo caso alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può in ogni caso delegare ad un Ministro o ad un Sottosegretario di Stato lo svolgimento di specifiche attività.

In sintesi, la Cabina di regia esercita le seguenti funzioni: elabora gli indirizzi e linee guida, effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti, effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi, riferisce alle Camere, trasmettendo una relazione semestrale (la relazione è trasmessa, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, anche alla Conferenza unificata). Inoltre, la Cabina di regia promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale (su cui v. *infra*) e promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241

### ***Art. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)***

Al fine di assicurare un costante dialogo con le parti sociali l'articolo prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR.

Al Tavolo permanente partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale (e dei rispettivi organismi associativi: ANCI, UPI), i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. I componenti sono scelti secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia PNRR e al Servizio centrale del MEF per il PNRR ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR.

**Art. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)**

L'articolo prevede che, a supporto della Cabina di regia e del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, è istituita con dpcm una struttura con funzioni di segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, non assoggettata al regime dello spoil system, che opera fino al completamento del PNRR in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. Alla segreteria tecnica è assegnato un contingente di personale, individuato tra il personale delle pubbliche amministrazioni, di società pubbliche, nonché, previa procedura comparativa, tra esperti estranei alla pubblica amministrazione.

La segreteria tecnica supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni, assicura alla medesima Cabina di regia un costante flusso informativo circa gli esiti dell'attività di monitoraggio demandata al MEF, individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia, acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR presso il MEF, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata e ad eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi, segnala al Presidente del Consiglio dei Ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi ed istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso.

**Art. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)**

L'articolo 5 dispone (**commi 1-4**) che, presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una apposita Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, al fine di assicurare la celere e costante adozione degli adempimenti normativi necessari per rispettare i tempi di attuazione dei progetti del piano.

Il PNRR ha indicato l'obiettivo di rafforzare le strutture della semplificazione normativa e amministrativa, che richiedono un impegno sistematico, mentre in passato si sono avute semplificazioni di carattere sporadico. Il Piano, dunque, ha individuato la necessità di *“dedicare un'attuazione continuativa alla semplificazione rafforzando le strutture del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicate alla semplificazione, con il reclutamento delle necessarie professionalità.*

Per questo, al **comma 5**, si prevede che l'Ufficio per la semplificazione operi in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e individua i principali compiti attribuiti all' Ufficio anche in riferimento agli obiettivi del PNRR: a) la promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le task force di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste; b) la promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR; c) la misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese; d) la promozione degli interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche



attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le Regioni e gli Enti locali; e) la pianificazione la verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

**Art. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)**

Si prevede che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è istituito il "Servizio centrale per il PNRR" col compito di garantire una efficace attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR. Tale struttura rappresenta il punto di contatto per la Commissione Europea per l'attuazione del PNRR e per i connessi adempimenti previsti dal Regolamento europeo 2021/241. La struttura è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia oltre che dei relativi flussi finanziari. Ad essa è affidata la gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, e il necessario supporto tecnico alle Amministrazioni centrali titolari di interventi.

Il Servizio centrale per il PNRR opera in sinergia con l'Unità di missione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni centrali titolari di interventi, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* delle misure e dei Progetti del PNRR, assicurando la coerenza dei target e milestone anche ai fini della sottomissione della richiesta di-pagamento alla Commissione europea.

Il "Servizio centrale per il PNRR", l'Unità di missione e gli Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato sono chiamati a concorrere al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR ciascuno per gli aspetti di propria competenza. Per poter svolgere in modo efficace tali nuove funzioni si prevede un rafforzamento della struttura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato tramite l'acquisizione di risorse di livello dirigenziale per attività di consulenza, studio e ricerca.

**Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)**

Il meccanismo dei controlli di cui all'art. 7 è articolato come segue.

Si prevede presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) la creazione di un soggetto istituzionale che opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione delle risorse economiche destinate all'attuazione del PNRR.

L'ufficio svolge attività di audit avvalendosi dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato per lo svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, prevedendosi anche il rafforzamento dell'organico del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Viene incaricata la società Sogei S.p.A. (in house del Ministero dell'economia e delle finanze) a fornire il necessario supporto tecnico e funzionale al Dicastero dell'Economia anche avvalendosi della società Studiare Sviluppo s.r.l. (anch'essa a totale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze) da coinvolgere attraverso apposita convenzione che definisca le modalità attraverso le quali la stessa potrà reclutare esperti cui affidare le attività di supporto.

È individuata la Corte dei Conti come organo istituzionalmente deputato al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. La stessa svolge in particolare valutazioni circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi previsti per l'attuazione del PNRR.

Si prevede, infine, la possibilità per le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza con l'obiettivo di rafforzare le

attività di controllo in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione, dei doppi finanziamenti pubblici di intervento e dei conflitti di interesse.

**Art. 8 (Coordinamento della fase attuativa)**

L'articolo dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede alle relative attività di gestione, anche finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo, a tal fine individuando la struttura competente tra quelle esistenti ovvero istituendone una *ex novo*.

Per garantire la tutela effettiva degli interessi finanziari dell'Unione, come peraltro disposto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, ogni Amministrazione titolare di interventi ha la responsabilità della regolarità delle procedure e delle spese inerenti ai progetti di cui è responsabile. Per tali ragioni ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare tutte le iniziative necessarie tanto a prevenire, quanto a correggere e sanzionare le irregolarità e gli utilizzi indebiti delle risorse stanziare nell'ambito del PNRR, le frodi e i conflitti di interesse, nonché situazioni di doppio finanziamento pubblico degli interventi. Tali Amministrazioni sono anche responsabili dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, oggetto di frode o di doppio finanziamento.

Perché sia garantita la trasparenza e il controllo dell'utilizzo delle risorse del PNRR, è inoltre attribuito alle Amministrazioni titolari di progetto il compito di assicurare la tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile, nonché di conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa dell'utilizzo di dette risorse su supporti informatici adeguati, rendendoli disponibili per le attività di controllo ed audit.

La struttura individuata dalle amministrazioni responsabili costituisce il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2. Pertanto, invia al Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi milestone e target, tramite il sistema informatico appositamente costituito.

Nell'ipotesi di interventi realizzati attraverso soggetti attuatori esterni ovvero amministrazioni territoriali, tale struttura: adotta criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR; svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali; compie attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse dovranno prevedere clausole di riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione Europea.



**Art. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR)**

L'art. 9 prevede che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province e gli enti locali provvedono alla realizzazione operativa degli interventi del PNRR attraverso le proprie strutture o avvalendosi di soggetti attuatori esterni e hanno anche facoltà di ricorrere al supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione pubblica. Gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati dalle Amministrazioni per l'attuazione di detti interventi sono sottoposti a ordinari controlli di legalità e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile. Le medesime Amministrazioni assicurano la tracciabilità delle operazioni, la tenuta di una codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR; conservano gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informatici, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di audit.

**Art. 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)**

Per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici e sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento, nonché per garantire il rispetto dei target e milestone stabiliti nell'attuazione degli interventi del PNRR e la programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, l'art. 10 dispone che le amministrazioni interessate potranno avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi. Tale supporto comprende altresì azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche mediante la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

Nella valutazione della congruità dell'offerta, si ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Nella motivazione del provvedimento di affidamento si deve inoltre conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche.

È riconosciuta anche alle Regioni e agli Enti locali la possibilità di avvalersi, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, del supporto tecnico-operativo delle società *in house* qualificate per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

**Art. 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)**

L'articolo, in considerazione della necessità di garantire che le stazioni appaltanti dispongano degli strumenti necessari per garantire l'attuazione degli interventi del PNRR, prevede che Consip S.p.A. renda disponibili alle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-procurement*.

Sono previste, inoltre, altre misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle amministrazioni, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni con società *in house*.

**Art. 12 (Poteri sostitutivi)**

All'art. 12 si prevede che, in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo anche solo potenzialmente a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua

l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società pubbliche o di altre amministrazioni specificamente indicate.

Si prevede inoltre che, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui sopra, nei casi sopra indicati il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento delle Regioni, Città metropolitane, Province o Comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.

In caso di ritardi, inerzie o difformità nell'esecuzione dei progetti ascrivibili a un soggetto attuatore diverso dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province o dai Comuni, si prevede che sia il Ministro competente a sollecitare e diffidare il soggetto inadempiente affinché questi provveda; in caso di perdurante inerzia, è il Ministro che esercita i poteri sostitutivi con le stesse modalità sopra descritte.

Laddove il Ministro competente non adotti i provvedimenti sostitutivi e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, è previsto che, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi.

L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari ad acta nominati nell'esercizio dei suddetti poteri sostitutivi sono inoltre titolari del potere di deroga, a mezzo di ordinanza motivata, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, previa intesa con la Conferenza permanente nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale e, nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, previa autorizzazione della Cabina di regia.

Si prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi restano estranei ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti così individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, infatti, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti.

#### ***Art. 13 (Superamento del dissenso)***

L'articolo disciplina un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tal caso la questione è sottoposta con urgenza all'esame del Consiglio dei ministri (previo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano se il dissenso proviene da un organo regionale).

#### ***Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)***

L'articolo prevede che le disposizioni del decreto legge trovano applicazione anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

#### ***Art. 15 (Procedure finanziarie e contabili)***

L'articolo stabilisce le modalità afferenti alle procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR nonché talune modalità di utilizzo in deroga da parte degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.



Vengono dettate disposizioni in materia di piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato.

**Art. 16 (Norma finanziaria)**

Nell'articolo si quantificano gli oneri originati dalle disposizioni di cui alla parte I stabilendone la relativa copertura finanziaria.

**Art. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)**

Alla lettera a) del comma 1 si sostituisce il comma 2-bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, estendendo le competenze della Commissione VIA PNIEC anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare; i componenti della Commissione VIA PNRR-PNIEC sono fissati in un numero massimo fino a quaranta unità, scelto anche tra il personale delle amministrazioni statali e regionali (oltre che dal CNR, dall'SNPA, dall'ENEA e dall'ISS, come già previsto a legislazione vigente, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) e se ne estende la permanenza in carica da quattro a cinque anni. Si prevede che la Commissione VIA PNIEC-PNRR venga nominata con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, la cui operatività nel testo previgente era vincolata all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre l'avvalimento dell'ISPRA da parte della Commissione VIA PNIEC-PNRR viene reso obbligatorio. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, si prevede che all'attività istruttoria partecipa, con diritto di voto, un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Alla lettera b) si propone un'integrazione al citato articolo 8, nel senso di prevedere che la Commissione tecnica VIA e VAS (articolo 8, comma 1) e la Commissione VIA PNRR-PNIEC (articolo 8, comma 2-bis, così come modificato), nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza, diano precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a 15 unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a 12 mesi e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati, la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.

**Art. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)**

Si propone di apportare modificazioni all'articolo 7-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituendo l'attuale comma 2-bis, al fine di inserire un nuovo allegato alla parte seconda del decreto legislativo stesso, nel quale individuare le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti in quanto strategici per la decarbonizzazione del Paese.

In particolare, in base alla lettera a), viene sostituito il comma 2-bis introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, che prevedeva uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'individuazione delle tipologie di progetti e di opere attuativi del PNIEC, nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti e opere. L'obiettivo è quello di individuare direttamente tali opere, sia quelle attuative del PNIEC che del PNRR, in modo da rendere da subito effettiva la c.d. "fast track" già prevista dal citato decreto legge n. 76 del 2020, ulteriormente potenziata con le ulteriori novità introdotte dal presente provvedimento, ivi

compresa l'operatività della Commissione VIA PNRR-PNIEC che nel testo previgente era vincolata all'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, si precisa che tale disposizione è volta ad individuare l'ambito di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC ai sensi dell'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dal presente provvedimento, rimanendo impregiudicata la disciplina generale sulla verifica di assoggettabilità a VIA e di assoggettabilità a VIA.

In considerazione delle modifiche proposte all'art. 7-bis, comma 2-bis, alla **lettera b)** si prevede conseguentemente l'abrogazione del successivo comma 2-ter, relativo all'individuazione delle aree non idonee per le opere attuative del PNIEC.

**Art. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)**

Le modifiche introdotte all'articolo 19 sono finalizzate all'allineamento della normativa italiana alla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, e contestualmente ad introdurre ulteriori semplificazioni per un procedimento che non è prettamente valutativo, ma finalizzato ad indicare la necessità o meno di avviare un'ulteriore fase di valutazione di impatto ambientale, in ragione della verificata sussistenza di impatti ambientali significativi e negativi.

In particolare, alla **lettera a)**, numero 1) si riduce da quarantacinque a trenta giorni, il termine entro cui chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'autorità competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata, come resi pubblici ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo in parola.

Con riferimento al numero 2), le modifiche proposte al comma 6, dell'articolo 19 consentono di introdurre una fase nella quale l'autorità competente possa chiedere chiarimenti e integrazioni al proponente senza un aggravio temporale del procedimento.

Al numero 3) si modifica la disciplina sulle condizioni ambientali nella verifica di assoggettabilità a VIA, prevedendo che l'autorità competente si pronunci sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. In tal modo, pur mantenendo la possibilità anche per la verifica di assoggettabilità a VIA di prevedere condizioni ambientali analogamente al procedimento di VIA, si fissa un termine entro il quale l'autorità competente deve esprimersi, senza ulteriori interlocuzioni con il proponente, al fine di dare certezza dei tempi procedurali.

Alla **lettera b)** si modifica l'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sulla consultazione preventiva, prevedendo che l'autorità competente trasmette al proponente il suo parere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta degli elaborati progettuali, ivi compresi quelli per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati con il fondo complementare). In tal modo viene introdotto un termine entro il quale l'autorità competente deve trasmettere al proponente il suo parere, ovviando ad una lacuna del citato articolo 20.

**Art. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)**

Si modifica l'articolo 25, **comma 2**, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, in analogia al provvedimento di VIA PNRR-PNIEC, che anche per la VIA ordinaria il relativo provvedimento sia adottato dal competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica, previo concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura (entro il termine di trenta giorni), in luogo dei Ministri dei predetti Dicasteri. Il secondo e il



terzo periodo del comma 2 riprendono quanto già previsto ai commi 2 e 3 del previgente articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Viene altresì sostituito il **comma 2-bis**, prevedendo che la Commissione PNRR-PNIEC si esprima entro 30 giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23, e che il concerto del direttore generale del Ministero della cultura deve essere rilasciato entro il termine di venti giorni.

Al **comma 2-ter** si prevede una misura per rendere maggiormente cogente il rispetto dei termini all'amministrazione. In caso di ritardo nell'emanazione del provvedimento di VIA, è riconosciuto il rimborso automatico del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 già versati all'amministrazione dal proponente.

Al **comma 2-quater** si ripropone la disciplina del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte della Commissione VIA ovvero da parte della Commissione VIA PNRR-PNRR già prevista nella versione previgente dell'articolo 25, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, originariamente riferita alla sola Commissione VIA PNIEC. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni VIA, del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni.

Ai sensi del **comma 2-quinquies**, il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. Tale previsione è volta a razionalizzare il procedimento di VIA, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 23, comma 4 e l'articolo 24, comma 3, già si prevede in linea generale il coinvolgimento delle amministrazioni interessate con l'espressione del parere di competenza e che il Ministero della cultura si esprime sul provvedimento finale esprimendo il concerto sullo stesso.

#### **Art. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)**

La norma interviene sulla prima fase del procedimento di VIA.

La prima parte delle modifiche (**lettera a**) incide sull'architettura dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, quanto al comma 3 del citato articolo. 23, la norma prevede che i termini per lo svolgimento delle verifiche circa la completezza della documentazione ai fini della VIA divengano perentori per l'Autorità competente. Al contempo, si prevede che l'Autorità possa procedere alle verifiche in parola, così come alla richiesta al privato di eventuale documentazione integrativa, entro il termine di 15 giorni.

Per esigenze di raccordo con le disposizioni in tema attuazione del PNIEC e del PNRR, si prevede di richiamare, nell'articolo 23, comma 4, i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis. La seconda parte delle modifiche (**lettera b**) interviene sul dettato dell'articolo 24, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si prevede, in particolare, che, entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi (c.d. "consultazione pubblica").

Si prevede altresì che, entro il medesimo termine, siano acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui

all'articolo 23, comma 4 (i.e. l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web).

In ossequio alle garanzie partecipative, si prevede che entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis (PNIEC-PNRR), può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati.

Infine, si dispone che, su richiesta motivata del proponente, l'autorità competente possa concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. Ricevuta la documentazione integrativa, l'autorità competente procede all'immediata pubblicazione della stessa sul proprio sito web, avviando, tramite apposito avviso, una nuova consultazione del pubblico.

Infine, si riduce a 15 giorni (attualmente 30 giorni) per i progetti attuativi del PNRR, del PNIEC ovvero finanziati dal fondo complementare il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti pubblici interessati possono presentare le osservazioni e trasmettere i pareri per le modifiche o integrazioni apportate agli elaborati progettuali e alla documentazione da parte del proponente.

#### ***Art. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)***

Viene modificato l'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ragione dell'esigenza di circoscrivere gli ambiti autorizzativi normati, in analogia con quanto previsto per l'AIA. In tal senso si propone che le autorizzazioni ambientali che possono essere chieste nel PUA siano solo quelle indicate nella lista definita al comma 2. In tal modo viene agevolata la formulazione delle istanze che, sulla base dell'esperienza maturata, spesso sono redatte in modo inesatto e riportano autorizzazione che non sono annoverabili tra quelle ambientali, con conseguente necessità dell'amministrazione di richieste di perfezionamenti dell'istanza medesima.

Inoltre, con la modifica di cui al comma 7 è tesa a razionalizzare alcuni passi del procedimento secondo una precisa scansione temporale degli stessi. In particolare si ritiene che la conferenza dei servizi possa più efficacemente esplicare la sua funzione se convocata immediatamente a valle della prima fase di consultazione del pubblico e delle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali. Nell'ottica dell'economia procedimentale, svolgere la Conferenza dei servizi a valle di tale consultazione ha anche lo scopo di mettere in grado le amministrazioni che vi partecipano di meglio esplicitare gli elementi integrativi di cui hanno bisogno per il rilascio delle autorizzazioni di competenza ed esplicitare in presenza del proponente eventuali altri elementi per la rimozione di eventuali motivi ostativi al rilascio delle medesime.

La modifica di cui al comma 8 si rende necessaria per allineare le disposizioni di cui all'art. 27 alle modifiche proposte nel presente provvedimento alla disciplina della VIA, con particolare riferimento ai progetti di competenza della Commissione VIA PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



**Art. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

La norma apporta modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al fine di accelerare il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale introdotto con il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104. Dopo oltre tre anni di esperienza applicativa è maturata l'esigenza di apportare taluni correttivi in grado di affrontare talune criticità applicative e rendere più celere l'iter procedimentale.

In particolare, si introduce un nuovo articolo, il 26-bis, rubricato "Fase preliminare al Provvedimento autorizzatorio unico regionale" che disciplina la fase preliminare che nasce dalla constatazione, ampiamente condivisa che la tempistica dei procedimenti spesso è rallentata a causa di una scarsa qualità progettuale e di Studi di Impatto Ambientale non adeguati, in termini di livello di dettaglio e di metodologie di elaborazione adottate. Nel caso di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della VIA di competenza regionale, ai quali si applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, queste carenze del progetto e del SIA, strettamente correlate, determinano impasse difficilmente superabili nei termini previsti. Come è noto il d.lgs. n. 152 del 2006 contiene già due diverse fasi preliminari e facoltative all'articolo 20 (Consultazione preventiva) e all'articolo 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale), tali procedure, tuttavia, sembrano porsi come conseguenti e non contestuali. Il comma 4 dell'articolo 21, infatti, stabilisce espressamente che l'avvio della procedura di definizione dei contenuti del SIA può essere stabilita anche da parte dell'autorità competente in esito alla procedura di cui all'art. 20. Inoltre non è indicato un termine perentorio per il rilascio del parere finale.

Infine, va considerato che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 7 del già citato art. 27-bis deve comprendere, oltre al provvedimento di VIA, i titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Per tali ragioni si rende necessario introdurre una fase facoltativa e preliminare all'avvio del PAUR, che consente contemporaneamente di definire i contenuti del SIA e le condizioni per il rilascio dei successivi titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La definizione contestuale dei contenuti del SIA e di quelli progettuali avviene attraverso il ricorso ad un istituto noto e ampiamente utilizzato quale la conferenza preliminare, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241.

La conferenza preliminare, infatti, permette, da un lato, una chiara definizione dei termini e delle responsabilità di ciascuna amministrazione partecipante, dall'altro, di evitare, fatto salvo l'emergere di nuovi elementi significativi nel corso del successivo PAUR, che ci si possa discostare immotivatamente dalle determinazioni espresse in questa sede preliminare. Concretamente, al termine della fase preliminare proposta, il proponente avrà tutti gli elementi informativi necessari all'elaborazione di un SIA adeguato alla tipologia, alle dimensioni ed alla localizzazione del progetto che intende realizzare e anche le informazioni necessarie alla redazione del progetto, degli atti di assenso comunque denominati necessari e da quali elaborati debba essere corredato ai fini della loro acquisizione.

Un altro indubbio effetto positivo di questa fase è la preventiva conoscenza del progetto da parte di tutte le amministrazioni e gli enti interessati, che agevolerà la loro attività istruttoria nel corso del procedimento PAUR e, quindi, con elevata probabilità ridurrà i tempi effettivi di tale procedimento. L'ultimo comma del nuovo articolo 26-bis inserisce, previo accordo tra l'autorità competente e tutte le amministrazioni e gli enti interessati, la possibilità nel successivo procedimento PAUR, ove sia intervenuta questa fase preliminare, che vengano ridotti alla metà i termini per la conclusione dei lavori della conferenza di servizi decisoria, di cui al comma 7 dell'art. 27-bis. Si ritiene, ragionevolmente, che tale possibilità possa spesso concretizzarsi, ove il proponente si sia attenuto scrupolosamente alle determinazioni della

fase preliminare e al netto di elementi informativi e/o valutativi di maggior dettaglio emersi nelle fasi successive.

**Art. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

Con la modifica di cui alla lettera a) si prevede che nel caso in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, l'amministrazione competente effettui la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità di detta variante entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorità competente.

Alla lettera b) viene eliminato dal testo il termine "adeguatezza" in quanto, sulla base dell'esperienza di applicazione delle regioni e province autonome (emersa durante la predisposizione degli "Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art.27 bis, d.lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale)", tale termine non sembra di agevole interpretazione per definizione della relativa attività da svolgere. Inoltre, è eliminata la frase "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" per dare modo di utilizzare la consultazione pubblica anche per gli altri titoli autorizzativi. Inoltre, si interviene sulla fase massima diffusione al pubblico di tutte le informazioni concernenti il procedimento specificando che, nel caso in cui il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica.

Con la modifica di cui alla lettera c) si prevede che entro i successivi trenta giorni l'autorità competente possa chiedere al proponente eventuali integrazioni anche concernenti i titoli abilitativi che confluiscono nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio.

Alla lettera d) viene novellato il comma 7 dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche per ricordare il termine previsto dal comma 7 con le modifiche apportate al comma 5.

Inoltre, vengono dettagliati i contenuti della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Si prevede altresì che, nel caso in cui il rilascio di singoli titoli abilitativi settoriali sia ricompreso nell'ambito di un'autorizzazione unica o in un unico atto di assenso comunque denominato, quest'ultimo confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale in luogo dei singoli titoli settoriali.

Al comma 7-bis si prevede una verifica ex post delle condizioni prescritte in conferenza di servizi nel caso in cui la normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa.

Inoltre, al comma 7-ter si prevede che, laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, gli stessi costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

**Art. 25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)**

La previsione di cui alla lettera a) è volta a prevedere una procedura per individuare con certezza l'autorità competente in caso di dubbi in ordine ai progetti rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale.



Alla lettera b), numero 1), si apportano modifiche all'articolo 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a regolare le ipotesi in cui l'Autorità competente coincida con l'Autorità che autorizza il progetto; in tale ipotesi, la norma proposta prevede che la valutazione dell'impatto ambientale venga rilasciata dall'Autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. Si tratta di una importante semplificazione, tenuto conto che con l'istituzione del Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 22 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2021, le competenze in materia di autorizzazione di numerosi impianti sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica, di talchè in questi casi la procedura autorizzativa e quella di valutazione di impatto ambientale, pur se esercitate da distinte Direzioni generali, fanno capo al medesimo Ministero.

Al numero 2) si introducono misure di semplificazione procedimentale, escludendo la materia dall'ambito di applicazione dell'articolo 10-bis, della legge n. 241 del 1990 (c.d. preavviso di rigetto).

**Art. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)**

Con le modificazioni proposte all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si prevede, alla **lettera a)**, che la costituzione degli appositi osservatori ambientali avvenga non già "d'intesa" con il proponente come attualmente previsto, bensì "sentito" quest'ultimo. Alla **lettera b)** si prevede che ai predetti osservatori vi prendano parte soggetti estranei al Ministero della transizione ecologica nella misura del cinquanta per cento, anziché in quella dei due terzi come attualmente previsto.

**Art. 27 (Interpello ambientale)**

La proposta normativa è volta a disciplinare l'interpello ambientale al fine di fornire alle pubbliche amministrazioni, imprese e privati chiarimenti in ordine agli effetti che derivano dalle norme in materia ambientale, tenuto conto della complessità e dell'evoluzione nel tempo della disciplina, anche in relazione ai mutamenti del quadro normativo dell'Unione europea.

Tale disciplina riprende la *ratio* dell'interpello in materia di lavoro, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 e successive modificazioni, modulando l'istituto sulla base delle specificità della materia ambientale.

In particolare, con lo strumento dell'interpello "collettivo" si consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, alle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni, di sottoporre quesiti di ordine generale riguardanti l'interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale.

Il modello che si è scelto di adottare è riferito all'interpello "c.d. improprio" che si colloca tra gli istituti di consulenza giuridica, tenuto conto che con tale strumento si intende garantire indirizzi interpretativi in merito alle norme ambientali oggetto di istanza.

Risponde a un principio di trasparenza il dettato di cui al secondo comma, che prevede l'obbligo, in capo al Ministero della transizione ecologica, di pubblicare tempestivamente sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Informazioni ambientali", le risposte fornite alle istanze di interpello, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tale disciplina, ispirata per agevolare gli operatori in ambito ambientale, non incide, tuttavia, sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

**Art. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)**

Alla **lettera a)** si modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È necessario infatti procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata da tempo già introdotta per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione. È inoltre opportuno distinguere il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13 comma 1. I due documenti hanno finalità diverse: il primo è funzionale a comprendere se sono presenti impatti significativi sull'ambiente e quindi se sia necessaria la sottoposizione del piano/programma a VAS; il secondo documento è funzionale ad illustrare i contenuti che saranno inseriti nel Rapporto Ambientale. La proposta di modifica del comma 2 è funzionale a rendere coerente il comma 1 con la nuova denominazione del documento quale "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS" introdotta al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La trasmissione del rapporto avviene secondo modalità concordate caso per caso in ragione dell'opportunità.

La modifica del comma 4 è volta a eliminare le prescrizioni nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

La **lettera b)** modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale proposta relativa al comma 1 introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti. Inoltre sono scanditi i termini della procedura e, in particolare, quelli relativi alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale. In particolare, ai sensi del nuovo comma 5, in analogia con la procedura di VIA, sono stati esplicitati ed integrati i documenti da presentare, in particolare le informazioni di cui all'articolo 32, l'avviso al pubblico, la copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. È stata inoltre esplicitata la tempistica con la quale la documentazione è pubblicata e resa accessibile, ossia "immediatamente" dopo la sua acquisizione.

La **lettera c)** provvede a sostituire l'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni. Per un'adeguata informazione, si ritiene sufficiente la pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente; a tale scopo è stata eliminata la pubblicazione in GURI/BUR. Per la dematerializzazione delle procedure, viene richiesto l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico.

La **lettera d)** modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio che, nell'attuale formulazione, non essendo strutturata e formalizzata, non viene svolta.

Con riferimento al comma 3 dell'articolo 18, non si ritiene necessaria la pubblicazione sui siti delle ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente) in quanto è sufficiente la pubblicazione sui siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente, sopprimendo il riferimento a tali Agenzie regionali. La nuova formulazione chiarisce una delle principali finalità del monitoraggio ovvero verificare lo stato di attuazione dei piani e dei programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. Il comma 3-bis prevede che l'autorità competente verifica gli effetti prodotti e il contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rafforzando in tal modo il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali.

**Art. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)**



La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Il comma 2 dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze.

Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il comma 5, infine, reca gli oneri finanziari.

#### **Art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)**

Il **comma 1** intende apportare integrazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, aggiungendo un comma 3-bis che preveda che il Ministero della cultura partecipi al procedimento unico previsto dalla medesima disposizione, in relazione a progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Al **comma 2** si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprima nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### **Art. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)**

Il **comma 1** intende apportare modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002, recante "misure per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". Alla lettera a) si prevede, in particolare, che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone", tipicamente costituiti da sistemi di batterie ubicati all'interno di capannoni (non realizzati, pertanto, all'interno di centrali di produzione di energia elettrica o di impianti a fonti rinnovabili), essendo privi di impatto ambientale rilevante, al pari di qualunque altro capannone industriale, non siano sottoposti ad alcuna procedura di verifica di impatto ambientale, ferma restando la necessità di munirsi di

tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione degli stessi capannoni. Nel caso in cui le opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione o distribuzione siano tali da richiedere una procedura di verifica di impatto ambientale, la loro realizzazione verrebbe inclusa in tale procedura. Con la lettera b) si intende accelerare e semplificare l'iter di acquisizione dell'intesa regionale nei casi di inerzia, relativamente ai procedimenti di autorizzazione di centrali elettriche o di modifiche alle stesse, anche nei casi di realizzazione di accumuli al loro interno, applicando il procedimento già adottato per superare l'inerzia nel caso di elettrodotti della rete nazionale di trasmissione.

Con riferimento al **comma 2**, si rammenta che, per rispettare gli obiettivi UE sul clima e l'energia entro il 2030, l'Italia deve raggiungere i 52 GWp di installazioni fotovoltaiche (circa 30 GWp in più rispetto ai circa 22 GWp attuali). Per raggiungere l'obiettivo del 2030, l'Italia dovrebbe mantenere una media dell'installato di circa 3 GWp all'anno. Inoltre, occorre tener conto che, secondo il Politecnico di Milano, in vista del nuovo obiettivo di riduzione del 55% delle emissioni al 2030 posto dalla Commissione UE, le installazioni fotovoltaiche dovrebbero raggiungere i 68,4 GWp (pertanto circa 46 GWp in più rispetto a quelli attuali). Alla luce degli obiettivi sopra esposti, si avverte la necessità di imprimere un'accelerazione all'installazione degli impianti fotovoltaici, anche in considerazione del fatto che, nonostante la disponibilità degli incentivi (si pensi al DM FER1), gli operatori non partecipano alle aste in quanto privi di autorizzazioni. Il terzo bando per aste e registri, concluso dal GSE nello scorso mese di settembre, rappresenta un esempio di tale problematica: su oltre 1.300 MW di contingente di potenza totale, infatti, le richieste di accesso degli operatori hanno di poco superato i 430 MW, dunque a malapena un terzo di quanto offerto. Tale scarsità di domanda è dovuta in larga misura alla mancanza di autorizzazioni nelle aree per le quali è possibile beneficiare degli incentivi, che coincidono sostanzialmente con le aree industriali, commerciali e produttive. L'impossibilità di partecipare alle aste per mancanza di autorizzazioni, oltre a vanificare il raggiungimento degli obiettivi di consumo di energia rinnovabile, ha l'effetto di aumentare i costi per i consumatori in bolletta per ciascun MW di capacità rinnovabile. La scarsità di offerta permette infatti, a chi offre nelle aste per gli incentivi, di non fare alcun ribasso rispetto alla tariffa base, come evidenziato dai risultati delle ultime procedure. Per contribuire a risolvere tali criticità, si propone di semplificare la procedura per l'autorizzazione e la VIA per gli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, per le quali l'ordinamento già ammette l'accesso agli incentivi per la produzione di energia rinnovabile. La proposta permette che in aree già destinate a consumo del suolo per gli impianti fotovoltaici di medie dimensioni (fino a 10 MW) vi sia una procedura con tempi certi, ma che comunque assicuri una tutela adeguata rispetto a eventuali specifiche criticità ambientali. Da una parte si innalza, infatti, per gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW la soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA nelle aree già destinate dagli strumenti urbanistici a consumo di suolo; dall'altra, si garantisce che siano tutelate le eventuali interferenze con aree meritevoli di tutela, in quanto deve essere prodotta un'autocertificazione attestante che l'intervento non ricada nelle aree ritenute meritevoli di maggiore tutela ai sensi delle Linee Guida sulle Rinnovabili DM 10 settembre 2010. Al fine di rendere effettiva la norma ed evitare ingiustificati ritardi che ne pregiudicherebbero l'attuazione viene previsto che si possa procedere senza necessità di piani urbanistici attuativi per l'installazione degli impianti fotovoltaici, considerato che gli stessi non comportano la stabile permanenza di persone, con le conseguenti esigenze di urbanizzazione.

Al **comma 3** si prevede che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle



infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della cultura, siano individuate le opere e infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nella Regione Sardegna.

Al **comma 4** si apportano modificazioni all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di tenere conto delle modifiche apportate al comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del presente provvedimento.

Le disposizioni di cui ai **commi 5, 6 e 7** sono volte a contribuire all'attuazione della transizione *green* e di incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole italiane, sostenendo investimenti per la realizzazione di impianti agrovoltaici che consentano la coltivazione dei terreni sottostanti le installazioni.

Tali disposizioni si pongono nel solco di quanto già previsto dal legislatore in occasione del decreto legge n. 76 del 2020 (decreto Semplificazioni 2020), che ha inteso ammettere deroghe al rigido divieto di incentivazione di installazioni a terra, introdotto nel 2012 come reazione a fenomeni di sfruttamento eccessivo dei terreni agricoli nella fase di sviluppo "impetuoso" del fotovoltaico nel nostro Paese. Il c.d. agrovoltaico consiste nell'integrazione del fotovoltaico nell'attività agricola, con installazioni che permettono la coltura agricola o l'allevamento e che prevedono un ruolo centrale degli agricoltori, che vanno ad integrare il reddito aziendale e a prevenire fenomeni di abbandono o dismissione dell'attività produttiva. In altri termini, l'agrovoltaico ammette – contestualmente – l'utilizzo dei terreni agricoli e la produzione di energia pulita (con un consumo di suolo pari quasi a zero, si affronta, dunque, uno dei maggiori fattori limitanti l'installazione del fotovoltaico in Italia, ossia la mancanza di disponibilità di superfici). Esso rappresenta un'ottima alternativa eco-sostenibile ai tradizionali impianti. La diminuzione dei prezzi degli impianti e i continui miglioramenti di tecnologia ed efficienza hanno già permesso prime realizzazioni di agrovoltaico, prevalentemente di tipo sperimentale, con esempi che presentano indubbiamente costi maggiori degli impianti a terra, ma che rendono possibile che queste due importanti attività produttive, pilastri della transizione ecologica, agiscano sinergicamente a beneficio, non solo dell'economia circolare, ma anche della produzione di energia elettrica da fonte solare. Tali sistemi produttivi ibridi agricoltura-energia dovranno essere realizzati in maniera tale da non compromettere l'utilizzo di suolo dedicato all'agricoltura, contribuendo alla sostenibilità, oltre che ambientale, anche economica delle aziende interessate. Esistono, infatti, diverse configurazioni delle strutture di sostegno dei pannelli che consentono lo svolgimento delle attività sottostanti e un'occupazione di suolo pari al solo 2% della superficie disponibile, contro il 40% degli impianti tradizionali. Di qui l'opportunità di ripensare l'approccio esistente, incentivando modelli virtuosi di impianti agrovoltaici, per sostenere la diffusione e la crescita di attività economiche più ecosostenibili.

In coerenza con quanto previsto da precedenti disposizioni in merito all'istituzione della Commissione VIA "PNRR-PNIEC" per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, si intende indicare espressamente, nell'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.

Inoltre, al medesimo fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, la soglia di cui alla Tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 è innalzata da 20 kW a 50 kW di potenza e viene così apportata un'ulteriore misura di semplificazione al regime autorizzatorio per impianti fotovoltaici (Allegato II al presente decreto).

La previsione è di elevato valore strategico per la concreta realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione.

**Art. 32 (Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Semplificazione delle procedure di repowering)**

L'obiettivo della norma è quello di promuovere una semplificazione autorizzativa per consentire il rinnovamento di impianti eolici che hanno visto uno sviluppo tecnologico molto importante negli ultimi anni, al fine di renderli più efficienti e sostenibili, sostituendo e, in alcuni casi, riducendo il numero di macchinari impiegati con nuove tecnologie oggi diventate più efficienti. Per le stesse motivazioni, la proposta prevede, inoltre, una semplificazione per le varianti delle autorizzazioni rilasciate per impianti non ancora costruiti.

Nell'ottica di un migliore e più efficiente sfruttamento delle potenzialità eoliche, di valorizzazione dei siti già oggetto di investimenti e di minimizzazione dell'impatto delle installazioni sul territorio, si ritiene fondamentale introdurre regole più chiare e uniformi e semplificazioni autorizzative a favore delle seguenti iniziative:

- progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati;
- progetti di Repowering/Integrale ricostruzione di impianti esistenti;
- progetti di Reblading su impianti esistenti.

In definitiva, la norma va nella direzione della necessaria semplificazione autorizzativa, estendendo l'istituto della procedura autorizzativa semplificata (c.d. PAS) a favore di interventi su impianti eolici - nelle tre tipologie di progetti sopra citate - che rispettano specifici criteri ambientali/progettuali.

La illustrazione appare eccessivamente sintetica e non spiega come interviene la novella nelle singole norme. Si riporta ad ogni buon fine una delle infinite nostre "spieghe

In quest'ottica, in particolare, si dispone che non sono considerati sostanziali e sono quindi sottoposti al regime semplificato della comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici, eolici ed idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi. Si prevedono criteri certi per definire spazialmente il "sito dell'impianto eolico" ai fini della collocazione di un nuovo impianto.

**Art. 33 Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana**

Il presente articolo intende apportare modifiche all'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio, n. 77, stabilendo che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico. L'articolo in parola, inoltre, prevede l'introduzione di un meccanismo più equo riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

In particolare:

**al comma 1 lett. a)** si modifica il comma 4 dell'art.119 e si introduce la possibilità di accedere alla detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli antisismici. Gli interventi sono quelli previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90.

**al comma 1 lett. b)** si aggiunge il comma 10-bis al comma 10 dell'art.119 al fine di rendere più equo il trattamento riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in ordine alle modalità applicative delle detrazioni previste. Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997) in generale e in particolare



le Fondazioni, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni.

In riferimento ai molteplici servizi, che vengono erogati alla collettività e specificatamente alle persone con fragilità (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc. ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

Attualmente, i complessi edilizi in esame sono collocati, a seconda della situazione pregressa o dell'orientamento delle diverse Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate, in categoria D/4 (Case di cura ed ospedali - con fine di lucro), oppure in Categoria B/1 (Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme), oppure in Categoria B/2 (Case di cura ed ospedali - senza fine di lucro). Di fatto, interi immobili o addirittura estesi complessi edilizi sono individuati quale singola unità immobiliare.

Nel contesto dell'applicazione dei benefici fiscali derivanti dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020, convertito con modificazione con la legge n.77/2020), le Fondazioni ONLUS, che si occupano dei servizi socio-sanitari-assistenziali, sono fortemente penalizzate in quanto comparate ad una singola unità residenziale, con conseguenti limiti di detrazione del tutto insufficienti a consentire alcun tipo di intervento.

Prendendo spunto dal Rapporto Immobiliare 2020, edito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, a pagina 12 del documento, si rileva che la superficie media per unità abitativa compravenduta nel periodo analizzato è pari a 106,2 mq.

Al fine di rendere più equo il trattamento delle Fondazioni ONLUS, si prospetta di considerare i complessi immobiliari adibiti alle attività socio-sanitarie-assistenziali quali edifici virtuali, costituiti da un numero convenzionale di "unità immobiliari", calcolato suddividendo la superficie complessiva dei vari piani, compresi gli spazi comuni e quelli adibiti a servizi, con la superficie rappresentativa di un'unità immobiliare tipo, avente una superficie di 110mq.

Così facendo, mutuando il trattamento già riconosciuto dal Decreto Rilancio ai "condomini", alle Fondazioni ONLUS potrebbe essere estesa e riconosciuta la possibilità di ottenere i benefici delle detrazioni fiscali di entità ragguagliata al numero di unità immobiliari virtuali, aventi una superficie di 110 mq.

L'assegnazione dei benefici fiscali potrebbe essere riconosciuta anche in base ai seguenti criteri:

- Fondazioni ONLUS, che si occupano specificatamente di servizi socio-sanitari-assistenziali, i cui Consigli di Amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica;
- Potranno beneficiare dell'agevolazione gli edifici classificati indifferentemente in categoria catastale B/1, in categoria catastale B/2 e in categoria catastale D/4.
- Gli edifici oggetto di agevolazione devono essere posseduti dalla Fondazione ONLUS alla data di entrata in vigore della presente disposizione a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato gratuito. Il possesso a titolo di comodato gratuito dovrà risultare da regolare contratto registrato con data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.

La **lettera c)** intende affrontare le numerose criticità, connesse relative alle attestazioni richieste ai fini dell'utilizzo del *superbonus* e accelerarne l'utilizzo essenziale per l'efficientamento energetico e antisismico

La disposizione sostituisce il comma 13-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prevede che gli interventi ivi previsti, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d'inizio lavori asseverata, di cui all' articolo 6-bis del Dpr. n. 380 del 2001. Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo in conformità alla

modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n.126 con l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017. In particolare, per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all' art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

Le disposizioni di cui ai **commi 3 e 4** prevedono l'incremento delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, nonché la copertura degli oneri.

**Art. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)**

La norma è volta a razionalizzare e semplificare la procedura in materia di *end of waste* prevista all'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In particolare, si prevede che il rilascio dell'autorizzazione avvenga previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale di protezione ambientale territorialmente competente. In tal modo, la valutazione viene anticipata alla procedura all'esito della quale l'autorizzazione viene rilasciata da parte dell'autorità competente.

In ragione di tale preventivo coinvolgimento dell'ISPRA o dell'ARPA territorialmente competente, pur mantenendosi la possibilità di controllo a campione prevista al comma 3-ter, primo periodo, viene abrogata la successiva procedura di controllo che prevede il coinvolgimento del Ministero e, nel caso, l'adeguamento dell'autorizzazione rilasciata alle conclusioni ministeriali (secondo e terzo periodo del comma 3-ter, commi 3-quater e 3-quinquies).

**Art. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)**

La proposta normativa si rende necessaria ai fini di una più corretta attuazione delle norme eurounitarie in materia di promozione dell'economia circolare.

In particolare, la **lettera a)** si rende necessaria in quanto il decreto legislativo n. 116 del 2020 ha introdotto all'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), punto 2, parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 la definizione di "rifiuto urbano" che ricomprende i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, di conseguenza il termine "assimilati" è assorbito dalla nuova definizione. La proposta di modifica si rende necessaria e urgente per consentire immediatamente la corretta gestione dei rifiuti e chiarire la portata nazionale della definizione facendo venir meno le attività discrezionali degli enti locali.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 185 per introdurre precisazioni circa le ceneri vulcaniche riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, escludendole dal campo di applicazione della Parte quarta. Inoltre, si colma una lacuna per assoggettare alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, armonizzando la disciplina con l'articolo 34 del decreto legislativo 123 del 29 luglio 2015 (di recepimento della direttiva UE in materia di armonizzazione del mercato interno dei pirotecnici), mediante il decreto ministeriale 101/2016, con la precisazione che in materia di gestione dei rifiuti relativi ad articoli pirotecnici, scaduti, o in disuso, mantenendo questi la capacità esplosiva, occorre fare rinvio alla disciplina di pubblica sicurezza, posto che attualmente vengono spesso inopinatamente dismessi nei cassonetti della raccolta urbana con pericolo per la salute pubblica. Assoggettando alla disciplina sui rifiuti anche quelli provenienti da pirotecnici, si consente l'applicazione della disciplina di responsabilità estesa del produttore e si interviene per riconoscere i sistemi collettivi istituiti, applicando i principi di cui all'articolo 237.



Le modifiche di cui alle **lettere c) e d)** si rendono necessarie per introdurre il processo di avvio al recupero di cui lo smaltimento si connota come operazione di scarto finale, in aderenza alle disposizioni europee su economia circolare, e adeguarne l'attestazione, oltre che per stabilire il soggetto in capo al quale vige l'obbligo di rilascio dell'attestazione, al fine di garantire l'esclusione della responsabilità del produttore del rifiuto per il processo di avvio al recupero.

La modifica di cui alla **lettera e)** si rende necessaria al fine di chiarire il campo di applicazione della norma, specificando che sono contemplate anche le attività svolte dal personale sanitario al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento come ad esempio le attività svolte su mezzi appositamente attrezzati (clinica mobile per tamponi COVID o screening) oppure in strutture con apertura saltuaria o estemporanea (es. vaccinazioni somministrate in locali messi a disposizione dai soggetti interessati ecc.) e non solo per l'assistenza domiciliare o il soccorso sanitario urgente.

La **lettera f)** consente la corretta applicazione della sanzione ora vanificata da un erroneo richiamo al comma sbagliato.

La **lettera g)** si rende necessaria per adeguare l'attività di vigilanza al contesto attuale; inoltre sono state espunte competenze assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è stato inserito il collegamento ai nuovi sistemi collettivi di cui all'articolo 178-ter, come concordato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico per il recepimento delle direttive, in quanto funzioni svolte da Ispra e dall'ARERA.

La **lettera h)** interviene nel processo di trattamento "preparazione per il riutilizzo" per i rifiuti, modificando l'articolo 214-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. È altresì necessario ai fini del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità che le autorità competenti diano comunicazione degli esiti delle procedure semplificate, che verranno gestite secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 2 del citato articolo 214-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La **lettera i)** si rende necessaria in quanto di diretta applicazione dell'articolo 37 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva UE 2018/851.

La **lettera l)** si rende necessaria per specificare all'articolo 221 il ruolo di diretta responsabilità dei produttori, disciplinando l'obbligo, in capo ai sistemi autonomi, della comunicazione di dati al fine di consentire all'Amministrazione di poter effettuare sull'operato di detti sistemi le attività di vigilanza e controllo, e al CONAI la predisposizione annuale del programma generale di prevenzione e gestione. Si coordina il testo con le previsioni contenute nell'articolo 237 che ha valenza generale per tutti i sistemi adottati secondo le disposizioni di cui ai Titoli II e III della Parte IV del D. Lgs. 152/06.

La **lettera m)** è necessaria e urgente per apportare le opportune correzioni all'elenco dei Codici EER, contenute all'Allegato D, della Parte IV, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e rendere così coerente la gestione dei rifiuti con le corrette definizioni in relazione alla decisione 2014/955/UE, che altrimenti sarebbe difforme rispetto alle disposizioni UE con pregiudizio per lo Stato italiano (Allegato III al presente decreto).

Con riferimento ai **commi 2 e 3**, si rappresenta quanto segue.

La normativa nazionale, in una logica di economia circolare, ha previsto specifiche disposizioni – quali il DM 22/2013 e l'aggiornamento dell'allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 – attraverso le quali sono stati definiti rispettivamente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (*End of waste*) del CSS-Combustibile e la conseguente possibilità di utilizzo dello stesso come combustibile in determinati impianti produttivi.

Il DM 22/2013 tuttavia non specifica se gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-Combustibile, che non comportino un incremento della capacità produttiva dell'impianto o dell'installazione, costituiscano una modifica sostanziale ai sensi

dell'art. 5 c. 1 lett. l-bis) D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 o una variante sostanziale ai sensi dell'art. 208 c. 19 e 214-216 D.Lgs. 152/2006.

Tale situazione ha generato un'applicazione disomogenea della normativa in questione sul territorio nazionale e portato numerose Regioni ad agire in maniera più prudente e restrittiva e a qualificare in ogni caso tali interventi come modifiche o varianti sostanziali, rendendo più difficile l'ingresso sul mercato da parte delle imprese operanti nel settore e ostacolando la diffusione del CSS-Combustibile.

In tale quadro, la presente norma prevede che l'impiego di CSS-Combustibile in luogo di altri combustibili, ove non comporti un incremento della capacità produttiva autorizzata dell'impianto:

- negli impianti già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituisca una modifica sostanziale o variante sostanziale e richieda la sola comunicazione dell'intervento di modifica all'Autorità competente, da inoltrare unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento.
- negli impianti non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituisca una modifica sostanziale o variante sostanziale e richieda il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.

#### ***Art. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)***

Il comma 1 introduce l'esenzione dall'autorizzazione idraulica di cui al R.D. n. 523 del 1904 e dall'autorizzazione per il vincolo a scopo idrogeologico di cui al R.D. n. 3267 del 1923 (e delle successive norme regionali di recepimento), nel caso di opere di manutenzione straordinaria e di ripristino delle opere storiche di sistemazione idraulica forestale, nelle zone ad alto rischio idrogeologico e di frana. Trattasi di manutenzioni di manufatti già esistenti, per il cui ripristino o per la cui sostituzione si favoriscono tecniche più moderne e sostenibili di ingegneria naturalistica, attraverso un *iter* amministrativo semplificato.

Con il comma 2, si prevede che gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica siano escluse dall'autorizzazione paesaggistica. Ciò in linea con il procedimento di semplificazione per le opere minori già avviato in passato con altri provvedimenti legislativi e regolamentari (si veda, in particolare, l'articolo 2 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31, ed il relativo allegato A che individua, ad oggi, ben 31 voci di opere analoghe che sono state esentate dalla previa autorizzazione paesaggistica).

Con il comma 3 si assoggettano al procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'articolo 146, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) azioni estensive di gestione forestale sostenibile con interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) azioni di gestione forestale sostenibile e miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi rientranti nel perimetro degli atti amministrativi di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

#### ***Art. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)***

Le disposizioni normative proposte sono funzionali ad accelerare le procedure di bonifica e la riconversione dei siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, in un'ottica di economia circolare. Di seguito si illustrano le singole proposte normative al Titolo V, Parte quarta, del d.lgs. n. 152/2006.



La modifica all'articolo 241 prevista alla **lettera a)** è volta a colmare un vuoto normativo dal momento che il Regolamento aree agricole adottato con il DM 46 del 2019 trova applicazione -per espressa previsione normativa- alle sole aree effettivamente destinate alla produzione agricola e all'allevamento, mentre, allo stato, non risultano disciplinate le attività di bonifica delle aree che, secondo gli strumenti di pianificazione urbanistica, risultano avere destinazione agricola ma che non sono effettivamente utilizzate per la produzione agricola e l'allevamento. Allo stesso modo, non risultano attualmente disciplinate in modo espresso le modalità di bonifica dei contaminanti non previsti nelle tabelle del DM 46 del 2019, né le ipotesi di contaminazione dei suoli profondi (ossia, dei suoli con profondità superiore ad un metro). Ciò determina, sostanzialmente, uno stallo nel recupero dei suoli con destinazione urbanistica agricola.

La **lettera b)** e la **lettera f)** recano le modifiche agli artt. 242 e 248 funzionali a dare certezza ai tempi di esecuzione delle bonifiche, nonché ad agevolare le attività necessarie alla certificazione di avvenuta bonifica, spesso incagliate per ragione interpretative delle norme. Si propone, pertanto, di indicare nel provvedimento di approvazione del progetto di bonifica anche le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di avvenuta bonifica di cui all'art. 248, comma 2. Parallelamente è previsto che gli organi deputati al controllo delle attività di bonifica (Provincia ed ARPA) verifichino il rispetto del cronoprogramma approvato insieme al progetto di bonifica. Sul versante della certificazione di avvenuta bonifica, si propone la soppressione del terzo e quarto periodo del comma 13 dell'art. 242, per ricondurre ad un unico articolo (l'art. 248) la certificazione di avvenuta bonifica, evitando così una possibile antinomia tra norme. Il comma 13, per esempio, prevede una "delibera di adozione" in realtà non prevista da alcuna norma e, dunque, inattuabile. Le modifiche al comma 2 dell'art. 248 rafforzano i poteri sostitutivi della Regione, nel caso di inerzia della Provincia, introducendo la *previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni* in conformità alla giurisprudenza costituzionale.

Inoltre le modifiche introdotte al punto 2) della lettera b) nonché al punto 3) della lettera f) consentono, come già previsto per i SIN dal comma 4 quater dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di applicare anche nei siti regionali la certificazione di avvenuta bonifica per suolo, sottosuolo e materiali di riporto una volta raggiunti gli obiettivi di bonifica, in modo da garantire la semplificazione delle procedure sull'intero territorio nazionale.

Conseguentemente, al punto 4) della lettera h) si abroga il comma 4-quater dell'articolo 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 in quanto riferito ai soli SIN; tale previsione non si rende più necessaria in ragione del rinvio operato dal comma 4 dell'articolo 252 alle procedure dell'articolo 242 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Le modifiche all'art. 242-ter di cui alla **lettera c)** sono volte ad introdurre tra gli interventi ed opere che possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica anche *i progetti del Piano Nazionale di ripresa e resilienza*. In tal modo, nel rispetto delle procedure già previste dalla norma, i siti non ancora bonificati possono essere immediatamente utilizzati per la realizzazione dei progetti del PNRR. La lettera b) chiarisce, prevenendo eventuali contenziosi e stalli procedimentali, che anche le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, sono soggetti alla disciplina dell'articolo in esame, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'art. 242, in linea a quanto previsto dall'art. 25 del D.P.R. 120/2017. Il comma 4-bis, sempre nell'ottica di rendere immediatamente fruibili i suoli per nuovi investimenti, estende alle procedure di bonifica quanto già previsto dal Regolamento sulle terre e rocce da scavo per l'individuazione del fondo naturale. In tal modo si consente lo "svincolo" di aree in realtà non contaminate ma caratterizzate dalla presenza naturale di determinati elementi (es. Arsenico).

Le modifiche proposte alla **lettera d)** concernono la gestione delle acque emunte di cui all'art. 243. L'attuale formulazione della norma è foriera di dubbi interpretativi, ostacolando la speditezza delle istruttorie e la celere applicazione della disciplina. Viene precisato, pertanto, che il trattamento delle acque emunte - previsto dalla norma per garantire la riduzione della contaminazione in massa dei contaminanti (comma 6) - deve effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito. Inoltre, al fine di accelerare le attività di messa in sicurezza della falda, viene previsto che *i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico siano dimezzati*.

Le proposte di modifica dell'articolo 245 di cui alla **lettera e)** sono volte ad incentivare le procedure di caratterizzazione da parte dei soggetti non responsabili della contaminazione, in particolare, introducendo tempi certi per l'individuazione del responsabile della contaminazione da parte della Provincia. In tal modo si fornisce al soggetto interessato non responsabile della contaminazione (che ha avviato volontariamente le procedure di bonifica) lo strumento per agire in via di rivalsa nei confronti del responsabile della contaminazione. Sul versante dell'Autorità competente all'individuazione del responsabile della contaminazione, viene agevolato il compito della Provincia in quanto viene previsto che potrà concludere il procedimento - in tempi certi - utilizzando le risultanze della caratterizzazione eseguita dal soggetto non responsabile della contaminazione.

La modifica all'articolo 250 apportata dalla **lettera g)** è finalizzata a consentire ai soggetti beneficiari e/o attuatori di interventi in materia di bonifiche, finanziati con risorse pubbliche (risorse ordinarie, FSC, PNRR), di avvalersi della società in house del MITE, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 5 della delibera CIPE del 1° agosto 2019, n. 64, recante "Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016." e dalla successiva Delibera n. 57/2020 recante "Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64". In forza di tale previsione, i soggetti beneficiari/attuatori degli interventi individuati in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica potranno beneficiare di un utilissimo strumento per procedere ad una più rapida attuazione degli interventi di bonifica.

Le proposte di modifica dell'articolo 252 di cui alla **lettera h)** sono volte ad accelerare e semplificare le procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale.

Il n. 1) è volto a colmare un vuoto normativo in ordine alla bonifica delle aree marine incluse nei siti di interesse nazionale, che ostacola la conclusione dei procedimenti ed è foriero di azioni giudiziarie.

Posto che in linea tecnica è pacifico che non sia applicabile ai sedimenti marini l'analisi di rischio sito specifica ai sensi dell'allegato 1 al titolo V, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tale motivo si rende necessario demandare ad un apposito decreto del MITE, su proposta di ISPRA, l'individuazione dei valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione.

Gli strumenti di semplificazione sono previsti ai numeri 2), 3), 9) e parte del numero 10).

Si propone (n. 2) di aggiornare la denominazione del ministero che deve rendere il parere a quella attuale (Ministero dello sviluppo economico).

Il n. 3) semplifica il procedimento di approvazione del piano della caratterizzazione. A legislazione vigente il piano di caratterizzazione è soggetto ad approvazione preventiva del MITE; si propone di assoggettare il piano di caratterizzazione ad una comunicazione legittimante nel rispetto delle norme tecniche adottate con decreto del MITE.

L'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative è attualmente assoggettata ad autorizzazione del MITE ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242,



comma 7, e 252, comma 4. In un'ottica di semplificazione procedimentale delle procedure di bonifica dei SIN, si propone di sottoporre a valutazione di SNPA e ISS solo i rischi di natura ambientale e sanitaria connessi a tale applicazione (n. 9).

Con riferimento al punto n. 5), si tratta di una modifica puntuale del comma 5 dell'art. 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di rafforzare la capacità operativa del Ministero della transizione ecologica introducendo un modello di raccordo tra i soggetti di cui il Ministero si avvale. In tal modo si introduce espressamente la possibilità per il Ministero di avvalersi congiuntamente di più Enti specialistici, ciascuno in base alla specifica competenza; inoltre, al fine razionalizzare le competenze dei Soggetti specialistici individuati, si prevede di affidare il coordinamento delle attività ad unico Soggetto.

I numeri 6), 7) e in parte 10) hanno lo scopo di semplificare e accelerare le istruttorie tecnico-amministrative delle procedure di bonifica.

Ai sensi del vigente art. 252, mentre l'approvazione del progetto *sostituisce* tutti gli atti di assenso (comma 6), se il progetto è assoggettato a valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica *comprende* anche tale valutazione (comma 7). Al fine di eliminare dubbi interpretativi e facilitare l'istruttoria, si propone (n. 6) di allineare i due commi in modo tale che risulti chiaro che l'approvazione del progetto di bonifica sia un provvedimento unico che ricomprenda tutti gli atti di assenso da acquisire attraverso il modulo della conferenza di servizi decisa disciplinata dall'art. 14, comma 2, e seguenti della legge 241/1990. A tal fine viene proposto di prevedere che il proponente debba allegare all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente (n. 7). Per le medesime finalità di semplificazione dell'azione amministrativa è previsto (n. 10), inoltre, che con decreto del Mite sono adottati i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 ed i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

Il n. 8) sopprime il comma 8 (autorizzazione provvisoria del Ministro all'avvio dei lavori) in quanto, da una parte, si tratta di una norma inapplicata e, dall'altra, nella parte in cui sembra legittimare l'avvio dei lavori anche in assenza della valutazione di impatto ambientale, si pone in contrasto con la pertinente direttiva eurounitaria.

Le modifiche all'articolo 252-bis di cui alla **lettera i)** sono volte a semplificare l'azione amministrativa, allineando le modalità di approvazione dei progetti integrati, previsti nell'ambito degli accordi di programma per la riconversione industriale di aree ricomprese nei SIN, alle modalità di approvazione previste dall'articolo 252. A legislazione vigente, i commi 8 e 9 sembrano prevedere, infatti, una particolare conferenza di servizi di difficile applicazione, comunque non più giustificata in seguito alla riforma della conferenza di servizi introdotta dal decreto legislativo n. 127 del 2016.

**Art. 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)**

La lettera a), introduce, il comma 5-bis all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante la disciplina della piattaforma digitale con le quali le pubbliche amministrazioni possono notificare i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). Con tale intervento si prevede, per garantire una migliore *user experience* del sistema di notifica, anche per i destinatari già in possesso di un domicilio digitale che comunicano, al gestore della piattaforma, un indirizzo *email* non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale, un avviso di cortesia, in modalità informatica, reso disponibile anche

tramite l'App IO. Tale avviso è altresì introdotto, al comma 6, in aggiunta a quello spedito a mezzo raccomandata, nelle ipotesi in cui non sia possibile notificare l'atto al destinatario, titolare di un domicilio digitale, a causa della saturazione della casella di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (lettera b). Alla lettera c), anche al fine di ridurre le spese di notificazione poste a carico dei destinatari, si prevede che la notifica, ai destinatari privi di un domicilio digitale, dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, di cui all'articolo 26, comma 2, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avvenga mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento in luogo della notificazione a mezzo della posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. Tale modalità di notifica, già contemplata dall'articolo 14 della citata legge n. 890 del 1982, può essere adottata per gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati al contribuente ovvero in tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. È in grado, inoltre, di garantire un adeguato livello di conoscibilità in linea con la consolidata giurisprudenza in materia (Corte Cost., ord., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost. 23 luglio 2018, n. 175; Cass., ord., 28.05.2020, n. 10131). Con la stessa lettera c), si precisa che il citato avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo deve essere notificato in busta chiusa per garantire la riservatezza del destinatario. Si introduce, infine, una specifica disciplina per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario al momento della notifica con una delle modalità di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 prevedendo, in particolare, che nel caso in cui all'indirizzo indicato non sia possibile recapitare l'avviso di ricevimento per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato l'avviso, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Si chiarisce, inoltre, che l'operatore postale deve procedere alla verbalizzazione degli accertamenti svolti e del relativo esito con successiva comunicazione al gestore della piattaforma con le modalità definite, in ragione della modifica introdotta dalla lettera e), numero 3, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 15. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia al nuovo, diverso, indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione. In assenza di un nuovo, diverso, indirizzo, il gestore della piattaforma deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. In tal caso, la notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Infine, nell'eventuale ipotesi di mancata conoscenza effettiva della notifica da parte del destinatario per causa a lui non imputabile, si prevede la possibilità per lo stesso destinatario di essere rimesso in termini.

Con le lettere d), e), numeri 1 e 2, f), sono state apportate modifiche di coordinamento necessarie.

Il secondo comma interviene sull'articolo 3-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 85 (CAD), attribuendo alle Linee guida ivi previste il compito di definire anche le modalità di elezione del domicilio digitale speciale di cui al comma 4-quinquies, così consentendo stabilmente al cittadino di eleggere un domicilio digitale per le comunicazioni della PA in relazione a determinati atti o affari. Con il comma 2, lettera a), n. 2), si modifica l'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, prevedendo che - allorquando saranno introdotte modalità di comunicazione della P.A. esclusivamente digitali - sarà anche garantita al cittadino l'attribuzione di un domicilio digitale. Tale intervento mira a rendere effettivo il diritto di tutti a usare gli strumenti del CAD per rapportarsi alla pubblica amministrazione in



modo semplice, efficace ed economico, fatta salva la necessità, già prevista dal citato articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale.

Il comma 2, lettera a), n. 3), interviene sul comma 4-bis dell'articolo 3-bis recante disposizioni in materia di comunicazioni con i soggetti che non hanno accesso al domicilio digitale, per la sua assenza o per il suo mancato funzionamento. In particolare, laddove sia necessario procedere alla produzione di una copia analogica di un documento informatico sottoscritto digitalmente, oltre alla possibilità di sottoscrivere tale copia con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si consente l'utilizzo del contrassegno a stampa cui all'articolo 23, comma 2-bis.

La modifica di cui al comma 2, lettera a), n. 4), ha l'obiettivo di chiarire al cittadino, al momento della ricezione della copia analogica, che la stessa è stata estratta da un corrispondente documento nativo informatico disponibile presso l'amministrazione che lo ha predisposto.

Il comma 2, lettera a), n. 5, interviene sull'articolo 3-bis, comma 4-ter, del CAD con modifiche di coordinamento necessarie. In particolare, fatte salve le ipotesi in cui il documento della pubblica amministrazione rappresenti una certificazione da utilizzare nei rapporti tra privati, alle copie analogiche sottoscritte con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39, si riconducono gli stessi effetti previsti dall'articolo 23, comma 2-bis, del CAD per le copie analogiche di documenti informatici a cui è apposto a stampa un contrassegno idoneo a sostituire la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

Il comma 2, lettera a), n. 6), estende la possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari rispetto all'attuale previsione normativa che consente di esercitare tale facoltà solo fino all'adozione delle Linee guida in materia e alla realizzazione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese.

Con l'intervento proposto al comma 2, lettera b), si rende costante l'obbligo di AgID di aggiornare e trasferire in ANPR, a partire dal suo completamento, i domicili digitali delle persone fisiche che sono contenuti nel menzionato indice attraverso cui è gestito l'intero ciclo di vita del domicilio. Tale previsione, pertanto, garantisce il progressivo allineamento delle due banche dati e, quindi, il tempestivo aggiornamento dell'ANPR.

Il comma 2, lettera c), introduce nel CAD dell'articolo 64-ter istituendo il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 1). La norma risponde all'esigenza, prevista anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di prevedere un meccanismo con cui consentire a chiunque di delegare l'accesso a servizi digitali e analogici, con i limiti indicati nella stessa delega, ad un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo (comma 2). I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD sono tenuti ad accreditarsi al Sistema di Gestione delle Deleghe (comma 4). La delega digitale è ricondotta all'attributo qualificato "delega" con cui è rappresentata informaticamente la volontà del delegante di conferire un potere di rappresentanza al delegato, limitatamente ad uno o più servizi con eventuali ulteriori condizioni d'uso (es. validità temporale). La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio (comma 2). Il comma 3, inoltre, chiarisce che a seguito dell'acquisizione della delega al Sistema di Gestione Deleghe, è generato un attributo

qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. L'attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti anche per ciò che concerne la nomina a responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (comma 5).

La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD nel caso in cui la delega è acquisita per il tramite del canale fisico (comma 6).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe, le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Restano ferme, in ogni caso, le specifiche disposizioni in materia di attributi qualificati già dettate dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 64, comma 2-sexies del CAD.

Il comma 2, lettera d), infine, interviene sull'articolo 65, comma 1, lettera c-bis) del CAD prevedendo che la trasmissione di un'istanza o di una dichiarazione, da parte di un cittadino tramite il proprio domicilio digitale, costituisce elezione di domicilio digitale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del CAD per gli atti e le dichiarazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione.

#### **Art. 39 (Semplificazione di dati pubblici)**

La disposizione, novellando in parte l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), prevede misure di semplificazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), rivolte sia ai Comuni che ai cittadini e alle imprese. In particolare, con la modifica proposta alla lettera a) si assicura l'integrazione dei registri di stato civile in ANPR e la loro fruizione da parte dei Comuni.

La lettera b) inserisce all'articolo 62 il comma 2-ter relativo all'integrazione delle liste elettorali comunali, con dati eventualmente suddivisi per sezione elettorale, in ANPR consentendo, tra l'altro, il controllo immediato dell'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni o in tutti i casi in cui tale requisito è rilevante.

Con la lettera c) si introduce l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, a beneficio dei cittadini che, in tal modo, potranno ottenere gratuitamente un importante servizio *on line*. Inoltre, viene introdotta quale ulteriore modalità di fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti che ne hanno diritto, l'utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del CAD.

La lettera d), infine, sostituisce integralmente il comma 6-bis dell'articolo 62 del CAD, richiamato anche dai commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che l'aggiornamento dei servizi resi



disponibili dell'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi, ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR venga garantito mediante l'adozione di più decreti del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il secondo comma mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro. Attribuisce, inoltre, la disciplina relativa alla fruizione del patrimonio informativo alle linee guida di AgID rafforzando anche il ruolo della Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei dati pubblici, per finalità istituzionali, da parte di tutti i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Il particolare, al comma 2, lettera a), n. 1, con l'obiettivo di semplificare le procedure tese a garantire l'interoperabilità dei dati, è soppresso il riferimento alla sottoscrizione di accordi quadro quale modalità di accesso e fruizione dei dati. Conseguentemente, al comma 2, lettera a), n. 3 e alla lettera b), n. 1) sono state apportate modifiche di coordinamento. Con la stessa lettera b), n. 1, si chiarisce definitivamente la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 50 del CAD mediante la PDND, che sarà quindi lo strumento che consentirà l'attuazione del principio di interoperabilità sancito nella suddetta disposizione. La lettera a), n. 2 del comma 2, in linea con quanto già previsto dall'articolo 50-ter, comma 6 del CAD, introduce una disposizione che, a tutela delle amministrazioni titolari dei dati, pone in capo alle amministrazioni che ricevono e trattano i dati la qualità di titolari autonomi del trattamento con conseguenti responsabilità.

La novella interviene anche sull'articolo 50-ter del CAD con diverse modifiche a garanzia di una maggiore organicità tra le previsioni in materia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico. In particolare, con il comma 2, lettera b), n. 2, si è esteso, in fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Con la lettera b), n. 3) del comma 2, si prevede espressamente che le linee guida in materia di standard tecnologici e criteri di sicurezza, di accessibilità e di interoperabilità della PDND e del processo di accreditamento e fruizione delle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), adottate da AgID sentito il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, devono rispettare limiti e condizioni di accesso necessari a garantire il corretto trattamento dei dati personali.

Il comma 2, lettera b), n. 4), inserisce nell'articolo 50-ter del CAD il comma 2-bis. Tale previsione stabilisce che il termine a decorrere dal quale sorge l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico di accreditarsi alla PDND, sviluppare le API e rendere disponibili le proprie base dati è fissato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, all'esito dei test e delle prove tecniche di corretto funzionamento della predetta piattaforma.

L'intervento proposto al comma 2, lettera c), modifica l'elenco delle basi dati di interesse nazionale individuate al comma 3-ter dell'articolo 60. In particolare, sono state aggiunte l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), l'anagrafe nazionale dei numeri civici e strade urbane (ANNCSU) nonché l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater del CAD. Con la modifica proposta al comma 2, lettera d) si chiarisce che AgID, tenuto conto delle esigenze

delle pubbliche amministrazioni e degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari, può aggiornare l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale.

I commi 3, 4 e 5 contengono disposizioni di coordinamento e transitorie. In particolare, al fine di garantire il necessario coordinamento con le previsioni di cui all'articolo 50 e 50-ter del CAD, si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 445, sopprimendo la parte dell'articolo 43, comma 2, relativa all'obbligo di apposita autorizzazione per l'accesso agli archivi dell'amministrazione che detiene i dati oggetto di verifica.

**Art. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)**

L'intervento normativo proposto con l'articolo 40 è volto a semplificare, contingentare e ridurre i termini complessivi attualmente previsti dalle procedure di segnalazione e autorizzazione di cui agli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche per i procedimenti autorizzatori ivi previsti e necessari alla realizzazione di infrastrutture di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche).

In particolare, l'intervento, nel suo complesso, intende chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, soggetto alla conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorquando l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali. Si chiarisce altresì che vige il meccanismo di silenzio assenso per l'acquisizione degli assensi nell'ambito della conferenza ad eccezione dei casi in cui è intervenuto un parere negativo dell'ARPA o un tempestivo dissenso, adeguatamente motivato, da parte di una delle amministrazioni titolari di interessi c.d. sensibili. Si dimezzano altresì i termini finali di conclusione dei procedimenti, portandoli da 180 a 90 giorni.

Si inseriscono due previsioni speciali: una che prevede che l'operatore dia notizia della presentazione dell'istanza, a fini meramente conoscitivi, a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (che potranno avere così contezza del *dies a quo* del procedimento a fini di conoscerne anche il termine finale); l'altra che prevede che l'amministrazione procedente, al formarsi del silenzio assenso, ne dia immediata comunicazione all'operatore entro 7 giorni, scaduti i quali l'operatore può procedere sulla base di una autocertificazione. Ciò, a fini di certezza.

La modifica normativa risponde alla necessità di dettare una disciplina semplificata e più rapida per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire la copertura delle reti e dei servizi di comunicazione e connettività su tutto il territorio nazionale. La copertura FTTH, fibra fino a casa, infatti, raggiunge poco meno del 34 per cento delle famiglie italiane. Il problema non riguarda solo l'infrastrutturazione, ma anche il tasso di adozione dei servizi dati di accesso a Internet: nel 2020 risultano esserci 10 milioni di famiglie italiane (il 39 per cento del totale) che non hanno attivato offerte di accesso ad Internet su rete fissa e oltre 5,5 milioni di famiglie (il 21 per cento del totale) che usufruiscono di servizi Internet su rete fissa ma con velocità inferiore ai 30 megabit per secondo. In totale, si tratta di circa 16 milioni di famiglie (il 60 per cento del totale) che non usufruiscono di servizi Internet su rete fissa o non hanno una connessione fissa a banda ultra larga.

Pertanto, anche a fini di sviluppo e coesione sociale nonché di abbattimento dei divari digitali e degli ostacoli per il pieno sviluppo delle persone, delle imprese e dei saperi, al primo comma si riducono da sei mesi a novanta giorni i termini complessivi previsti dall'articolo 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche per le decisioni delle autorità competenti alla



gestione del suolo pubblico, sulle domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture per reti pubbliche o private ad operatori autorizzati.

Al secondo comma si interviene sulla semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, previsti all'articolo 87 del richiamato Codice. Si prevede in proposito che l'istanza presentata ha valenza di domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento. Si prevede che l'amministrazione procedente convochi una conferenza di servizi decisoria, che deve assumere le proprie decisioni entro il termine massimo perentorio di novanta giorni e si prevede inoltre il termine massimo di 12 mesi, a pena di decadenza dall'autorizzazione, per la realizzazione delle attività autorizzate, anche a seguito di silenzio assenso.

Si chiarisce anche che, a fini di equilibrata tutela di tutti gli interessi sensibili e qualificati coinvolti, nelle ipotesi di motivato dissenso espresso nella conferenza di servizi dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute o del patrimonio storico-artistico, queste ultime possono ricorrere all'opposizione qualificata prevista dall'articolo 14-quinquies della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990, così garantendo il miglior bilanciamento e la migliore composizione di tutti i principi e valori costituzionali, mantenendo intatto il termine originariamente previsto.

Il terzo comma interviene sull'articolata disciplina del procedimento amministrativo previsto dall'attuale articolo 88 del Codice per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica che presuppongono la realizzazione di opere civili o, comunque opere di scavo e occupazione di suolo pubblico. Per tali procedimenti, in disparte i casi in cui non via siano più amministrazioni coinvolte (caso che rimane disciplinato dalla disciplina vigente), si opera una semplificazione analoga a quella prevista per i procedimenti ex art. 87, con i dovuti aggiustamenti.

Con il quarto comma, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata, se tecnicamente fattibile per l'operatore, con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per gli interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

Il comma 5, infine, è relativo agli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Questi ultimi sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché gli stessi interventi comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di

sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

**Art. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)**

L'articolo 41, al comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) si inserisce l'articolo 18-bis rubricato violazione degli obblighi di transizione digitale. Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. La violazione dell'obbligo di messa a disposizione di documenti e informazioni è punita con una specifica sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3).

Fermo restando quanto previsto agli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies del CAD e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare (comma 4).

La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AgID comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate da AgID. I proventi delle sanzioni vengono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio



2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5).

Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AgID, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6). Le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni sono disciplinate dall'AgID con proprio regolamento (comma 7).

Il comma 2, lettera a), attribuisce al regolamento previsto dal comma 4 dell'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 221, il compito di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni previste per il consolidamento e la razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese. La lettera b) del comma 2, infine, introduce, nello stesso articolo 33-septies, il comma 4-quinquies che disciplina il trattamento sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 33-septies.

Il comma 3, infine, introduce una necessaria modifica di coordinamento intervenendo sui poteri del difensore civico.

La previsione, nel suo complesso, si inserisce nell'azione di indirizzo e coordinamento che l'articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge n. 400 del 1988 attribuisce in materia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 - piano che, con riguardo ad uno dei pilastri dedicato alla transizione digitale, pone l'interoperabilità, il cloud first, l'erogazione di servizi in rete e la transizione digitale della pubblica amministrazione - tra i progetti più importanti - nonché di consentire il pieno coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r), Cost.) e contribuire così, nella materia, alla determinazione del livello essenziale delle prestazioni (Corte cost. 251/2016).

#### ***Art. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)***

La certificazione verde COVID-19 (già Digital Green Certificate - DGC) è contemplata da una proposta di Regolamento Europeo del 17 marzo 2021 - la cui approvazione è prevista nel mese di giugno 2021 - come strumento flessibile, per favorire la libera circolazione fra gli Stati Membri, attraverso una costante rivalutazione del livello di rischio di diffusione del contagio, in relazione agli effetti dell'immunizzazione derivanti dalla vaccinazione e dall'accertata avvenuta guarigione, nonché in relazione agli esiti di un test (molecolare e/o antigenico) attendibile.

Per l'attuazione della suddetta proposta di Regolamento europeo, è necessario realizzare una Piattaforma nazionale (PN-DGC) per l'emissione, la distribuzione e la validazione della

certificazione verde COVID-19, a livello centrale e in modo da garantire la prevista interoperabilità europea.

In definitiva, per *piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC)* si intende il sistema informativo nazionale per l'emissione, il rilascio e la verifica di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

Con la disposizione si specifica che la piattaforma in questione è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, da Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa società per conto del Ministero della salute.

Si chiarisce, contestualmente, che il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

La previsione normativa si rende necessaria e urgente, per garantire l'operatività dello strumento delle certificazioni COVID-19, anche in considerazione di quanto rilevato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde COVID-19 del 23 aprile 2021. In particolare, al paragrafo 5 del menzionato provvedimento, con riferimento al disposto dell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, l'Autorità ha rilevato che *"il decreto legge non individua l'Ente presso il quale sarà istituita la predetta piattaforma e non specifica la connessa titolarità dei trattamenti dei dati personali effettuati attraverso tale sistema informativo"*.

Al comma 2, si prevede uno strumento di semplificazione per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, stabilendo che le stesse saranno rese disponibili all'interessato, oltreché tramite l'inserimento del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e mediante l'accesso - tramite autenticazione - al portale della piattaforma nazionale-DGC, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il comma 3 introduce una misura fondamentale per evitare che la richiesta delle certificazioni si concretizzi in una discriminazione per le persone in *digital divide*, che non dispongono dell'identità digitale (SPID e/o CIE). Si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. A tali fini, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avverrà, per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto legge n. 52 del 2021, e, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2018, n. 257, per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 4 autorizza, infine, la spesa per l'invio dei messaggi di telefonia mobile con i quali si recapiteranno i codici di cui al comma 3.

**Art. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)**



La disposizione reca misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche per l'attuazione degli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché di quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa avvalersi di Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

**Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)**

La disposizione in esame, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento "ad hoc" per una serie predeterminata di opere che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti e dal decreto – legge n. 59 del 2021.

In particolare, al **comma 1**, viene definito l'ambito oggettivo della medesima disposizione, statuendo che la **procedura speciale** ivi contemplata si applichi esclusivamente alle **opere contenute** nell'elenco riportato all'**Allegato B** al presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Dal **comma 1** inizia a declinarsi la nuova disciplina, prevedendo, in primo luogo, che la stazione appaltante trasmetta il progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere, ove richiesto, ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del decreto legge in esame che ha limitato, per gli interventi finanziati a valere

sul fondo PNRR o su fondo complementare di cui all'articolo 1, del decreto-legge n.59 del 2021, l'espressione del parere del Consiglio Superiore ai progetti di fattibilità tecnico-economica o definitiva di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. Ricevuto il progetto e al fine di consentire nell'immediato una macrovalutazione sotto il profilo dell'idoneità tecnica, onde evitare di promuovere una conferenza di servizi su progetti palesemente inidonei, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 47 verifica, entro quindici giorni, l'esistenza di evidenti errori o incompletezze sostanziali, anche avuto riguardo agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, stante la presenza di qualificati esperti di tali profili all'interno del Comitato medesimo. In caso di errori o incompletezze tali da non consentire l'espressione del parere, il progetto è restituito subito alla stazione appaltante con l'indicazione degli errori riscontrati e delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche ed alle integrazioni richieste dal Comitato speciale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il termine per l'espressione del parere è fissato in trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero, in caso di richiesta di modifiche, in venti dalla ricezione del progetto modificato secondo le indicazioni fornite dal Comitato. Decorso tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

I **commi 2 e 3** disciplinano l'iter procedimentale relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico ed alla VIA, i cui esiti dovranno essere acquisiti nel corso della conferenza di servizi.

Nel primo caso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero contestualmente alla ritrasmissione al citato Consiglio nei casi in cui si rendessero necessarie modifiche o integrazioni. Ciò al fine di consentire un preventivo esame da parte della soprintendenza e di acquisire la conseguente determinazione nell'ambito della conferenza di servizi. In tale caso il termine di sessanta giorni di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Nel caso in cui è richiesta la VIA, invece, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso dalla stazione appaltante, entro i termini sopra previsti, all'autorità competente unitamente alla documentazione acquisita all'esito dello svolgimento del dibattito pubblico. Peraltro, si precisa che, qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 48, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il **comma 4** assegna un termine di quindici giorni alla stazione appaltante per convocare la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in relazione agli interventi di cui all'Allegato B. Tale termine decorre dalla data di trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del medesimo progetto. In caso di restituzione del progetto da parte del Consiglio Superiore, in ragione delle gravi irregolarità o incompletezze rilevate, la trasmissione deve essere contestuale alla ritrasmissione al medesimo Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché gli esiti del dibattito pubblico e le eventuali preliminari osservazioni concernenti la verifica preventiva dell'interesse archeologico e la valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona,



ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione in ordine alla localizzazione dell'opera, ed ha altresì effetto di variante con conseguente obbligo per gli enti locali di provvedere alla messa in atto delle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto ed impossibilità di autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. La variante urbanistica, peraltro, determina *ipso iure* l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La determinazione conclusiva comprende, altresì, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Il **comma 5** prevede, nell'ottica acceleratoria che permea la disposizione in parola, in caso di approvazione non unanime ma sulla base delle posizioni prevalenti ovvero nel caso in cui siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo la procedura delineata al comma 6.

Il **comma 6** reca una procedura radicalmente innovativa sia rispetto alla vigente legge sul procedimento amministrativo sia rispetto all'iter approvativo disciplinato dalla normativa di settore relativa alle diverse fasi autorizzatorie. In particolare, si prevede che entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi il progetto sia trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, opportunamente integrato, in caso di determinazione non assunta all'unanimità, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e di tutte le altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Decorso quindici giorni, il Comitato speciale adotta una motivazione motivata, che deve essere comunicata immediatamente alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico-economica che si rendessero necessarie all'esito delle prescrizioni e dei pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. In caso di determinazione conclusiva della conferenza non unanime assunta sulla base delle posizioni prevalenti, il medesimo Comitato speciale individua le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce la determinazione della conferenza con i medesimi effetti. In relazione alle integrazioni ovvero alle modifiche apportate da parte della Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. Ove non si pervenga ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata ed esclusivamente in presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine dei quindici giorni allo stesso assegnato per l'espressione del parere in tale seconda fase conclusiva, demanda la risoluzione della questione al Consiglio dei ministri. A tal fine lo stesso predispone apposita e dettagliata relazione che trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, al fine di addivenire all'appaltabilità dell'opera e alla sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero entro i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n.59. La deliberazione del Consiglio dei ministri tiene conto, a questo punto e produce gli stessi effetti scaturenti da una decisione assunta dalla conferenza di servizi, secondo quanto previsto dal comma 4. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri possono

partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Stante la peculiarità e l'unicità di tale decisione, si prevede che le stesse sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e pubblicate, per estratto, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro cinque giorni dalla data della loro adozione.

Il **comma 7** prevede che la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.50 del 2016 debba estendersi anche all'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite dal Comitato speciale o dalla Cabina di regia. All'esito della verifica la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

Il **comma 8** pone in capo alla stazione appaltante l'obbligo di indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data della determinazione motivata resa dal Comitato speciale ovvero, in caso di mancato accordo, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del Consiglio dei ministri, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 13.

#### **Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)**

La celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire una ripresa e accelerazione dell'economia italiana, a condizione che sia assicurata garantita una razionale e celere gestione delle stesse. A tal fine, la disposizione prevede, **al comma 1**, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 del presente decreto in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sette dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze, uno, almeno di livello di direttore generale, appartenente al Ministero della difesa;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) quattordici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, con qualifica di Consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al Comitato **possono essere invitati** a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, **studiosi e tecnici** anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.



Il **comma 3** disciplina le **modalità di nomina dei componenti** del Comitato, demandata a un decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la **durata dell'incarico**, che è fissata in tre anni, prorogabili per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che ai componenti del Comitato speciale di cui al comma 1 è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 35.000 euro annui.

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il **comma 4**, istituisce presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Inoltre, nel medesimo comma, si prevede che la struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria della disposizione

#### **Art. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)**

In relazione agli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, la disposizione in esame demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

In relazione agli interventi di cui all'Allegato B al presente decreto, si prevede che il dibattito pubblico abbia durata massima di trenta giorni e che tutti i termini previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018 vengano ridotti della metà. Nei casi in cui debba farsi ricorso alla procedura del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere, di cui all'articolo 45, comma 1 del presente decreto. In caso di restituzione del progetto, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante. In tali ipotesi, termine riprenderà a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni fornite dal Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 45, comma 4 del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto dei termini, la disposizione in parola prevede:

- la predisposizione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, da parte, di un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi

ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico di cui all'articolo 6 del dPCM n. 76 del 2018;

- in caso di inosservanza dei termini procedurali, l'attribuzione di un potere sostitutivo in capo alla predetta Commissione, cui, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lett. a) del dPCM n. 76 del 2018, compete il monitoraggio del corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico;

- in caso di esercizio del potere sostitutivo, in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il riconoscimento ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri a carico del medesimo Ministero.

**Art. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)**

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

Il comma 1 prevede l'ambito applicativo dell'articolo, disponendo che le misure contenute nella disposizione in commento riguardano le procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59.

In particolare, il comma 2 stabilisce che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti), producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ("Le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta").

Il medesimo comma 2 dispone, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo.

Il comma 3 prevede che gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, analogamente a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2006, entro sei mesi dalla conclusione del contratto. Nel caso specifico, considerato che tali operatori economici, a



legislazione vigente, non sono tenuti a redigere tale rapporto, si evidenzia che la disposizione limita tale obbligo per il solo aggiudicatario.

Il comma 4 stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. Il medesimo comma 4, ad esclusione dei casi disciplinati dal successivo comma 7, prevede che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Inoltre, al comma 5, vengono indicate ulteriori misure premiali che determinano l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, ovvero dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Il comma 6 stabilisce che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui al comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo dell'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

Il comma 7 prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'applicazione delle misure previste dal quarto comma o prevedere una percentuale delle nuove assunzioni necessarie, inferiore a quella prevista dal citato comma 4, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Il comma 8 prevede la possibilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri

ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il comma 9 dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

**Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

L’articolo introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.

Al comma 1 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto, nonché dell’articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché delle disposizioni di cui al presente articolo.

Al comma 2 si dispone che, per ogni procedura è nominato, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si rammenta che l’articolo 26, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alla verifica preventiva della progettazione prevede che l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1, del codice dei contratti che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del medesimo decreto legislativo e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- d) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all’articolo 31, comma 9 del codice dei contratti.

Il comma 3 prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all’articolo 63 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all’articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può



compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo PNRR e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici individuate al comma 1 della presente disposizione, il comma 4 prevede che, in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Sempre al fine di introdurre misure di semplificazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il comma 5 prevede che è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si prevede altresì che in relazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

Per le procedure relative ai progetti di cui al comma 1, al comma 6 si prevede che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo di tali metodi e strumenti elettronici, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

Infine, al comma 7, si introducono ulteriori misure di semplificazione procedurale in relazione al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dalla normativa vigente. A tal fine, per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Il medesimo comma 7 prevede che, con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 45 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

**Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)**

La proposta è volta ad apportare delle modifiche all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici in materia di subappalto al fine di risolvere alcune criticità evidenziate dalla Commissione UE con la procedura di infrazione n. 2018/ 2273, in particolare con riferimento alla criticità della disposizione contenuta nell'articolo 105 che pone un limite percentuale al subappalto prestabilito per legge su tutti gli appalti.

Al riguardo, con la modifica al comma 1, lettera a) si stabilisce che, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Di conseguenza viene abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 che prevede l'innalzamento del limite del subappalto dal 30 al 40 per cento fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, alla lettera b), al punto 1) si provvede a modificare il comma 1 del citato articolo 105 al fine di stabilire che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) (modifiche ammesse del contratto), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. Si chiarisce comunque che il subappalto è ammesso secondo le disposizioni previste dall'articolo. Infine, al punto 2), si modifica il comma 14 disponendo che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Tale disposizione si rende necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori anche alla luce della soppressione della previsione che stabilisce un limite percentuale (20 per cento) al ribasso. Tale soppressione si è resa necessaria per risolvere la procedura di infrazione sul punto la quale ritiene l'ordinamento interno non compatibile con le direttive eurounitarie laddove si prevede un limite prestabilito per legge per il ribasso d'asta.

Al comma 2 si prevedono delle ulteriori modifiche al citato articolo 105 che entrano in vigore a partire dal 1° novembre 2021. In particolare, alla lettera a) si sostituisce il terzo periodo del comma 2, dove è previsto il limite percentuale del subappalto, oggetto della citata procedura di infrazione, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle



di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Tali disposizioni si rendono opportune per consentire alle stazioni appaltanti di poter prevedere, previa adeguata motivazione, delle limitazioni al subappalto per casi di particolare rilevanza predeterminate per legge. Si provvede, inoltre, alla lettera b) ad abrogare il comma 5 che prevede delle limitazioni del sub appalto per le opere c.d. *super specialistiche*. Infine, alla lettera c), si interviene sul comma 8 al fine di prevedere che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, a fronte della disposizione vigente la quale stabilisce che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Nel comma 3 si prevede che le amministrazioni competenti devono: 1) assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici, come modificato dal presente decreto-legge; 2) adottare il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 3) adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si tratta del regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con cui sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa.

Al comma 4 si prevede, infine, che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

#### ***Art. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)***

L'articolo 50 reca semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Al comma 2, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi individuati al comma 1, si prevede che, decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, per la consegna dei lavori, per la costituzione del collegio consultivo tecnico, per gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o

l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, eserciti il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. Tale disposizione è finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché al Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

Al comma 3 si prevede che il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede, invece, che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

Il comma 4 introduce il cosiddetto "premio di accelerazione": si stabilisce che la stazione appaltante preveda, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

Il medesimo comma 4, in deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede disposizioni in materia di termini di pagamento e clausole penali, definisce le penali dovute per il ritardato adempimento. Tali penali possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### ***Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)***

Il comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Semplificazioni".

In particolare, alla lettera a), si prevede la modifica dell'articolo 1 del citato decreto – legge, intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.1 che modifica la lettera a) del comma 2). Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2). In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l'affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti



pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).

La lettera b) modifica l'articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, al punto 1) si novella il comma 1, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nel medesimo articolo 2. Inoltre, al punto 2) si provvede ad eliminare, al comma 2, l'erroneo rinvio alle previsioni di cui all'articolo 61 del Codice dei contratti, nonché a prevedere, mediante un'integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

La lettera d) modifica l'articolo 5 del decreto – legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica al fine di prorogarne l'efficacia sino al 30 giugno 2023 (punto 1) nonché di chiarire (punto 2) che, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere b) - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 - e d) -gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti -, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico.

Con la lettera e) si apportano modifiche all'articolo 6 del decreto – legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.

Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c., laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Al punto 4) si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico

onnicomprensivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter.

Al punto 5) si prevede l'inserimento nell'articolo 6 del nuovo comma 8- bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8, comma 1, che prevede che:

- la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata;
- si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;
- si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
- si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.

La lettera g) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi".

La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

Il comma 2 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Al comma 3 si specifica che le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si



applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

**Art. 52- (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)**

L'articolo **interviene sull'articolo 1 del decreto-legge "Sblocca cantieri" n. 32 del 2019.**

In particolare, la **lettera a), numero 1.1**, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune norme del codice dei contratti pubblici.

Il **numero 1.2 della medesima lettera a)**, modifica l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell'articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59. Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.

Il **numero 2)** della medesima lettera a), abroga l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 2019 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.

Il **numero 3)** proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.

Il **numero 4)** modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

**Il numero 5)** modifica il comma 6 prorogando dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.

**Il numero 6)** modifica il comma 7, relativo al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, in deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. La norma fa comunque salve le disposizioni speciali in materia di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta.

**Il numero 7)** modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.

**Il numero 8)** modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.

**Il numero 9)** modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore.

***Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)***

L'articolo consente la semplificazione degli acquisti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Il Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi destinati agli Stati Membri attraverso la Recovery and Resilience Facility sia destinato alla trasformazione digitale. La trasformazione digitale è, pertanto, uno dei pilastri del PNRR, strumento predisposto in attuazione del Next Generation UE per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dalla pandemia di Covid-19. Conseguentemente, si appalesano di stringente necessità e urgenza gli acquisti di beni e servizi ICT, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR e strumentali rispetto ai predetti progetti, beni e servizi che supportano le funzioni e i servizi essenziali dello Stato e che, peraltro, sono soggetti a particolare obsolescenza. In particolare, la specifica misura consistente nell'innovazione dell'impianto normativo per velocizzare gli appalti ICT, con specifico riferimento a quelli strumentali al PNRR, è stata inserita nell'ambito dello stesso PNRR, all'interno della Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.", tra le riforme 1.1.

Per consentire l'effettuazione dei predetti acquisti in modo rapido ed efficace, si prevede la massima semplificazione delle relative procedure. Al comma 1, si prevede il ricorso al solo affidamento diretto per tutti gli appalti fino al raggiungimento della soglia comunitaria; in relazione agli appalti sopra soglia invece, si prevede il ricorso alla procedura di cui



dall'articolo 48, comma 3 per gli affidamenti la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026. Il ricorso a tale procedura è ammesso anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento. Al successivo comma 2, si prevede, inoltre, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le predette amministrazioni possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti, riprendendo quanto era stato già previsto al riguardo dall'art. 75 del decreto-legge n. 18 del 2020, facendo tuttavia salvi gli obblighi eurounitari di *stand still*. Per le verifiche antimafia, invece, si procede ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020. Per ovviare alle conseguenze derivanti dall'immediata stipula del contratto, effettuata prima dell'espletamento della verifica sul possesso dei requisiti, si prevede che il contratto sia stipulato sotto condizione risolutiva.

Ai commi 3 e 4, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti della Missione 1, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, si attribuisce il potere di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo guidare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

**Il comma 5** reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La lettera a) novella in più parti l'articolo 29. In particolare, al punto 1) si modifica il comma 1, primo periodo ampliando l'ambito di operatività degli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche alla fase dell'esecuzione. Al punto 2, si modifica il comma 2 che prevedeva che gli atti di cui al comma 1 dovessero essere pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. Il nuovo comma 2 prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse. L'Anac garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, e, ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il punto 3) integra il comma 3 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici e che le stesse operano, in particolare, in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti. Si precisa, infatti, che tale interazione operi anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici.

Il punto 4) modifica il comma 4 al fine di affermare l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, come modificata dal punto 2) della presente lettera. Il punto 5) modifica il comma 4-bis nella parte in cui prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condividessero un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Stabiliva, inoltre, che per le opere pubbliche il protocollo deve basarsi su quanto previsto dal decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 229 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti. Il comma 4-bis riformulato, invece, afferma il principio secondo cui l'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'Anac, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. Si conferma la previsione, contenuta nella vigente formulazione, secondo cui l'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

La lettera b) modifica l'articolo 36, comma 6-bis, al fine di rendere coerente la previsione per le verifiche per il sottosoglia alle modifiche introdotte all'articolo 81, di cui alla lettera c), punti 1), 2) e 3).

Con la lettera c) si prevede che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, i lavori della commissione giudicatrice devono essere svolti di regola a distanza con procedure telematiche idonee a salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni.

Alla lettera d) si modifica l'articolo 81, al fine di consentire il contenimento della spesa e di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle stazioni appaltanti, velocizzando le operazioni di verifica e controllo dei requisiti.

In particolare, il punto 1) reca la nuova denominazione della banca dati, in Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il punto 2) sostituisce il comma 2) statuendo che l'Anac individua, con proprio provvedimento, sentiti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'Anac, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. Il punto 3) interviene sul comma 3) che demanda al provvedimento di cui al comma 2) come modificato al punto 1), anziché ad un decreto, le modalità di attuazione del comma 3). Inoltre, si sopprime l'inciso che subordinava le segnalazioni dell'Anac alla preventiva informativa da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il punto 4) riscrive il comma 4) che, nella nuova formulazione, prevede che, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati necessari alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione SOA di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83



che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. Il punto 5 inserisce un nuovo comma (il 4-bis) al fine di prevedere che le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità con i sistemi telematici secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'Anac, inoltre, garantisce, l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Si prevede, infine, che fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'Anac può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.

La lettera e) interviene sul comma 7 dell'articolo 85 con una modifica di coordinamento necessaria.

La lettera f) sopprime il quarto periodo dell'articolo 213, comma 8, che prevedeva modalità di interscambio tra Anac e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle informazioni finalizzate a garantire la prevenzione della corruzione, evitando, al contempo, sovrapposizioni di competenze e ottimizzazione nell'utilizzo dei dati. Ciò in conseguenza della rivisitazione dell'articolo 81, in ragione delle modifiche di cui alla lettera d).

La lettera g) interviene sul comma 13 dell'articolo 216 con una modifica di coordinamento necessaria.

Il comma 6 abroga i commi 610, 611, 612 e 613 della legge 27 dicembre 2019, n. 160

***Art. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)***

Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a rendere omogenee le procedure di rilascio della certificazione antimafia, previste per il sisma Abruzzo 2009, con il sistema vigente per il post terremoto del 2016, prevedendo un riallineamento tra le procedure stesse, semplificandole ed accelerandole con benefici rilevanti per l'economia del territorio interessato

La procedura semplificata produce effetti propulsivi sui diversi settori economici interessati alla ricostruzione, in un periodo di crisi dovuta anche all'epidemia da Coronavirus in atto, rendendo più celeri le attività di ricostruzione nel settore pubblico, con riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi connessi alle correlate procedure e con risparmi di tempi e di spesa per le imprese, nel rispetto della normativa antimafia, nella ricostruzione di infrastrutture e di opere pubbliche, danneggiate dal sisma di oltre 11 anni fa.

In concreto si rende più agevole e immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati dall'esecutore degli interventi su opere pubbliche, prevedendo l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, incluso l'utilizzo dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, ivi prevista.

La normativa speciale adottata per la ricostruzione post sisma 2016 prevede che i controlli antimafia avvengano prima dell'aggiudicazione dei contratti pubblici consentendo di lavorare nell'area del c.d. "cratere sismico" soltanto alle imprese che abbiano favorevolmente

superato tale vaglio e siano state iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori, gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con evidenti riflessi sulla semplificazione e sul risparmio in termini di tempi e di costi, con benefici rilevanti per i cittadini e le imprese interessate.

Il rilascio delle informazioni antimafia per l'iscrizione nella citata Anagrafe si svolge secondo un procedimento – interamente informatizzato a partire dalla compilazione della istanza da parte dell'operatore economico - articolato in due fasi: la prima, finalizzata al rilascio di una liberatoria provvisoria; la seconda volta all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento, che si conclude nel termine di 15 giorni dall'avvio dell'istruttoria. Al termine, la citata Struttura provvede al rilascio dell'informazione speditiva antimafia e all'iscrizione provvisoria in Anagrafe.

Il sistema così congegnato ha fornito buona prova della sua efficienza sia in termini di celerità delle procedure che di pervasività dell'azione di controllo, tanto da essere stato esteso ai lavori di ricostruzione privata post sisma Aquila 2009, con la creazione di una sezione speciale dell'Anagrafe antimafia (sempre gestita dalla Struttura di Missione) istituita dall'articolo 2-bis, comma 33, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Le disposizioni che disciplinano la citata Anagrafe antimafia degli esecutori, inoltre, si applicano, a seguito del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, anche agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia (eventi sismici agosto del 2017), nonché, a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nell'ambito delle attività relative agli eventi sismici che hanno colpito Catania e Campobasso nel 2018.

Al fine di rendere omogenea la procedura in esame a quelle innanzi riportate, con il comma 1 viene disposta la semplificazione della normativa vigente, risalente al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge n.24 giugno 2009, n. 77, uniformando le procedure in essere, procedendo, conseguentemente, all'abrogazione delle disposizioni previgenti su cui incide l'attuale semplificazione.

Il **comma 2** dispone la soppressione della sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, con la previsione di una unica Anagrafe antimafia degli esecutori, senza distinzione tra ricostruzione privata e pubblica e senza ulteriori costi per gli operatori economici. Gli operatori già iscritti nella sezione speciale confluiscono, infatti, senza ulteriori adempimenti, da parte degli interessati, nell'Anagrafe antimafia.

Infine, poiché viene meno la necessità di mantenere in funzione la sezione speciale dell'Anagrafe antimafia di cui al comma 1, al fine di evitare duplicazioni di banche dati ulteriori rispetto all'Anagrafe antimafia degli esecutori, viene disposta l'abrogazione espressa della norma che ha previsto l'istituzione della citata sezione speciale.

#### **Art. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)**

La disposizione intende garantire una maggiore celerità nell'attuazione e nell'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nonché delle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche inseriti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Alla lettera a) sono elencate le misure di semplificazione relative all'edilizia scolastica; alla lettera b), invece, sono elencate le misure di semplificazione relative alle azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche.

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, la proposta normativa prevede, innanzitutto, che il Ministero dell'istruzione, al fine di garantire una rapida attuazione e l'organicità degli



interventi, predisponga apposite linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati, esplicative delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia, e con le stesse definisca anche i termini improrogabili, rispettivamente, per la progettazione, per l'affidamento, per l'esecuzione e per il collaudo dei lavori, in coerenza con i *target* e gli obiettivi definiti nell'ambito del PNRR (lett. a), n. 1).

Al fine di evitare che l'eventuale inerzia nell'attuazione degli interventi da parte degli enti locali beneficiari di un finanziamento possa compromettere il rispetto delle tempistiche e delle condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati è prevista l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12.

La disposizione prevede, altresì, la proroga al 31 dicembre 2026 dei poteri commissariali in capo ai Sindaci e ai Presidenti di provincia e delle città metropolitane di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. La norma in questione è stata già oggetto di proroga al 31 dicembre 2021 con l'articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (lett. a), n. 3).

Inoltre, si consente agli enti locali, beneficiari dei finanziamenti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, che si trovino in esercizio provvisorio e che non hanno quindi approvato il bilancio di previsione di poter procedere all'iscrizione delle risorse derivanti dai citati finanziamenti in bilancio per le annualità dal 2021 al 2026, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni contabili in materia. In assenza di deroghe ai principi contabili, le risorse concesse non potrebbero essere utilizzate se non con l'approvazione dello strumento contabile (lett. a), n. 4).

Si prevede infine – sempre con riferimento agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR – la riduzione alla metà dei termini per il rilascio dell'autorizzazione delle Soprintendenze di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in caso di edifici vincolati e il ricorso all'istituto della conferenza di servizi per acquisire l'atto autorizzatorio; in particolare, è ridotto a trenta giorni il termine per il rilascio del parere del soprintendente in caso di autorizzazioni paesaggistiche (lett. a), n. 5).

Per quanto riguarda le azioni e misure finanziate a favore delle istituzioni scolastiche, la norma intende riproporre, innanzitutto, quanto già previsto dall'articolo 120 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In questo modo, le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti per le azioni inserite nell'ambito del PNRR mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; laddove il ricorso a tali strumenti non consenta di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche possono procedere autonomamente all'acquisto dei beni e servizi necessari secondo le disposizioni di semplificazione ed accelerazione degli acquisti previste dalle precedenti disposizioni del provvedimento (lett. b), n. 1).

Per garantire una maggiore celerità e una semplificazione delle procedure, si prevede poi la possibilità per i dirigenti scolastici di affidare gli interventi rientranti nelle misure finanziate con il PNRR nel rispetto delle soglie vigenti (come modificate anche dal presente decreto-legge) e, quindi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Tale regolamento, infatti, prevede un limite più stringente per le scuole e pari a 10.000 euro per gli affidamenti diretti. In effetti, le scuole possono sempre aumentare gli affidamenti diretti fino alle soglie del decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, ma soltanto previa delibera del Consiglio di istituto. Considerato che nell'attuazione delle misure del PNRR saranno molteplici le procedure in capo alle istituzioni scolastiche, si propone una semplificazione complessiva delle procedure (lett. b), n. 2).

Ulteriore misura di semplificazione è quella che prevede che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche ed educative statali possono procedere allo svolgimento dei controlli relativi alle risorse assegnate nell'ambito del PNRR, utilizzando la piattaforma digitale già messa a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale. In questo modo, si consente ai revisori dei conti di svolgere le proprie funzioni di verifica contabile sugli interventi a valere sul PNRR anche a distanza e senza doversi recare necessariamente presso le istituzioni scolastiche (lett. b), n. 3).

Infine, si consente alle istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse nell'ambito del PNRR destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole, di poter procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi previa semplice comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici, in quanto non comportano interventi di carattere strutturale (lett. b), n. 4).

***Art. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR)***

La disposizione mira alla semplificazione delle procedure connesse all'attuazione degli obiettivi e dei programmi previsti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute.

In quest'ottica, lo snellimento delle procedure di rilascio e riconoscimento dei titoli abilitativi rappresenta lo strumento essenziale per il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale e per il rilancio dell'attività edilizia sanitaria.

In particolare, il comma 1, primo periodo, consente di eseguire gli interventi di edilizia sanitaria indicati nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche.

Il secondo periodo sottopone a regime derogatorio rispetto al sistema normativo vigente anche gli interventi, inseriti nel Piano Nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute, suscettibili di essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Va osservato che la deroga fa salvo il rispetto della normativa igienico sanitaria, antisismica, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, nonché i vincoli posti a tutela del patrimonio paesaggistico e culturale e quelli idrogeologici ed energetici.

La proposta muove dall'esigenza di programmare l'uso razionale ed efficiente delle risorse destinate all'edilizia sanitaria pubblica e privata, attraverso la semplificazione procedimentale.

Al comma 2 si prevede che gli interventi indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della salute che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicino decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Attraverso la programmazione negoziata, quindi, enti locali e altri portatori di interessi operanti sul territorio perseguono obiettivi di sviluppo in modo coordinato.

La disciplina e la programmazione dei medesimi interventi può essere affidata ai contratti istituzionali di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88



e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, finalizzati ad accelerare gli interventi di edilizia sanitaria che prevedono la realizzazione di nuovi progetti strategici e opere infrastrutturali di rilievo nazionale interregionale e regionale, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese.

#### **Art. 57 (Zone Economiche Speciali)**

Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono state apportate le seguenti modificazioni: In particolare:

Le modifiche **all'articolo 4** mirano a

- modificare la procedura di nomina del Commissario straordinario, in particolare includendovi l'intesa con il Presidente della Regione interessata; in caso di mancata intesa la questione è sottoposta al Consiglio dei ministri;
- incidere sul trattamento economico, individuandone il tetto massimo in quello previsto per i dipendenti pubblici, nella misura di € 240.000,00 lorde;
- conseguentemente, stabilire che i Commissari ad oggi nominati cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni;
- modificare la composizione del Comitato di indirizzo, arricchita con la presenza di un rappresentante dei Consorzi Industriali, che sono proprietari di circa l'80% dei suoli perimetrati nelle ZES;
- rafforzare l'attività dei Commissari, con la creazione di un doppio supporto per loro: uno, anche con riguardo alla struttura dove materialmente potere esercitare la propria attività, presso la sede territoriale regionale di riferimento; l'altro presso l'Agenzia per la Coesione. Quest'ultima, in particolare, garantisce il coordinamento strategico tra i Commissari, anche al fine di garantire la sinergia tra i progetti e le azioni sui diversi territori;
- prevedere che il Commissario, **fino al 31/12/26**, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari;
- sollecitare la creazione di una strategia tra le azioni commissariali all'interno della ZES e la programmazione regionale dei fondi strutturali.

Le modifiche **all'articolo 5** mirano a:

- coordinare le procedure semplificate già previste con l'autorizzazione unica introdotta con l'art. 5-bis;
- un ulteriore dimezzamento di termini procedurali, con riguardo a quelli previsti dall'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 (Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), riducendo il termine da 30 a 15 giorni;
- introdurre l'importante e innovativa qualificazione come perentori di tutti i termini procedurali previsti in area ZES: in altri termini, se decorre inutilmente il termine, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
- incrementare l'entità del credito di imposta già previsto nelle ZES ed estenderlo all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

Il nuovo **articolo 5-bis** attribuisce al Commissario Straordinario della ZES uno strumento procedimentale particolarmente efficace, rapido ed agile, come l'autorizzazione unica: trattasi di un modello di semplificazione già utilizzato in altri ambiti, in particolare in materia di impianti ed infrastrutture energetica. La sua caratteristica consiste nel concentrare in un unico provvedimento autorizzatorio tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire o all'attività da intraprendere o al progetto da approvare. La norma fa rinvio all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e cioè alla conferenza di servizi semplificata; il Commissario Straordinario la

presiede, e questa è una assoluta novità rispetto al passato. In tal modo, il Commissario Straordinario si fa regista di tutte le iniziative progettuali, infrastrutturali ed economiche che debbano essere realizzate all'interno della ZES. Si assume la responsabilità della conclusione del procedimento nei tempi stabiliti dalla legge, nonché di attivarsi perché tutte le amministrazioni coinvolte svolgano i compiti di rispettiva spettanza con tempestività. La novella fa salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

**Art. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)**

La Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è una azione con forte coinvolgimento locale diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, finalizzata a contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza le aree interne del Paese, con l'obiettivo di creare nuove possibilità di reddito e di assicurare agli abitanti l'accessibilità ai servizi essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari) nonché di migliorare la manutenzione del territorio stesso.

La SNAI è sostenuta sia dai programmi cofinanziati dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il sostegno di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali finalizzate al potenziamento dell'offerta territoriale di servizi di cittadinanza (salute, istruzione). Il processo di selezione delle aree interne è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel Comitato Nazionale Aree Interne e dalla Regione (o Provincia autonoma) interessata. La governance è affidata a un Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI), coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Legge n. 147 del 2013, che regola il contributo delle risorse nazionali alla Strategia definita nell'Accordo di Partenariato 2014-20, stabilisce che l'attuazione degli interventi venga perseguita mediante la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro come definiti dalla Legge n. 662 del 1996 tra le diverse amministrazioni interessate, con il coordinamento del Ministro per la Coesione territoriale che si avvale, a tal fine, dell'Agenzia per la Coesione territoriale.

La sperimentazione condotta a partire dal 2014, alla data del 18 marzo 2021 aveva portato alla sottoscrizione di 46 Accordi di programma quadro (di cui tre in corso di perfezionamento) mentre ancora 7 sono in condivisione preliminare e 17 in fase di istruttoria, ha mostrato l'estrema complessità della procedura finalizzata alla sottoscrizione degli Accordi, che si è rivelata non del tutto adeguata alle finalità dello strumento.

Ulteriore attenzione al tema della *governance* va posta alla luce del lentissimo avanzamento finanziario nell'utilizzo delle risorse: ad ottobre 2020 i pagamenti erano pari a circa il 5% del totale del costo programmato. Oggi il valore delle risorse destinate ai 46 accordi di programma di cui sopra è pari a oltre 834 milioni di euro.

Anche in vista della prosecuzione e dell'estensione dell'ambito di operatività della Strategia in coincidenza con l'avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali, la norma proposta è finalizzata pertanto a semplificare e a velocizzare il processo di attuazione, eliminando – salvo che nelle more della adozione della delibera CIPESS - il riferimento agli Accordi di Programma Quadro come strumento attuativo della Strategia e sostituendo con il riferimento alla programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Art. 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)**

La disposizione interviene sull'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come modificato dall'articolo 1, comma 815 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l'obiettivo di semplificare il procedimento di perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale.



La disposizione originaria si dipanava attraverso una pluralità di DPCM, ognuno di essi caratterizzati da un procedimento molto complesso e di difficile attuazione. La disposizione in commento reingegnerizza il complessivo procedimento, strutturandolo in tre fasi:

La prima, di carattere istruttorio, è costituita dalla ricognizione delle infrastrutture esistenti. Nel novero delle stesse sono state ricomprese le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale statale, la rete stradale autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale. L'istruttoria, connotata da termini prefissati, sarà svolta dal MIMS, amministrazione dotata delle competenze tecniche necessarie, e dal Dipartimento per gli affari regionali, il quale convoglierà i dati del censimento provenienti dalle regioni.

La seconda fase, di carattere perequativo, è tesa a individuare, d'intesa con le Regioni, i criteri per ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del Paese e a ripartire le risorse finanziarie annualmente disponibili (100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033). Una delibera del CIPESS stabilirà i criteri di priorità, le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avendo riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive. La medesima delibera individuerà i Ministeri competenti, titolari delle azioni, e la relativa quota di finanziamento con ripartizione annuale.

Il comma 1-ter istituisce il Fondo perequativo infrastrutturale con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Si prevede inoltre che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza, può stipulare a tal fine apposita convenzione.

La terza e ultima fase, di carattere realizzativo, prevede che entro 30 giorni dalla delibera del CIPESS le singole amministrazioni centrali, assegnatarie di quote di finanziamenti, procedano a pianificazione, individuazione dei soggetti attuatori, in relazione alla tipo e alla localizzazione dell'intervento, e al monitoraggio del processo. È altresì previsto che nell'atto di programmazione siano stabilite le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere altresì corredati, del Codice unico di progetto.

#### ***Art. 60 (Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)***

La disposizione fa esplicito riferimento all'Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di defianziamento nell'utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell'Agenzia nell'efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua mission, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede con la modifica del comma 2 che il Presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il Ministro per il sud e la coesione territoriale, si avvalga per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio anche dell'Agenzia per la coesione territoriale oltre che delle PPAA. Prevede inoltre con la modifica del comma 3 che il Presidente del consiglio dei ministri o su sua delega il Ministro per il sud, esercita il potere sostitutivo tramite l'Agenzia per la coesione territoriale. Ove ciò accada, l'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi. Lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di governance previsto, assumendo, rispetto ad esso, un'efficace valenza complementare.

**Art. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)**

La disposizione apporta modifiche ai commi 9-bis e 9-ter dell'articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di rafforzare i poteri sostitutivi. Alla lettera a), è introdotta la facoltà per l'organo di governo di individuare, ai fini dell'attribuzione del potere sostitutivo in caso di inerzia, un'unità organizzativa, in luogo di una figura apicale dell'amministrazione. L'Amministrazione potrà quindi scegliere tra una figura apicale o un'unità organizzativa. Alla lettera b) è introdotta la possibilità, che decorso inutilmente il termine, l'attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato.

**Art. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)**

Al fine di consentire la piena operatività e il rafforzamento dell'efficacia del silenzio assenso, la norma apporta modifiche al comma 2-bis dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che intendono dare garanzia al legittimo affidamento del privato. In particolare, si prevede l'obbligo da parte della P.A., di rilasciare entro 10 giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione rilasciata in via telematica, che dimostri l'avvenuta formazione del silenzio assenso. In caso di inutile decorso di tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2001.

**Art. 63 (Annullamento d'ufficio)**

La disposizione al fine di consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l'interesse pubblico apporta modifiche al comma 1 dell'articolo 21-*nonies* si riduce da diciotto a dodici mesi il termine entro cui la P.A. può annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, esercitando l'autotutela.

**Art. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)**

La disposizione intende dare attuazione ad una delle linee di azione della Riforma 1.1. del M4C2 – COMPONENTE 2 – DALLA RICERCA ALL'IMPRESA del PNRR.

Essa muove, infatti, dalla necessità di semplificare e rafforzare i processi connessi alla valutazione ed al monitoraggio dei progetti di ricerca: misura resa ora particolarmente urgente ed ineludibile in considerazione della volontà, contenuta nella parte del PNRR di competenza del MUR, di improntare l'azione di scelta dei progetti finanziati con le nuove risorse europee ai più trasparenti ed oggettivi meccanismi dei bandi competitivi. Si prende atto, pertanto, della attuale insufficienza dei meccanismi a disposizione del Ministero per adempiere a tale compito e disegna un nuovo meccanismo improntato sul rinnovato ruolo del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca-CNGR (di cui si amplia la composizione e si rafforzano le competenze) e sulla edificazione di uno strumento di avvalimento di tale comitato sulle strutture del Ministero, che vengono a tale scopo corrispondentemente rafforzate.

Conseguentemente si provvede ad eliminare dalle competenze della istituenda Agenzia Nazionale della Ricerca i compiti relativi alla valutazione dei progetti di ricerca – che nelle more della istituzione dell'Agenzia, stante l'urgenza impressa dal PNRR non possono non essere esercitati che dal Ministero.

In particolare, le misure del presente articolo prevedono:

Al **comma 1** si rimuovono dalla disciplina vigente alcuni parametri in modo da rendere più flessibili gli strumenti posti nella disponibilità del Ministro dell'università e della ricerca per l'adozione del decreto che indica i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca.

Al **comma 2**, cpv. 1, si dispone il rafforzamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca-CNGR attraverso l'istituzione di un nuovo Comitato, che prende il nome di



Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR), che assume tutte le competenze del soppresso CNGR ma che si fa carico di compiti ulteriori, tra i quali, in particolare, si segnalano quelli indicati alla **lettera c)**, cpv. 2, – in relazione alla possibilità di fungere da soggetto valutatore anche a beneficio di altre amministrazioni che bandiscano progetti di ricerca, in tal modo assicurando il rispetto di modalità e standard sulle quali il Ministero dell'università e della ricerca ha sicuramente un *know how* più specifico rispetto ad enti e/o amministrazioni che svolgano questo ruolo in modo episodico – e di cui alla **lettera d)** – con la quale si sistematizza, semplificandolo, il processo di individuazione degli esperti chiamati a valutare i progetti di ricerca. Al cpv. 3 si stabiliscono le disposizioni generali inerenti al funzionamento del CNVR e al cpv. 4 si stabilisce che il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'università e della ricerca.

Al **comma 3** si dispongono norme transitorie finalizzate ad assicurare la continuità di funzionamento del soppresso CNGR in favore del CNVR, nelle more della effettiva costituzione di questo. In particolare si dettano disposizioni specifiche per la prima composizione del CNVR, che rappresenta una integrazione della composizione dell'attuale CNGR: ciò proprio al fine di non porre fratture nel funzionamento dei due organi.

Al **comma 4** si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati, al pari di quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Al **comma 5** viene disposta l'abrogazione della lettera b) dell'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. In relazione agli obiettivi posti dal PNRR, alla luce della mancata attivazione dell'Agenzia, tali compiti devono essere necessariamente posti in capo al CNVR.

Al **comma 6** si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. L'esigenza di incrementare il fondo risiede nella necessità che l'amministrazione possa avvalersi, mediante convenzioni, di un supporto tecnico specialistico per le attività di valutazione e monitoraggio dei progetti di ricerca, tuttora non rinveniente nelle competenze interne alla amministrazione. Attualmente tali funzioni possono essere già svolte, sulla base della disciplina vigente, da INVITALIA, ma le accresciute esigenze determinate dal PNRR impongono che l'Amministrazione si rivolga anche ad altri soggetti valutatori, quali ad esempio quelli appartenenti ad istituzioni di ricerca internazionali o a fondazioni di ricerca, per accedere alle loro banche dati e/o al loro supporto specialistico: ciò anche al fine di conferire all'attività di valutazione dei progetti di ricerca un livello di qualità sempre maggiore e comunque comparabile a quello delle più note istituzioni di ricerca a livello internazionale.

Al **comma 7** si consente alle istituzioni pubbliche dell'alta formazione e della ricerca di accedere con maggiore celerità ai contributi straordinari del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca, in modo da poter avviare quei progetti infrastrutturali che siano immediatamente realizzabili al fine di rispondere alle esigenze della quarta missione del PNRR secondo principi di efficienza e economicità dell'azione amministrativa. La norma in questione si pone anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed in particolare nell'ambito della quarta missione "Istruzione e ricerca" componente "Potenziamento delle competenze e diritto allo studio". La norma prevede che i progetti debbano essere immediatamente realizzabili in quanto l'accesso accelerato ai fondi trova la

sua *ratio* proprio nell'esigenza di consentire a quei progetti recanti i requisiti prescritti e che siano immediatamente operativi di non dover attendere inutilmente per la loro realizzazione.

Al **Comma 8** la proposta nasce dalla necessità di attuare la misura del PNRR indicata al M4C1.1 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO E AMPLIAMENTO QUANTITATIVO DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, segnatamente: Investimenti 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti.

Con la presente proposta si intende innalzare la quota di cofinanziamento statale relativa ai progetti di realizzazione e riqualificazione dell'edilizia universitaria. Portando la quota di cofinanziamento dal 50 al 75 per cento si determina, infatti, un ampliamento delle possibilità di coinvolgimento degli investitori privati che, soprattutto in alcune aree svantaggiate del Paese, non hanno aderito finora ai bandi promossi ai sensi della legge n. 338 del 2000. La misura proposta è, pertanto, strategica per poter conseguire i risultati attesi dalla citata misura del PNRR, che ha previsto, dalla iniezione dei finanziamenti ivi disposti, una leva economica importante (passaggio da 40 mila a 100 mila alloggi entro il 2026) che ben difficilmente potrà essere raggiunta senza la presente misura.

Al comma 9 si prevede che l'efficacia di quanto previsto dal comma 8 è subordinata alla approvazione definitiva del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

**Art. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)**

La disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente, eliminando possibili profili di interferenza o sovrapposizioni con le attività svolte dagli enti gestori o concessionari, dal MIMS, in qualità di concedente, nonché dalla Commissione permanente per le gallerie, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici dall'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

In particolare, il comma 1, lett. a) modifica il comma 1 del citato articolo 12, prevedendo che fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, sia direttamente sulla base dei programmi di cui alla lettera a) del comma 4, sia nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5.

Al comma 1, lett. b), si sostituisce il comma 4, al fine di meglio esplicitare e definire le funzioni già attribuite a legislazione vigente alla citata Agenzia, con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori.

In particolare, si tratta delle seguenti attività:

- esercizio dell'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle infrastrutture, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, per le valutazioni e le eventuali iniziative di competenza;
- promozione dell'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;



- attività di proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, dell'adozione del decreto per la proroga del termine di decorrenza per l'applicazione alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, non comprese nella rete stradale transeuropea, della disciplina in materia di gestione della sicurezza stradale contenuta nel decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE;
- individuazione degli elementi costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
- tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2011 e svolgimento dell'attività di formazione dei controllori;
- classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti, nonché classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;
- effettuazione, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-bis, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;
- adozione delle misure di sicurezza temporanee da applicarsi ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;
- sovrintende alla gestione dei dati relativi agli incidenti stradali, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;
- proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'aggiornamento delle tariffe, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, da porre a carico degli enti gestori, non pubblici, per le attività di controllo, classificazione e ispezione;
- proposta al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, da sviluppare anche attraverso il monitoraggio sullo stato di conservazione e sulle necessità di manutenzione delle infrastrutture stesse. Il Piano è aggiornato ogni due anni e di esso si tiene conto nella redazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione previsti dalla legislazione vigente;
- attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Il comma 1, lett. c), inserisce il comma 5-bis, al fine di prevedere che l'Agenzia adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ed alla Commissione permanente per le gallerie di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264.

Inoltre si prevede che relativamente alle attività dell'anno 2021, il citato programma è adottato entro il 31 agosto 2021. Infine si dispone che entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente.

**Art. 66 (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)**

Il comma 1 viene incontro all'esigenza delle associazioni del terzo settore che esercitano attività con finalità educativa, anche non formale, i cui Statuti tradizionalmente includono nel novero degli associati sia gli adulti, "fautori" dell'attività di educazione e promozione sociale svolta, sia i giovani, spesso minori, "fruitori" della stessa, attribuendo tuttavia solo ai primi, e non anche ai secondi, il diritto di voto in assemblea. Prorogando il termine, già oggetto di precedente proroga da parte del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che lo ha differito dal 31 marzo 2021, come da previsione originaria, al 31 maggio 2021, si consente alle stesse una tempistica maggiore di adeguamento degli Statuti, onde adeguarli alle nuove disposizioni.

Quanto detto risponde all'esigenza emergenziale di supportare un settore, quale l'associazionismo con finalità anche educative, di particolare strategicità nel periodo post pandemico di recupero della socialità e dei momenti di aggregazione, quale fattore di supporto e di ausilio alla normalizzazione, in particolare nel mondo giovanile. La vicinanza della scadenza del termine, al contrario, in assenza di specifiche modifiche normative, rischia di creare criticità aggiuntive in un ambito ove la responsabilizzazione esclusivamente degli adulti educatori assume una valenza di portata assai superiore al dato meramente formale.

In relazione al comma 2, si ricorda che l'art.1 comma 563 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 prevede, al fine di agevolare l'accesso a benefici, supporti ed opportunità utili alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, che con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, vengano definiti i criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in Italia e siano determinate le modalità per l'individuazione degli aventi diritto e per la realizzazione e la distribuzione della stessa a cura dell'INPS.

In data 6 novembre 2020 è stato adottato il dPCM contenente la definizione dei criteri per il rilascio della carta europea della disabilità in Italia. La modifica apportata dal presente articolo all'art.1 comma 563 della l. 30 dicembre 2018, n. 145 è volta a recepire la richiesta del Garante per la protezione dei dati personali di adeguare il dettato normativo per la verifica, in sede attuativa, da parte del Garante, della corretta individuazione delle misure da adottare nell'interesse dei richiedenti della carta, in conformità alla disciplina recata dal GDPR, anche in un'ottica di semplificazione e velocizzazione delle procedure.

**Art. 67 (Entrata in vigore)**

L'articolo 67 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge, stabilendola nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

**PARTE I - Governance per il PNRR****Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR****ART. 1 (Principi, finalità e definizioni)**

L'articolo 1 individua i principi e le finalità del decreto legge e chiarisce i significati dei termini utilizzati nel presente decreto-legge ai fini di una chiara ed univoca lettura delle disposizioni ivi contenute.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico dello Stato.

**ART. 2 (Cabina di regia)**

Attribuisce alla Cabina di regia poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR, di ricognizione periodica e aggiornamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sullo stato di avanzamento del Piano in base all'attività di monitoraggio svolta dal Servizio Centrale per il PNRR.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente sui capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

**ART. 3 (Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)**

È prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale a cui partecipano i rappresentanti dei diversi livelli di governo centrale e territoriale e dei rispettivi organismi associativi, i rappresentanti delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile

I componenti dell'istituendo Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Alla disposizione vi si provvede, pertanto, con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

**ART. 4 (Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)**

La disposizione prevede la istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento. Il comma 3 autorizza la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 16.



**ART. 5 (Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)**

La disposizione istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione alla cui attuazione si provvede mediante autorizzazione della spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 aggiuntivi rispetto agli ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

comma 5: Le misure recate, di carattere ordinamentale, non introducono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si declinano le competenze dell'Ufficio per la semplificazione in termini coerenti a quelli individuati dal Piano

**ART. 6 (Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)**

La disposizione, al comma 1, istituisce presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato "Servizio centrale per il PNRR", con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale. Il comma 2 istituisce presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti, ai fini del raccordo del "Servizio centrale per il PNRR" con l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 DG PNRR	130.077	260.154
	6 II fascia	435.897	871.794
Comma 2	5 II fascia CSR RGS	363.248	726.495
<b>TOTALE</b>		<b>929.222</b>	<b>1.858.443</b>

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	11	1.598.289

**Articolo 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)**



La disposizione al comma 1 istituisce, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR. I commi 2 e 3 specificano i compiti attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ne prevedono l'articolazione istituendo presso la stessa due uffici dirigenziali di livello non generale. Il comma 4 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per le finalità di cui agli articoli 6 e 7 a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Il comma 5 prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla ridefinizione dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, in linea con le previsioni di cui all' articolo 6 ed al presente articolo, nelle more del perfezionamento del relativo regolamento di organizzazione da adottarsi, entro il 31 gennaio 2022, con le modalità previste dall'articolo 10 del decreto legge n. 22/2021, convertito dalla legge n.55/2021. La previsione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5 prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze possa conferire gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo, anche nelle more dell'adozione del Regolamento di organizzazione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, purchè conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti con le disposizioni di cui all'articolo 6 e 7- Il comma 6 prevede che la Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR e a tal fine può anche avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale previsione, pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 7 delinea l'attività di controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolta dalla Corte dei conti, con specifico riferimento alle valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea di cui all'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica trattandosi di attività di controllo istituzionalmente svolta dalla Corte dei Conti. Il comma 8 prevede che le amministrazioni centrali titolari di interventi possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 9, infine, per l'attuazione delle disposizioni richiamate autorizza la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

Gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della disposizione sono illustrati nella tabella seguente:

**Art. 7 (Controllo, audit)**

		2021 (6 mesi)	2022 a decorrere
Comma 1	1 II fascia Igrue	72.650	145.299
Comma 3	2 II fascia Unità Miss	145.299	290.598



TOTALE	217.949	435.897
--------	---------	---------

In dettaglio, gli oneri in ragione annuo sono i seguenti:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	3	435.897

#### Articolo 8 (Coordinamento della fase attuativa)

La disposizione al comma 1 prevede che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce, una unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, ed adotta il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I commi 2, 3 e 4 definiscono i compiti attribuiti alla struttura in parola. Il comma 5 detta disposizioni in ordine alle clausole da prevedere nei bandi e negli avvisi per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse. Il comma 6 autorizza la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### ARTICOLO 9 – Attuazione degli interventi del PNRR

Si prevede che la realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR è svolta dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti locali in base alle relative competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, tramite le proprie strutture o facendo ricorso al supporto di soggetti attuatori esterni.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché vi si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle previste per il PNRR.

#### ARTICOLO 10 – Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

Viene prevista la possibilità per le amministrazioni interessate all'attuazione del PNRR di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate, anche nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica poiché le stesse amministrazioni potranno provvedere a finanziare tali convenzioni con le risorse loro disponibili a legislazione vigente ovvero con le risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2014-2020 e 2021-2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

#### Articolo 11 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)

La disposizione prevede che ai fini dell'attuazione del PNRR Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico e realizza un programma di informazione, formazione e tutoring nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema





Nazionale di e-Procurement ed il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Il comma 3 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Consip S.p.A. apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### *Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie*

##### **ARTICOLO 12 – Poteri sostitutivi**

La norma, di carattere ordinamentale, prevede soluzioni di superamento degli ostacoli all'attuazione del PNRR

Si prevede tuttavia che per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, e per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare l'art. 15, comma 3, del predetto decreto legge prevede l'attribuzione di un compenso distinto in una parte fissa non superiore a 50 mila euro, annui e una parte variabile non superiore 50 mila euro annui, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni inadempienti sostituite.

##### **ARTICOLO 13 – Superamento del dissenso**

Viene disciplinato un meccanismo, residuale, di superamento del dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale o regionale e che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. La norma ha carattere ordinamentale.

##### **ARTICOLO 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare**

Si dispone al comma 1 che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione si applicano anche ai progetti contenuti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR ferma restando l'applicazione delle disposizioni della norma agli interventi cofinanziati dal PNRR previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Il comma 2 estende le procedure finanziarie del PNRR definite dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 alle risorse del Fondo sviluppo e coesione che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, in deroga alle specifiche normative di settore.

**All'articolo non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.**

##### **ARTICOLO 15 – Procedure finanziarie e contabili**

Le disposizioni dell'articolo in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, i commi 1 e 2 rivestono carattere ordinamentale, il comma 3 prevede che alle risorse di cui al PNRR e al PNC non si applicano i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali che, in caso di disavanzo, limitano la possibilità di utilizzare il risultato di amministrazione. Tale deroga non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto i tendenziali sono elaborati considerando gli effettivi utilizzi delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.



Il comma 4 ha natura ordinamentale, in quanto definisce le modalità di accertamento delle entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

#### **ART. 16 (Disposizioni finanziarie)**

Comma 1. Prevede la copertura degli oneri, contenuti nella I parte del decreto in esame, derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, cui si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022.





Comma 2. Prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

***PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa***

***Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico***

***Capo I - Valutazione di impatto ambientale di competenza statale***

***ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)***

La norma modifica la disciplina sulla Commissione VIA PNIEC già prevista all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, potenziandone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di ulteriori soggetti (rappresentante del Ministero della cultura e un rappresentante della regione o della provincia autonoma in caso di concorrente interesse del citato ente territoriale) a fronte dell'estensione delle competenze della Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR e a quelli finanziati con il fondo complementare.

In particolare, viene incrementato il numero dei componenti della Commissione VIA PNIEC-PNRR (da 20 a 40 rispetto all'originaria Commissione VIA PNIEC prevista dall'articolo 50 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) in ragione del fatto che con la proposta in esame viene estesa l'attività della preesistente Commissione anche ai progetti attuativi del PNRR. Al riguardo, si precisa che i relativi oneri trovano copertura nelle tariffe di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definite con decreto ai sensi del comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiamato con la modifica di cui alla lettera c) del presente articolo, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si tratta, in particolare, di un decreto annuale del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale attualmente vengono definiti i costi di funzionamento delle Commissioni VIA comprensivi dei compensi per i relativi componenti, in misura complessivamente non superiore all'ammontare delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno precedente, prevedendo espressamente che da tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel medesimo comma 5, si prevede che i compensi siano stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti.

***ART. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)***

La disposizione inserisce nel decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, l'allegato I bis che individua le tipologie di "Opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)".



La norma ha carattere ordinamentale e specifica altresì che le opere, gli impianti e le infrastrutture inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel PNIEC costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

**ART. 19 (Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)**

La modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta a ridurre i termini di presentazione delle osservazioni sullo studio preliminare ambientale, nonché a introdurre innovazioni meramente procedurali nella verifica di assoggettabilità a VIA, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica; del pari, la modifica dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consultazione preventiva, ha carattere unicamente procedimentale e non determina effetti sulla finanza pubblica.

**ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)**

La norma, a carattere ordinamentale, interviene sulla procedura di rilascio del provvedimento di VIA e di VIA PNRR-PNIEC. Le attività ivi previste rientrano tra le attribuzioni delle amministrazioni coinvolte che vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento al **comma 2**, si precisa che l'attribuzione del provvedimento finale di VIA al competente direttore generale del Ministero della transizione ecologica in luogo del Ministro è volto ad allineare la disciplina della VIA a quella sulla VIA PNIEC (ora VIA PNRR-PNIEC) che già prevede il decreto del direttore generale.

Il **comma 2-bis** riprende sostanzialmente i contenuti del vigente testo, modificando i tempi procedurali al fine di tenere conto della riduzione dei termini operata agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni del presente provvedimento.

Il **comma 2-ter** riconosce in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti di VIA, per i progetti PNIEC e PNRR, l'automatico rimborso al proponente del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Di seguito si riporta l'ammontare annuo dei diritti di istruttoria percepiti negli anni più recenti ai sensi del richiamato articolo 33:

- 5.765.710,74 euro nel 2017;
- 5.098.353,42 euro nel 2018;
- 6.635.556,17 euro nel 2019;
- 4.976.276,54 euro al 30 giugno 2020 (fonte: relazione tecnica al DDL AS 1883, di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020).

I dati storici in questione devono essere proiettati per il 2021 ipotizzando un ammontare pari a 9 milioni di euro. Calcolando per un verso un incremento annuo (per effetto del maggior numero di progetti che interesseranno l'attuazione del PNIEC e del PNRR) e, per altro verso, un necessario abbattimento (dovuto al fatto che la disposizione non opererà per le VIA statali diverse da quelle rilevanti ai fini PNIEC e PNRR), si può stimare che l'importo complessivo dei diritti di istruttoria che saranno percepiti e che rileveranno ai fini dei progetti PNIEC / PNRR sarà pari a:





- 4.200.000,00 euro nel 2021
- 8.200.000,00 euro nel 2022
- 8.400.000,00 euro nel 2023.

Si ritiene che l'effetto deterrente connesso all'applicazione della disposizione in esame, l'introduzione delle misure acceleratorie di cui al decreto-legge in oggetto e il rafforzamento delle strutture amministrative contestualmente disposto consentirà di contenere le ipotesi di ritardo nella definizione dei procedimenti (e le conseguenti restituzioni) in modo significativo, fino a ridurle ad una percentuale che può essere stimata nel 40% per gli anni 2021 e 2022 e nel 30% per il 2023 (quando le nuove disposizioni saranno ormai pienamente entrate a regime e consentiranno alla nuova Commissione di ridurre al minimo il rischio di superamento dei tempi).

Conseguentemente, si può stimare che gli importi delle restituzioni saranno pari a:

- 840.000,00 euro nel 2021;
- 1.640.000,00 euro nel 2022;
- 1.260.000,00 euro nel 2023.

Al rimborso dei diritti di istruttoria si provvede le risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si prevede inoltre che Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2-quater** disciplina il potere sostitutivo in secondo quanto già previsto a legislazione vigente, specificamente dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il **comma 2-quinquies** è volto a razionalizzare i procedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica, prevedendo che il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### **ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)**

La norma, che ha carattere ordinamentale e di riduzione dei tempi procedurali, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



**ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)**

Le norme in argomento, a carattere ordinamentale, non determinano effetti sulla finanza pubblica.

**Capo II - Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale****ART. 23 (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

La disposizione introduce nel decreto legislativo 152 del 2006 il nuovo articolo 26-bis, prevedendo una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale, al fine di semplificarne l'adozione.

Alle attività previste nella norma in argomento le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale)**

Le norme in argomento modificano la disciplina del Provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare ulteriormente alcune fasi di tale procedimento. Trattandosi pertanto di disposizioni a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale****ART. 25 (Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)**

Per quanto concerne la proposta normativa di cui alla lettera a), si osserva che alle previsioni ivi contenute le amministrazioni interessate vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando tra le attribuzioni istituzionali delle predette amministrazioni già previste in materia di valutazione di impatto ambientale dalla legislazione vigente, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla lettera b), numero 1), si prevede una semplificazione procedimentale nei casi in cui il procedimento autorizzativo faccia capo al Ministero della transizione ecologica, a sua volta già autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al numero 2) si prevede che per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 dell'articolo 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 non si applica la previsione di preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990; si tratta di una norma a carattere ordinamentale volta a semplificare la procedura, priva di effetti per la finanza pubblica.

**ART. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)**

La previsione di cui alla lettera a) ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Con riferimento alla lettera b), la norma si limita a ridurre al cinquanta (in luogo degli attuali due terzi) per cento il numero dei componenti degli osservatori estranei al Ministero della transizione ecologica, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che i costi degli osservatori sono a carico del proponente del progetto soggetto a VIA.

**ART. 27 (Interpello ambientale)**

La norma, di carattere procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste a carico del Ministero della transizione ecologica saranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di indirizzi interpretativi che il Ministero della transizione ecologica sarà chiamato a fornire a seguito delle istanze pervenute in forza delle disposizioni in esame, nel quadro della materia ambientale che configura la missione istituzionale perseguita dall'Amministrazione.

**Capo IV - Valutazione ambientale strategica**

**ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)**

Alla lettera a), si modifica l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'obiettivo di procedere alla completa dematerializzazione delle procedure. Pertanto, è stata eliminata la modalità di invio del supporto cartaceo anche nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico. Tale modifica è stata introdotta già da tempo per la VIA e la proposta rende quindi uniformi le modalità di gestione dei procedimenti da parte dell'amministrazione, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre si distingue il rapporto preliminare riferito alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'articolo 12, dal rapporto preliminare presentato nell'ambito del procedimento di VAS, di cui all'articolo 13, comma 1, in quanto hanno diverse finalità; si tratta di una norma ordinamentale, priva di profili finanziari.

La lettera b) modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La norma di cui al numero 1) ha carattere ordinamentale, in quanto introduce una nuova denominazione del rapporto preliminare per distinguerlo chiaramente da quello indicato all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che ha altre finalità e contenuti, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica. Le norme di cui ai numeri 2) e 3) hanno carattere procedimentale, afferendo ai tempi della procedura e alla partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera c) provvede a sostituire l'attuale articolo 14, relativo alle consultazioni. In particolare, viene prevista la sola pubblicazione dell'avviso sui siti web dell'Autorità competente e dell'Autorità Procedente, eliminando la pubblicazione in GURI/BUR; inoltre viene richiesto l'invio delle osservazioni solo in formato elettronico. Pertanto, la norma è volta a perseguire obiettivi di semplificazione procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 152 del 2006 così da definire adempimenti e tempistiche certe nella fase di monitoraggio, precisando altresì che tra le finalità



del monitoraggio vi è la verifica dello stato di attuazione dei piani e programmi e il reale contributo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dalle strategie regionali. La norma, a carattere ordinamentale e procedimentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3-bis, a carattere ordinamentale, introduce un rapporto diretto con l'articolo 34 del decreto legislativo n. 152 del 2006 rafforzando il collegamento tra le strategie per lo sviluppo sostenibile e le valutazioni ambientali, senza effetti sulla finanza pubblica.

#### *Capo V - Disposizioni in materia paesaggistica*

##### **ART. 29 (Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)**

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura della Soprintendenza speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario, operativo fino al 31 dicembre 2026 e finalizzato ad assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi di strategica importanza stabiliti dal PNRR.

Il comma 2 dispone che la Soprintendenza speciale svolge funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR che siano sottoposti a VIA statale o che rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. Il medesimo comma prevede altresì che la Soprintendenza speciale si avvalga delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per lo svolgimento dell'attività istruttoria e che, in caso di necessità per la tempestiva attuazione di ulteriori interventi strategici del PNRR, può esercitare i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle predette Soprintendenze. Ai sensi del comma 3, le funzioni di Direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal Direttore della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, cui è riconosciuta la retribuzione prevista per gli incarichi dirigenziali ad interim.

L'ammontare della retribuzione per l'incarico ad interim è stato calcolato in 50.000 euro, considerato che l'ufficio è di prima posizione retributiva e l'interim è remunerato al 25 per cento della somma tra parte fissa e variabile.

Poiché la parte fissa ammonta ad euro 37.593,20 e la parte variabile a 61.815,00 (totale 99.408,20), l'interim è pari al 25 per cento di 99.408,20 euro. Pertanto l'importo complessivo degli oneri a carico dell'Amministrazione è 34.390,27. Si ritiene in via prudenziale di prevedere un onere di euro 50.000.

Il comma 4 prevede, per la durata massima di 36 mesi, la costituzione presso la Soprintendenza speciale di una segreteria tecnica composta da personale di ruolo del Ministero e da esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con riguardo agli effetti finanziari, il medesimo comma fissa un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023.

Il comma 5 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provveda quanto a 1.550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da





ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### *Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili*

##### *ART. 30 (Interventi localizzati in aree contermini)*

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste per le pubbliche amministrazioni interessate rientrano nelle loro competenze istituzionali, pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### *ART. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)*

Dall'attuazione delle disposizioni della presente norma, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le attività previste al comma 3 rientrano nelle competenze istituzionali delle amministrazioni pubbliche interessate, che vi provvederanno con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne le modificazioni apportate all'articolo 65 del decreto legge n. 1 del 2012 ai sensi del **comma 5** del presente articolo, si precisa che gli incentivi di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 richiamati nel citato articolo 65 sono finanziati con apposita voce della componente tariffaria della bolletta elettrica, pertanto non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.

Le misure previste ai successivi **commi 6 e 7** sono di carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la previsione di cui al comma 6 è volta a prevedere tra le opere soggette a VIA statale gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW; poiché i costi di funzionamento per la procedura di VIA sono a carico dei proponenti, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### *ART. 32 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)*

La norma è volta a semplificare il procedimento di autorizzazione per il rinnovo dei parchi eolici, estendendo l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### *Capo VII – Efficientamento energetico*



**ART. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)**

La proposta al **comma 1** intende modificare in chiave additiva l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevedendo:

- **Lettera a)** l'inserimento nel comma 4 di un nuovo periodo – dopo il primo – volto a stabilire che la detrazione del 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni e a condizione che siano realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici di cui all'articolo 16-bis, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, e che la detrazione non sia stata già richiesta
- **Lettera b)** l'inserimento del comma 10-bis al fine di disporre che “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
  - b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione.”

Ai fini della stima, a partire dall'ammontare di spesa ipotizzata nella RT della Legge di Bilancio 2021 ai fini dell'agevolazione sugli interventi per eliminazione delle barriere architettoniche legate alla riqualificazione energetica, per la quale era stata ipotizzata una spesa pari all'1% di quelle originarie indicate nell'articolo 119 del DL 34 del 2020, in considerazione delle minori spese ipotizzate per gli interventi antisismici (circa 1/3 di quelle energetiche), si ipotizza un ammontare delle spese oggetto della presente ipotesi normativa pari allo 0,5% delle spese originarie:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRPEF/RES	-0,1	-1,1	-6,9	-4,3	-4,4	-4,4	3,9	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	-0,2	0
Credito di imposta	0	-0,3	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF/RES	0	0,1	1	-0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0,2	-0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0,1	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>-0,2</b>	<b>0</b>

Millioni di euro





**comma 1, lettera c)** Ulteriori modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell’attuale architettura dell’art. 119, è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e, quindi, di accedere all’agevolazione del Superbonus. Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell’articolo, nel senso di escludere la necessità dell’attestazione “stato legittimo” al fine di presentare la CILA in occasione di interventi di riqualificazione energetica.

La disposizione di cui al comma 1, lettera c), è di carattere procedimentale, non comporta nuovi o maggiori oneri e neppure minori entrate a carico della finanza pubblica.

**Il comma 3** stabilisce che Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032.

**Il comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, 11,3 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l’anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede

- quanto a 0,1 milioni di euro per l’anno 2021, 0,4 milioni di euro per l’anno 2022, 1,2 milioni di euro per l’anno 2023, 3,9 milioni di euro per l’anno 2027, 0,3 milioni di euro per l’anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l’anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b):
- quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10,1 milioni di euro per l’anno 2023, 9,3 milioni di euro per l’anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l’anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

#### **Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico**

##### **ART. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto)**

La norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività in capo all’ISPRA e alle ARPA, si tratta di compiti già previsti dal vigente articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

##### **ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare)**

Le disposizioni introdotte recano indicazioni operative relative alla gestione dei rifiuti, urgenti per gli operatori al fine di rispondere alle prescrizioni europee recepite, e garantire il



raggiungimento degli obiettivi. Si prevengono inoltre eventuali procedure di infrazione che potrebbero determinare ricadute negative sulla finanza pubblica in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in quanto in quanto trattasi di norme incidenti su aspetti tecnici relativi agli adempimenti ambientali posti a carico dei soggetti obbligati.

Con specifico riferimento alla modifica di cui alla lettera g), non sono previsti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza è finanziata con contributi a carico dei sistemi collettivi.

**ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)**

Tutti e tre i commi non producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di misure ordinamentali incidenti sui meri profili endoprocedimentali dell'iter autorizzatorio.

**ART. 37 (Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)**

Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Trattasi di norme di **natura ordinamentale** e di semplificazione delle procedure di bonifica dei siti inquinati.

Alla lettera g) si prevede la facoltà per le Regioni, le Province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori in appositi accordi sottoscritti dal Ministero della transizione ecologica di avvalersi delle società in house del medesimo Ministero. Si tratta di una mera facoltà in capo ai predetti enti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo peraltro specificato che l'avvalimento debba avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Titolo II – Transizione digitale**

**ART. 38 (Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)**

Le modifiche apportate dall'articolo 38 alla disciplina della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione. In particolare, la semplificazione della notifica a mezzo posta genera risparmi di spesa. Il comma 2 dello stesso articolo 38 reca misure di semplificazione in materia di domicilio digitale mira a garantire il diritto di cittadinanza digitale nei rapporti con la pubblica amministrazione, fatta salva la necessità, già prevista dall'articolo 3-bis, comma 3-bis, del CAD, di individuare modalità alternative di comunicazione ai cittadini per superare il divario digitale. Inoltre, l'intervento normativo istituisce il Sistema di Gestione delle Deleghe dell'identità digitale, affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione





tecnologica e la transizione digitale. La delega digitale può essere creata mediante due differenti canali: quello digitale, con una delle modalità previste dall'articolo 65 del CAD e quello fisico, con l'acquisizione della delega cartacea presso lo sportello di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD presenti sul territorio. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema di Gestione Deleghe e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. regolando con apposita convenzione i relativi rapporti nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

Le attività necessarie all'istituzione e allo sviluppo del Sistema di Gestione Deleghe e manutenzione dello stesso vengono quantificate in: a) euro **due milioni per l'anno 2021** per spese in conto capitale relative alla prima fase di sviluppo; b) euro **tre milioni per l'anno 2022** di cui due milioni per spese in conto capitale relative alla seconda fase di sviluppo e un milione per spese operative; c) euro **un milione dall'anno 2023** per spese operative.

L'intervento normativo, subordinato ai sensi del comma 3 alla definitiva approvazione del PNRR, è perfettamente coerente con l'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA e dell'investimento 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale.

I relativi oneri trovano copertura nell'ambito delle risorse del PNRR e, sotto il profilo strutturale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

#### **ART. 39 (Semplificazione dei dati pubblici)**

L'articolo 39 modifica, al comma 1, l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito CAD), norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (di seguito ANPR). In particolare, rinvia a uno o più decreti del Ministero dell'interno di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza stato città ed autonomie locali, per: a) la definizione dell'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi, a imprese e cittadini; b) le modalità di adeguamento ed evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR; c) la definizione delle modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali comunali anche con dati suddivisi per sezione elettorali.

Gli oneri per l'integrazione in ANPR delle liste elettorali comunali quantificabili in 2 milioni di euro per l'anno 2021 trovano attuale copertura a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del next generation EU Italia, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Ciò in ragione del fatto che la presente misura trova corrispondenza in uno specifico progetto nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e,



precisamente, è attuazione della M1 C1 - Digitalizzazione della PA - investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

La disposizione al comma 1, lettera c) modifica l'articolo 62 del d. lgs. n. 82/2005, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, prevedendo l'esenzione da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 per il richiedente della certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica, assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato.

Sotto il profilo finanziario, la disposizione consiste nell'esenzione dall'imposto di bollo (16 euro di marca da bollo) per il rilascio delle certificazioni dei dati anagrafici in via telematica e comporta una perdita di gettito per l'Erario. Sulla base dei dati forniti dal Ministero degli Interni relativi alle attuali certificazioni rilasciate dai Comuni, assoggettati all'imposta di bollo, e che saranno sostituiti dalle certificazioni in modalità telematica da parte dello stesso Ministero esenti, si stima una perdita di gettito di 39 milioni di euro su base annua.

Assumendo l'entrata in vigore da giugno 2021, gli effetti finanziari sarebbero di **22,8 milioni di euro per il 2021**.

Il **comma 7** prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Il **comma 2** dello stesso articolo 39 mira a semplificare i meccanismi di condivisione dei dati tra le amministrazioni e a garantire una reale interoperabilità, mediante l'eliminazione degli accordi quadro tra le amministrazioni per definire le modalità di accesso e fruizione dei dati. La modifica normativa prevede la possibilità di dare attuazione al principio di interoperabilità di cui all'articolo 50 del CAD mediante la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND). In fase di prima applicazione della norma, l'ambito di operatività della PDND è esteso a tutte le basi dati di interesse nazionale.

Da tale intervento normativo non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la PDND garantisce già l'interoperabilità tra tutte le basi dati e la norma si limita a dettagliare in modo più puntuale le priorità di attuazione.

In ogni caso, tale intervento normativo si inserisce nell'azione di Governo, ponendosi l'obiettivo di contribuire alla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. Nel Piano nell'ambito della M1 C1 - Digitalizzazione della PA è previsto l'investimento 1.3 Dati e interoperabilità. Pertanto, anche l'efficacia di questa disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 39 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 40 (Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)**

L'articolo 40 che reca misure di semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari, è volto a chiarire che le suddette autorizzazioni sono regolate da un procedimento unico e semplificato, con l'indizione





della conferenza di servizi obbligatoria e con termini dimezzati allorché l'autorizzazione sia soggetta ad uno o più atti di autorizzazione, assenso o nulla osta comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, comprese le autorizzazioni disciplinate dal Codice dei beni culturali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misure di semplificazione.

**ART. 41 (Violazione degli obblighi di transizione digitale)**

L'articolo 41, comma 1, rafforza la disciplina sanzionatoria in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, anche in relazione agli obiettivi fissati dal PNRR, nonché a garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400. In particolare, nel CAD si inserisce l'articolo 18-bis rubricato "Violazione degli obblighi di transizione digitale". Con il comma 1, si attribuiscono all'AgID poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del CAD e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese le Linee guida e del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Inoltre, per l'esercizio dei predetti poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio si riconoscono all'AgID poteri di acquisizione di documenti e informazioni. Il comma 2 chiarisce che l'AgID, in caso di violazione degli obblighi di transizione digitale, procede alla contestazione della violazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della sanzione, per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un termine perentorio per conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, ai competenti organismi indipendenti di valutazione e, in ogni caso, a ciascuna amministrazione per i rispettivi provvedimenti di competenza in materia disciplinare e di valutazione della *performance*. Le segnalazioni delle violazioni sono pubblicate su un'apposita area del sito internet istituzionale dell'AgID (comma 3). La violazione degli obblighi previsti agli articoli 5, 50 comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3-bis, 64-bis del CAD, 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e l'inottemperanza del trasgressore, soggetto di cui all'articolo 2, comma 2 del CAD, all'obbligo di conformare la condotta agli obblighi previsti dalla legge nel termine assegnato dall'AgID comportano, inoltre, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore generale dell'AgID e i relativi proventi sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva ripartizione tra l'AgID e il c.d. Fondo per l'innovazione di cui all'articolo 239, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al procedimento sanzionatorio si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista dalla legge n. 689 del 1981 (comma 5).



Nei casi previsti per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e di violazione degli obblighi relativi al codice di condotta tecnologica, la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione della violazione da parte dell'AgID, diffida ulteriormente il trasgressore a conformare, entro un congruo termine, la propria condotta agli obblighi dalla disciplina vigente, avvisando che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine e valutata la gravità della violazione, il Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione, al quale non spettano compensi, indennità o rimborsi di spese. Se l'inerzia o il ritardo riguardano le amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 6).

La presente disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in ragione del fatto che l'AgID, per i poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio può avvalersi sia del contingente di cui già dispone per esercitare le funzioni sanzionatorie previste all'articolo 32-bis del CAD nei confronti dei prestatori di servizi fiduciari qualificati, sia di quello dedicato alle attività del difensore civico per il digitale, di cui all'articolo 17 del CAD, attesa la ridefinizione delle competenze in capo allo stesso. È opportuno ribadire in ogni caso, che i proventi derivanti dalle sanzioni sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere successivamente assegnati nella misura del cinquanta per cento all'AgID che potrà utilizzarli per meglio esercitare gli stessi poteri generali di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio.

Le ulteriori previsioni dell'articolo 41 hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 42 (Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)**

Il comma 1 prevede che la piattaforma nazionale DGC sia realizzata mediante l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria. La piattaforma in questione sarà gestita dalla Sogei Spa nell'ambito della vigente Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la medesima società per la medesima infrastruttura TS.

La piattaforma nazionale DGC si avvarrà del Sistema Tessera Sanitaria del Dipartimento della Ragioneria Generale del MEF per la raccolta dei dati, che il Sistema TS già riceve, in attuazione delle specifiche norme adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria.

Nello specifico, si tratta dei dati relativi alle vaccinazioni anti-Sars-CoV-2 raccolti dall'Anagrafe Nazionale Vaccini (AVN), istituita presso il Ministero della salute, e trasferiti al Sistema TS ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d.l. n. 41/2021 (decreto sostegni), e dei dati relativi ai tamponi molecolari e antigenici, che in parte vengono già trasmessi al Sistema TS in attuazione dell'articolo 19 del d.l. n. 137/2020 e in parte saranno trasmessi in base al DPCM previsto dal comma 10 dell'articolo 9 del d.l. n. 52/2021. La raccolta dei certificati di guarigione sarà una nuova funzionalità che potrà essere facilmente derivata da analoghe funzionalità già offerte ai medici dal Sistema TS.

Il comma 1 non comporterà ulteriori oneri. Peraltro, si rappresenta che la Commissione europea ha previsto un finanziamento *ad hoc* da destinare agli Stati membri per la realizzazione





dell'interoperabilità con il Gateway europeo. Al riguardo, il Ministero della salute, nel trasmettere all'eHealth Network, la lettera di adesione al Gateway Europeo per il DGC ha candidato Sogei Spa quale operatore economico italiano che potrà essere invitato ad accedere ai fondi che la Comunità Europea stanzerà (in totale circa 30 milioni di euro).

La distribuzione delle certificazioni verdi COVID-19 al cittadino è prevista attraverso più canali. La Piattaforma Nazionale-DGC produrrà la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione/tampone/guarigione che sarà inserita nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dell'assistito, ma verrà creato anche un front-end web dedicato. La certificazione verde COVID-19 potrà essere scaricata anche tramite le APP governative (APP IO e APP IMMUNI) nonché tramite intermediari quali medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e farmacisti, attraverso il portale Tessera Sanitaria.

Poiché non tutta la popolazione italiana dispone dell'identità digitale (SPID e/o CIE), al fine di non discriminare la possibilità di disporre delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dalla Piattaforma Nazionale-DGC in formato digitale stampabile, sono previsti anche canali di fruizione con autenticazione a più fattori quali: ultime 8 cifre e data di scadenza della Tessera Sanitaria e un codice univoco.

Tale codice univoco dovrà essere recapitato agli interessati mediante posta elettronica o SMS. Si ritiene possibile stimare in 100 milioni il numero di SMS da inviare per il recapito dei codici univoci associati alle certificazioni verdi COVID-19. Ciò risulta dalla tabella di seguito riprodotta, in cui si è tenuto conto del fatto che alla data del 27 maggio 2021 sono state già vaccinate con ciclo completo circa 11 milioni di persone e hanno avuto una prima somministrazione di vaccino anti-Covid19 all'incirca altri 11 milioni di persone e che la popolazione ultra16enne, destinataria potenziale della vaccinazione è di circa 51 milioni. Tanto considerato, nell'ipotesi in cui tutta la popolazione accedesse alla vaccinazione nei prossimi mesi sarà necessario produrre una certificazione per circa 69 milioni di persone. Ipotizzando che il 30% di queste persone fornisca, come dato di contatto, un indirizzo di posta elettronica e che non tutta la popolazione aderisca alla vaccinazione (5%), si può calcolare una riduzione del 35% e, quindi, un numero di SMS da inviare pari a 44.850.000.

A questi va aggiunta una stima di circa 58 milioni di SMS per il recapito di codici univoci relativi a certificati di test negativi effettuati da persone non ancora vaccinate, calcolata stimando 2 test a persona e una riduzione del 50% degli SMS da inviare e ipotizzando che il 30% fornisca un recapito di posta elettronica e il 20% riceva il certificato a vista direttamente al momento del test.

*Stime sulla base di dati vaccinali al 27 maggio 2021 (Fonte: Anagrafe nazionale vaccini)*

ID	Descrizione	unità	Note
A	vaccinati ciclo completo	11.000.000	
B	vaccinati prima dose	11.000.000	
C	TOTALE VACCINATI	<b>22.000.000</b>	A+B
D	popolazione ultra16enne	51.000.000	
E	popolazione da vaccinare	29.000.000	D-C
F	2 sms	58.000.000	E
G	1 sms	11.000.000	B
H	totale sms	69.000.000	B+E
I	-35%	<b>44.850.000</b>	riduzione per mancata adesione vaccinale (5%) e dato contatto email (30%)
J	Test	58.000.000	



L	sms x test ridotto del 50%	29.000.000	(30%email e 20% rilascio a vista)
M	2 tampone in media	58.000.000	a persone non vaccinate
<b>TOTALE SMS per OTP</b>			
<b>DGC</b>		<b>102.850.000</b>	<b>I+M</b>

Per l'acquisto del servizio per l'invio di detti SMS, utilizzando la Convenzione Consip entrata in vigore recentemente, è possibile acquistare da Telecom pacchetti di sms al costo unitario pari a € 0,0272 IVA esclusa.

Nella previsione di un invio di 100.000.000 SMS per il 2021 l'importo complessivo sarebbe pari a € 3.318.400 IVA inclusa.

Alla copertura di tale spesa si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

**ART. 43 (Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)**

La disposizione reca misure urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

In particolare, la disposizione prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili possa avvalersi della società specializzate aventi comprovata esperienza pluriennale nella realizzazione e conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare riguardo al preminente interesse dello Stato alla sicurezza e segretezza di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche.

Al riguardo si precisa che i commi da 8 a 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, citato dalla norma in esame, recano un complesso di disposizioni eterogenee riguardanti l'attività di controllo e di accertamento, l'organizzazione delle Agenzie fiscali e la SOGEI. Il comma 15 dispone che i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, vale a dire la SOGEI, siano esercitati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che SOGEI - Società generale d'informatica s.p.a, è stata costituita nel 1976 come società a prevalente partecipazione pubblica anche in considerazione della necessità di realizzare l'anagrafe tributaria, necessaria alla luce della riforma fiscale del 1974. Attualmente, la SOGEI è una società per azioni a totale partecipazione pubblica le cui azioni appartengono al Ministero dell'economia e finanze. Ai sensi dell'articolo 4 dello statuto del 29 dicembre 2016, la SOGEI ha per oggetto sociale, prevalente, almeno per l'80% di fatturato, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali, e segnatamente:

- ogni attività, compresa quella industriale, finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del sistema informativo della fiscalità per l'amministrazione fiscale;
- ogni altra attività connessa, direttamente o indirettamente, con quella di cui sopra, comprese il supporto, l'assistenza e la consulenza all'amministrazione fiscale per lo svolgimento delle funzioni statali ad essa spettanti;
- le attività informatiche riservate allo Stato, ai sensi del decreto legislativo n. 414/1997, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici ivi comprese le attività di supporto, assistenza e consulenza collegate con le attività di cui sopra;





- ogni altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

La SOGEI, può, inoltre, svolgere le ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di regioni, enti locali, società a partecipazione pubblica, anche indiretta, di organismi ed enti che svolgono attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, comprese le attività verso l'Agenzia per l'Italia digitale.

Si ricorda che l'articolo 51 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che la SOGEI offra servizi informatici, da erogare tramite apposite convenzioni, alla Presidenza del Consiglio, al Consiglio di Stato, Avvocatura dello Stato, Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, INVIMIT SGR e alla società per la gestione della piattaforma tecnologica dei pagamenti alle pubbliche amministrazioni (pagoPA).

L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### *Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR*

#### *ART. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)*

La disposizione in esame, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, interviene in modo incisivo sulla principale struttura tecnica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, quale organo naturalmente deputato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento "ad hoc" per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto che devono assolutamente essere realizzate nei tempi previsti dai citati Regolamenti.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.



Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 45 (Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)**

La celere realizzazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse finanziarie derivanti dal PNRR può garantire un balzo in avanti dell'economia italiana, a condizione che siano spese bene, efficacemente e velocemente. Per quanto motivo, la disposizione prevede, **al comma 1**, l'istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un **Comitato speciale**, cui compete l'espressione dei pareri di cui all'articolo 45 in relazione agli interventi indicati nell'Allegato B del presente decreto.

Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinate dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

- a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;
- c) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- d) tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;
- e) un magistrato amministrativo, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

Il **comma 2** prevede che al suddetto Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a





pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** disciplina le modalità di nomina dei componenti del Comitato, che avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e la durata dell'incarico, che è fissata in tre anni, che possono essere prorogati per un secondo triennio, ma, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2026. Si prevede, inoltre, che agli stessi è corrisposta, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma omnicomprensiva di 50 mila euro annui.

Si rappresenta che ai fini della quantificazione derivanti dai commi 1 e 3, è stata considerato l'onere massimo ad essi attribuibile pari a 35 mila euro annui.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

	Componenti Comitato speciale	Unità	Indennità	Costo annuale	Costo 6 mesi
	Presidente Consiglio superiore dei lavori pubblici	1	-	-	-
a	Dirigente di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato	6	35.000	210.000	105.000
b	Rappresentante designato dalla Conferenza unificata	3	35.000	105.000	52.500
c	Rappresentante designato dagli Ordini professionali	3	35.000	105.000	52.500
d	Esperto scelto fra docenti universitari	13	35.000	455.000	227.500
e	Magistrato amministrativo	1	35.000	35.000	17.500
e	Consigliere della Corte dei conti	1	35.000	35.000	17.500
e	Avvocato dello Stato	1	35.000	35.000	17.500
		<b>29</b>		<b>980.000</b>	<b>490.000</b>

Per lo svolgimento dell'attività istruttoria il **comma 4**, nei limiti di una spesa pari a euro **391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.976 per gli anni dal 2022 al 2026**, è istituita presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici una struttura temporanea di supporto, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate, tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può inoltre altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche



Per quanto concerne gli oneri della struttura di supporto del Comitato speciale, sono stati considerati i seguenti importi da rimborsare alle amministrazioni di provenienza del personale comandato.

- 1) Dirigente generale: 229.189,58;
- 2) Dirigente non generale: 83.044,23 (tabellare, posizione fissa e incremento contrattuale e oneri riflessi);
- 3) Personale Area III-F3: 43.346,01 (tabellare, indennità di amministrazione, incremento contrattuale e oneri riflessi).

La tabella seguente riepiloga gli oneri per tutto il contingente di personale comandato, relativamente al periodo di avvalimento (2021-2026). Per l'anno 2021 è stato considerato un rateo di 6 mesi.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (accidentata 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
<b>TOTALE (A)</b>	<b>391.489,29</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>

Il **comma 5** reca la copertura finanziaria degli oneri, derivanti dalla disposizione e quantificati in 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella A), che presenta sufficienti disponibilità.

Relativamente all'anno 2021 sono stati considerati 6 mesi.

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori complessivamente considerati.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Comitato speciale	490.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>490.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>980.000,00</b>

Struttura di supporto	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Unità di livello dirigenziale generale	114.594,79	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58	229.189,58
Unità di livello dirigenziale non generale	41.522,12	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23	83.044,23
Unità di livello non dirigenziale	216.730,04	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08	433.460,08
Altre spese (accidentata 5% del costo di personale)	18.642,35	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69	37.284,69
<b>TOTALE</b>	<b>391.489,29</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>	<b>782.978,59</b>

Convenzioni con società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>1.381.489,29</b>	<b>2.762.978,59</b>	<b>2.762.978,59</b>	<b>2.762.978,59</b>	<b>2.762.978,59</b>	<b>2.762.978,59</b>

#### **ART. 46 (Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)**

La disposizione, riguardo agli interventi relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del





territorio nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al medesimo Piano, domanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, l'individuazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Inoltre, nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, la disposizione interviene in modo incisivo sui tempi e le modalità di svolgimento del dibattito pubblico, regolamentando uno specifico procedimento per una serie predeterminata di opere contenute nell'elenco riportato all'Allegato B al presente decreto. Si tratta di opere di particolare rilevanza strategica, interamente finanziate a valere sulle risorse del PNRR o sul fondo complementare deve avvenire necessariamente secondo le tappe e nel rispetto del cronoprogramma prefissato.

Di seguito, l'elenco di opere disciplinata dalla disposizione in commento.

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.

Sul punto si rappresenta che la previsione, in caso di esercizio del potere sostitutivo, che riconosce ai componenti della Commissione nazionale del rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, comporta nuovi oneri a carico della finanza non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. All'uopo, si precisa che, avuto riguardo al numero dei componenti della Commissione (15 membri) come individuati dai decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 dicembre 2020, n. 627 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 maggio 2021, n. 204, ipotizzandosi da parte della metà dei componenti la commissione mediamente lo svolgimento di una missione al mese con durata media di due giorni, ed evidenziando che la stessa è prevista esclusivamente nel caso di esercizio del potere sostitutivo, si stima una spesa di circa 500 euro per ciascuna missione e per ciascun componente, da cui deriva un onere complessivo massimo di circa **22,5 mila euro per l'anno 2021 (importo determinato considerando 6 mesi dell'anno 2021) e di circa 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026** cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle



finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella A).

Di seguito si riporta la tabella con il dettaglio dei valori considerati.

n. missioni mensili	1,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
importo per singola missione	500,00	vitto (2 pasti al giorno)	61,1
n. componenti	15,00	alloggio (albergo 4 stelle)	150
n. mesi	12,00	viaggio andata (stima tratta alta velocità RO-MI)	95
riduzione 50% (partecipazione del 50% dei componenti la commissione)	50%	viaggio ritorno (stima tratta alta velocità MI-RO)	95
importo annuo	45.000,00	taxi	38
importo 6 mesi	22.500,00	<b>Totale</b>	<b>500,2</b>

#### **Titolo IV – Contratti pubblici**

##### **ART. 47 (Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)**

La disposizione è finalizzata ad adottare ulteriori misure per favorire promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani.

In particolare, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto – legge 6 maggio 2021, n. 59, si prevede che le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti, producano, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Viene disposto, altresì, che la sanzione relativa all'esclusione è applicata unicamente all'operatore economico che non rediga il rapporto o non consegni lo stesso al momento della presentazione dell'offerta, e non anche nel caso in cui il rapporto sia stato redatto in ritardo (**commi 1 e 2**).

Il **comma 3** estende agli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e inferiore a cento sono, l'obbligo di consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile simile a quanto previsto dall'art. 46 d.lgs. n. 198 del 2011, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.

Il **comma 4** stabilisce che le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, fino all'età di trentasei anni, e donne. A tal fine, la medesima disposizione, ad esclusione dei casi disciplinati dal comma 6, prevede che l'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la





realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile, è requisito necessario dell'offerta.

Al **comma 5** vengono indicate ulteriori misure premiali che possono determinare l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato:

Il **comma 6** dispone che in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero degli obblighi di cui alle lettere b) e d) del comma 4, i contratti di appalto prevedano l'applicazione di penali

Il **comma 7** prevede i casi in cui le stazioni appaltanti possano escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al quarto comma.

Il **comma 8** prevede la possibilità di adottare linee guida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegate per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con cui definire le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicare ulteriori misure premiali e predisporre modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Il **comma 9** dispone che i rapporti e le relazioni previste dal secondo e dal terzo comma del presente articolo sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", e comunicati al Ministro per le pari opportunità e della famiglia e al Ministro per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

Trattandosi di disposizione a contenuto meramente ordinamentale, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

L'articolo 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**ART. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)**

L'articolo, ai **commi 1, 2 e 3**, detta disposizioni emendative dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici di **carattere ordinamentale**, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, al contrario, sono volte a risolvere le contestazioni della Commissione europea in materia di subappalto contenute nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Al **comma 4** si prevede che per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui all'articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro **1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026**. Agli oneri derivanti da tale comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



**ART. 50 (Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)**

L'articolo 50 introduce misure di semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, il **comma 4** che consente alla stazione appaltante di prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il premio verrà corrisposto mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

**ART. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)**

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale.

Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, l'istituzione dell'Osservatorio permanente istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene espressamente previsto che ai suoi componenti non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e che al suo funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

**ART. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)**

Le disposizioni in esame incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale. Pertanto, le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)**

L'**articolo 53** che introduce misure di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, in deroga alle previsioni del Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, reca disposizioni normative che hanno un carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 5**, reca alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel merito, agli articoli 29 e 81, nonché, per mere esigenze di coordinamento scaturenti dalle modifiche apportate all'articolo 81, agli articoli 36, comma 6-bis, 85, comma 7, 213, comma 8 e 216, comma 13.

Si tratta di modifiche che incidono su aspetti procedurali e rivestono carattere ordinamentale e pertanto, l'ANAC, come specificato al comma 7, provvede all'attuazione delle disposizioni





con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 6, al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed eliminare il rischio di un blocco del relativo percorso degli investimenti necessari per la trasformazione digitale del Paese e la realizzazione del PNRR, si apportano le seguenti modifiche alla legge 160/2019:

- **lettera a)** La disposizione modifica l'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, precisando che il limite di spesa stabilito dall' articolo 1, comma 591, della medesima legge può essere superato per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR.

La modifica introdotta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la stessa a specificare normativamente quanto evidenziato in via interpretativa dalle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze dirette a fornire indicazioni sull'applicazione delle anzidette misure di contenimento della spesa. Nelle circolari di che trattasi, infatti, è stato precisato che, coerentemente con gli orientamenti giurisprudenziali consolidati della Corte dei conti, possano essere escluse dal computo del limite le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti o attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea.

- **lettera b)** si eliminano le disposizioni di cui ai commi 610, 611, 612, 613 della legge 160/2019 tese ad assicurare, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (*Information and Communication Technology*), un risparmio di spesa annuale rispetto della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017, la cui applicazione è già stata esclusa, per il corrente anno, dall'articolo 42, comma 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. In fase di predisposizione della legge di bilancio 2020 il risparmio complessivo è stato considerato quantificabile solo a conclusione del triennio 2020-2022 dipendendo dalle concrete modalità adottate dalle Amministrazioni per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa per ICT. Inoltre, si tratta in ogni caso di risparmi verificabili solo a consuntivo in un orizzonte di medio-lungo periodo. Pertanto, dato che prudenzialmente tali risparmi non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica, è garantita in questa fase la neutralità finanziaria del provvedimento.

**ART. 54 (Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)**

La disposizione ha natura ordinamentale e, conseguentemente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, la disposizione di cui al comma 1 stabilisce che gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione connessi al sisma abruzzese del 2009 devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori gestita dalla Struttura di Missione Antimafia, appositamente istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e già operante per le diverse emergenze succedutesi dall'istituzione della struttura di missione.

Giova precisare, in proposito, che la gestione della documentazione antimafia connessa alla ricostruzione privata per il suddetto sisma abruzzese è già attuata mediante una sezione speciale



della citata Anagrafe antimafia degli esecutori. Con l'intervento normativo odierno, lo stesso sistema sarà attuato anche per gli interventi di natura pubblica.

Con tale intervento saranno, peraltro, eliminate le duplicazioni di attività attualmente in essere in conseguenza del fatto che gli accertamenti svolti dalla Prefettura non possono avvalersi dell'Anagrafe degli esecutori.

Collateralmente, va poi sottolineato che la progressiva, pregressa estensione delle attribuzioni della Struttura di missione – che, come detto, è già competente, oltre che per il sisma 2016 (Italia centrale), per i sismi 2017 (Isola di Ischia) e 2018 (Catania e Campobasso), anche per la ricostruzione privata del sisma de L'Aquila – ha consentito la strutturazione di un consistente patrimonio informativo, in costante aggiornamento, che già include la maggior parte degli operatori economici operanti nei settori maggiormente interessati. Ciò implica che una parte più che significativa degli operatori coinvolti nella ricostruzione pubblica connessa al sisma L'Aquila possa risultare già censita nella citata Anagrafe.

Anche in relazione alle procedure relative agli operatori che non risultassero già censiti, la relativa gestione non comporterà effetti distorsivi per la Struttura.

Infatti, la procedura della documentazione antimafia è gestita dalla predetta Struttura, attraverso un apposito portale telematico già pienamente operante, collegandosi con la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 (Codice antimafia).

Nessun intervento organizzativo, informatico, di incremento delle risorse umane della Struttura o del portale telematico si rende necessario in conseguenza della confluenza delle procedure di ricostruzione pubblica connesse al sisma abruzzese del 2009.

Tale confluenza, senza determinare oneri aggiuntivi, snellerà il lavoro e renderà più celere la verifica di eventuali ostatività.

Il comma 2 prevede invece che gli operatori già iscritti nella sezione speciale dell'Anagrafe antimafia degli esecutori confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori che sarà così unificata. Si tratta di attività che verrà svolta dalla Prefettura interessata, senza alcun onere aggiuntivo, peraltro in maniera totalmente informatizzata, ed anzi con un rilevante efficientamento dell'attività, con la possibilità di destinare parte del personale a ulteriori mansioni comunque afferenti all'attività antimafia.

#### ***ART. 55 (Misure di semplificazione in materia di istruzione)***

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a semplificare le procedure per l'attuazione e l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica e di quelli che le istituzioni scolastiche sono chiamate a realizzare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 1, lettera b), n.3 si precisa che il sistema informativo/piattaforma digitale per il monitoraggio degli interventi esiste già, così come è già stata attivata la funzione di accesso del sistema ai revisori dei conti nell'ambito delle verifiche di cui all'art. 21 del decreto-legge n. 137 del 2020. La copertura normativa consentirebbe alle scuole e ai revisori dei conti di avere una semplificazione che possa valere per tutte le procedure di finanziamento legate al PNRR. Considerato che esiste già la piattaforma informatica, gli unici costi connessi possono essere quelli relativi alla manutenzione del sistema informativo nel suo complesso che è una spesa già considerata nel contratto, attualmente in essere, dei sistemi informativi del Ministero dell'istruzione tra tutte le spese per il funzionamento degli applicativi informatici. Pertanto, dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri.





**ART. 56 (Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)**

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che introduce misure di semplificazione procedimentale.

**Titolo V – Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno**

**ART. 57 (Zone Economiche Speciali)**

La norma mira ad una riorganizzazione della struttura di funzionamento delle ZES e ad un rafforzamento delle azioni e delle misure che insistono su tali zone, **anche ai fini dell'attuazione dell'intervento previsto del PNRR in favore delle ZES.**

La disposizione al **comma 1 lettera a)** mira a modificare l'articolo 4 del D. Lgs. 91 del 2017, recante la disciplina delle Zone economiche speciali, prevedendo quanto segue:

- 1) la modifica della modalità di nomina del Commissario e della composizione del Comitato di indirizzo, includendo un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 2) la modifica della procedura di nomina del Commissario straordinario, in particolare includendovi l'intesa con il Presidente della Regione interessata. In relazione ai compensi si precisa che la misura è stabilita previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;*
- 3) il rafforzamento dell'attività dei Commissari, con la creazione di un doppio supporto per loro: uno, anche con riguardo alla struttura dove materialmente potere esercitare la propria attività, presso la sede territoriale regionale di riferimento; l'altro presso l'Agenzia per la Coesione. Quest'ultima, in particolare, garantisce il coordinamento strategico tra i Commissari, anche al fine di garantire la sinergia tra i progetti e le azioni sui diversi territori.

A tal fine si introduce il comma 7-*quater*, relativo al supporto fornito dall'Agenzia ai Commissari con risorse del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020- che prevede di mettere a disposizione personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale

Ipotizzando 10 risorse a livello locale per ogni Zona Economica Speciale e 8 risorse a livello centrale presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale i costi sono dettagliati nelle tabelle di seguito

	Profilo	Numero risorse per singolo ZES	Numero risorse Totale	Numero giornate annue	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese generali	Costo Totale
	Project Manager	1	8	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	134.025,20	137.285,20	1.098.281,60
Presidio	Senior	3	24	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.188,40	113.058,40	2.713.401,60
	Middle	3	24	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	1.938.144,00
	Junior	3	24	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	1.162.886,40
	Beni e servizi								100.000,00	800.000,00
<b>Totale</b>		<b>10</b>	<b>80</b>							<b>7.712.713,60</b>



Stima costi presidio centrale ZES									
	Profilo	Numero risorse Totale	Numero giornate annue massime	Costo annuo	Costo annuo + 4%	Spese Generali	Imponibile + IVA	Costo annuale profilo + Spese Generali	Costo Totale
	Project Manager	1	170	85.000,00	88.400,00	13.260,00	124.025,20	137.285,20	137.285,20
	Senior	2	175	70.000,00	72.800,00	10.920,00	102.138,40	113.058,40	226.116,80
	Middle	2	167	50.000,00	52.000,00	7.800,00	72.956,00	80.756,00	161.512,00
	Junior	3	200	30.000,00	31.200,00	4.680,00	43.773,60	48.453,60	145.360,80
	Beni e servizi							50.000,00	400.000,00
<b>Totale</b>		<b>8</b>							<b>1.070.274,80</b>

QUADRO RIEPILOGATIVO ONERI ANNUALI	
ZES Presidio Locale costo annuale lordo per 80 risorse umane	7.712.713,60
ZES Presidio Centrale costo annuale lordo per 8 risorse umane	1.070.274,80
<b>Totale annuo</b>	<b>8.782.988,40</b>

A tali oneri si provvede nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020.

Inoltre, ai sensi del comma 3 si provvede alla copertura finanziaria degli oneri per il periodo successivo, in corrispondenza della durata dei Commissari ZES, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 4) la previsione che il Commissario, fino al 31/12/26, possa svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari ai fini della realizzazione degli interventi finanziati con il PNRR. **Pertanto, ai sensi del comma 2, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR;**
- 5) la previsione per cui si adottano linee strategiche tra le azioni commissariali all'interno della ZES e la programmazione o riprogrammazione regionale dei fondi strutturali. *La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione prevede inoltre, al comma 1 lett. b), modifiche all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo:

- 1) riduce della metà i termini per l'ottenimento dell'autorizzazione unica e per gli adempimenti nell'ambito delle procedure con silenzio assenso. *La disposizione ha carattere procedurale e non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 2) assicura il raccordo tra gli sportelli unici istituiti ai sensi della normativa vigente e i procedimenti di cui all'articolo 5-bis in materia di autorizzazione unica. La disposizione, a carattere ordinamentale, non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 3) introduce una modifica a carattere ordinamentale volta a considerare come perentori di tutti i termini procedurali previsti in area ZES;
- 4) La proposta normativa che introduce una modifica all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017 prevede quanto segue:
  - il limite massimo del credito di imposta relativo agli investimenti effettuati nelle ZES viene incrementato da 50 milioni di euro a 100 milioni di euro;
  - il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.





Ai fini della stima, considerando la contemporanea vigenza fino al 31 dicembre 2022 della normativa principale sulla quale si basa l'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti al SUD (di cui all'art.1 commi 98 e seguenti della Legge 208/2015) e della normativa inerente il credito di imposta ZES (di cui all'art. 5 c. 2 del DL 91/2017), sono stati analizzati i dati delle specifiche compensazioni F24 relative al codice tributo 6906 - CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ZES - ART.5,C.2, D.L. 20 GIUGNO 2017, N. 91.

Si evince un importo compensato fino a maggio 2021, con anno di riferimento 2020, pari a circa 23,8 milioni di euro, stimato per l'intero anno in circa 45,2 milioni di euro. Ipotizzando che la modifica produca prudenzialmente il raddoppio degli investimenti agevolabili, a seguito dell'aumento del limite a 100 milioni di euro e all'estensione all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, si stima un credito di imposta ulteriore rispetto a quanto vigente come riportato di seguito:

	2021	2022	2023
Credito di imposta	-45,2	-45,2	0

*in milioni di euro*

Ai sensi del comma 4, agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Al comma 1, lettera c), la norma poi introduce un nuovo articolo 5-bis che attribuisce al Commissario Straordinario della ZES lo strumento dell'autorizzazione unica che concentra in un unico provvedimento autorizzatorio tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire o all'attività da intraprendere o al progetto da approvare. Si prevede inoltre un rinvio all'art. 14-bis della legge n. 241 del 1990, e cioè alla conferenza di servizi semplificata che viene presieduta dal Commissario Straordinario. La novella fa salve le normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

*La disposizione di cui alla lett. c) introduce una modifica di carattere procedurale e, pertanto, ad essa non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica.*

**ART. 58 (Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)**

Essendo volta a regolamentare le sole modalità attuative delle Strategie, la norma non presenta oneri a carico del bilancio dello Stato.

**ART. 59 (Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)**

La disposizione novella i commi da 1 a 1-quinquies dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, al fine di accelerare l'attività di ricognizione delle infrastrutture e semplificare le modalità di individuazione delle iniziative necessarie, nonché di assegnazione delle risorse.

In particolare, si prevede che, entro e non oltre il 30 novembre 2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, con proprio



decreto effettui, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. Per quanto riguarda, invece, le medesime infrastrutture di competenza non statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. La disposizione prevede la possibilità che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri stipuli apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per il supporto tecnico – operativo alle attività di competenza nel **limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021**. A tali oneri si provvede al **comma 2** mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conclusa la ricognizione, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorità, le azioni per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si provvede all'assegnazione ai Ministeri competenti dei relativi finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Conseguentemente, entro 30 giorni dalla delibera CIPESS, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse individua, in un apposito Piano, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare.

Inoltre si prevede che l'attività di monitoraggio della realizzazione degli interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021".

Per il finanziamento delle infrastrutture di cui trattasi, viene confermato quanto già previsto dal comma 815 della legge di bilancio per l'anno 2021, ovvero l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis (principi per il riequilibrio territoriale) del





decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante: “*Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno*”.

**ART. 60 (Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale)**

La disposizione fa esplicito riferimento all’Agenzia per la coesione territoriale ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determinino rischi di definanziamento nell’utilizzo dei fondi strutturali, così valorizzando il ruolo dell’Agenzia nell’efficientamento del processo di spesa. In coerenza con la sua mission, che è anche quella di supportare i soggetti gestori dei programmi di intervento a valere sui fondi strutturali, la disposizione prevede che, ove si sostituisca al soggetto inadempiente, l’Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi. Lo schema che si propone è del tutto in linea con il modello di governance previsto, assumendo, rispetto ad esso, un’efficace valenza complementare.

La disposizione è tesa unicamente a disciplinare i profili ordinamentali del potere sostitutivo in relazione al procedimento di spesa dei fondi strutturali e non comporta oneri per l’erario.

**Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241**

**ART. 61 (Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)**

La misura è di carattere procedimentale e semplificativa, anche per l’amministrazione, i passaggi procedurali per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Non introduce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività già svolte a legislazione vigente, da ciascuna amministrazione.

**ART. 62 (Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)**

La disposizione è di carattere ordinamentale e procedimentale, non introduce, per le amministrazioni, alcuna attività suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**ART. 63 (Annullamento d’ufficio)**

La disposizione si limita a introdurre una modifica alla disciplina dei termini e la sua natura procedimentale non è suscettibile di introdurre nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

**Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa**

**ART. 64 (Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)**

Le disposizioni di cui al **comma 1** hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni di cui al **comma 2** assegnano nuovi compiti ed accrescono la composizione del CNGR, che assume la nuova denominazione di CNVR. Si stabilisce, inoltre, che per l’esercizio delle sue funzioni, il Comitato si avvalga degli uffici del Ministero già chiamati all’assolvimento della funzione di supporto al soppresso CNGR che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato e per la corresponsione dei compensi dei componenti, si fa



presente che essi sono già previsti entro il limite di spesa individuato dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come viene precisato al comma 4 del presente articolo.

Le disposizioni di cui al **comma 3**, incidendo sul regime degli atti nel periodo transitorio necessario alla piena costituzione del nuovo organismo, hanno mera natura ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si precisa che le spese di funzionamento del CNVR, nonché i compensi dei relativi componenti, sono ricomprese nell'ambito della quota del 7 % del complesso dei progetti di ricerca valutati: poiché tale disposizione ricalca esattamente quanto attualmente previsto per il CNGR ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 5** viene disposta l'abrogazione della lettera b), all'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che assegnava compiti di valutazione della ricerca all'istituenda Agenzia Nazionale della ricerca. La presente disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ma anzi, in ragione del venir meno di compiti indicati alla cennata lettera b), rende disponibile una quota parte delle risorse attualmente previste per il funzionamento della predetta Agenzia, con le quali, infatti, si intende coprire i maggiori oneri indicati al comma 7.

Al **comma 6** si stabilisce l'incremento del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2020. Tale incremento, indicato quale limite di spesa, è coperto mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa al funzionamento dell'Agenzia nazionale della ricerca, tuttora non istituita.

La disposizione di cui al **comma 7** autorizza la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021, da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento di interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni.

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Al **comma 8** la misura prevede la possibilità del cofinanziamento statale entro una percentuale maggiore (il 75 % in luogo del 50%) per i progetti di edilizia universitaria ai sensi della legge n.338 del 2000. Ovviamente tale misura agisce pur sempre entro i limiti del finanziamento complessivo della misura, che si prevede, peraltro, di accrescere sensibilmente, grazie ai finanziamenti indicati dal PNRR. Pertanto, l'efficacia della disposizione è subordinata alla definitiva approvazione del PNRR.





**ART. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)**

La disposizione reca modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, al fine di meglio individuare e definire le competenze e le attività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) già previste a legislazione vigente.

Trattasi, conseguentemente, di disposizione a contenuto ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


**ART. 66 (Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)**

Il **comma 1** prevede la proroga al 31 maggio 2022 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al D. Lgs. 117 del 2017. *La disposizione avendo carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

La disposizione di cui al **comma 2** introduce la possibilità, per i soggetti erogatori di beni e servizi delle persone con disabilità, di accedere attraverso la carta su richiesta dell'interessato, alle informazioni necessarie per la resa dei servizi, individuate dall'Inps sentito il Garante Privacy. *La disposizione è di natura procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito  positivo  negativo

31/05/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente Biagio Mazzotta



Decreto-legge Governance PMR e Semplificazioni  
(indizi di euro)

Art. Co.	Descrizione	tipo	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indicamento					
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	<b>PARTI I</b> Governance per PMR																
	Ti.c. I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PMR																
4 2	Segreteria tecnica della cabina di regia per il PMR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c	0,20	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
5 1-3	Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	s	c	0,20	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
6 1	Infrazione di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale denominato "Servizio centrale per il PMR" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	s	c	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,13	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
6 1	Infrazione di un ufficio centrale di livello dirigenziale generale denominato "Servizio centrale per il PMR" presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - uffici uffici	e	t/c					0,06	0,13	0,13	0,13	0,06	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
6 1	Infrazione di sei uffici di livello dirigenziale non generale del "Servizio centrale per il PMR" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	s	c	0,44	0,87	0,87	0,87	0,44	0,87	0,87	0,87	0,44	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
6 1	Infrazione di sei uffici di livello dirigenziale non generale del "Servizio centrale per il PMR" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - uffici uffici	e	t/c					0,21	0,42	0,42	0,42	0,21	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
6 2	Infrazione di cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato	s	c	0,16	0,79	0,79	0,79	0,16	0,79	0,79	0,79	0,16	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
6 2	Infrazione di cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - uffici uffici	e	t/c					0,18	0,35	0,35	0,35	0,18	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
7 1	Infrazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti Europei con l'Unione Europea (IGRE) della Ragioneria Generale dello Stato e delle funzioni di audit del PMR	s	c	0,07	0,15	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15	0,15	0,07	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
7 1	Infrazione di un ufficio dirigenziale di livello non generale presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti Europei con l'Unione Europea (IGRE) della Ragioneria Generale dello Stato e delle funzioni di audit del PMR - uffici uffici	e	t/c					0,04	0,07	0,07	0,07	0,04	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
7 3	Infrazione di due uffici dirigenziali di livello non generale presso l'Unità di missione della Ragioneria Generale dello Stato per il PMR	s	c	0,15	0,29	0,29	0,29	0,15	0,29	0,29	0,29	0,15	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29





Decreto-legge Governance PNRR e Semplificazioni  
(milioni di euro)

Art. Co.	Descrizione	s/f	natura	Saldo netto di finanziamento				Fabbisogno				Indebitamento				
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
7	3	e	t/c					0,07	0,34	0,34	0,34	0,07	0,34	0,34	0,14	0,14
8	1	f	c	8,79	37,58	37,58	37,58	8,79	37,58	37,58	37,58	8,79	37,58	37,58	37,58	37,58
8	1	e	t/c					4,26	8,52	8,52	8,52	4,26	8,52	8,52	8,52	8,52
11	1-3	f	c		8,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00
16	1, lett. a)	f	c		-8,00	-8,00	-8,00		-8,00	-8,00	-8,00		-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
16	1, lett. b)	f	c	-4,32	-8,63	-8,63	-8,63	-4,32	-8,63	-8,63	-8,63	-4,32	-8,63	-8,63	-8,63	-8,63
16	1, lett. c)	f	c	-6,02	-32,04	-32,04	-32,04	-6,02	-32,04	-32,04	-32,04	-6,02	-32,04	-32,04	-32,04	-32,04
20	1	f	c	0,84	1,64	1,26	1,26	0,84	1,64	1,26	1,26	0,84	1,64	1,26	1,26	1,26
20	2	f	c	-0,84	-1,64	-1,26	-1,26	-0,84	-1,64	-1,26	-1,26	-0,84	-1,64	-1,26	-1,26	-1,26
29	1	f	c	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
29	1	e	t/c					0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



Decreto-legge Governance PNRR e Semplificazioni  
(milioni di euro)

Art. Co.	Descrizione	s/f	natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento					
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
29	4	Contratto a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi a favore di esperti per la gestione tecnica della Soprintendenza speciale per i PNRR	s	c	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		
29	5	Riduzione Tab. A Ministero Beni culturali	s	c	-1,55											-1,55	
29	5	Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 35.4 della legge n. 20/2020 - Funzionamento degli istituti afferenti al settore musicale	s	c		-1,55	-1,55	-0,05								-1,55	-0,05
		Capo VII - Efficienza amministrazione															
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: PNRR /RES	e	t	-0,10	-1,10	-6,90	-4,20								-0,10	-6,90
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: Credito di imposta	s	k		0,20	4,40	4,40								0,20	4,40
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: PNRR /RES	e	t		0,10	1,00	-0,50								0,10	1,00
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: RAP	e	t												0,20	-0,10
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: RAP	s	c			-0,20	0,10									
33	1	Operazione con aliquota pari al 11,0% anche delle spese per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e fatti congiuntamente a quelli a ridandoci: RAP	e	t	0,10	0,20									0,10	0,20	
33	3	Incremento Fondo per investimenti agevolati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 25/2020 (di cui al 2027 al 2030)	s	c													
33	3	Riduzione Fondo per investimenti agevolati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 25/2020	s	c		-1,00	-10,10	-0,30								-1,00	-9,30
		Totale II - Totale immissione di capitale															
39	1, lett. c)	Emissione in periodo di bollo per i certificati rilasciati tramite AN PR	e	t	-22,80											-22,80	
39		Riduzione Fondo per finanziamento economico contributo settore sportivo di fatto rifacito (art. 1, c. 34, L. 17/2020)	s	c	-22,80											-22,80	
40	1-4	Servizio di elaborazione, tramite messaggi brevi, per il recupero del codice unico idoneo a facilitare il recupero delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei cittadini non muniti di identità digitale e ricevere il prima data di entrata in vigore del DPCM di cui al paragrafo 4, comma 10D.L. n. 22/2021	s	c	3,32											3,32	





Decreto-legge Governance PNRR e Semplificazioni  
(milioni di euro)

Art. Co.	Descrizione	tip. natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento							
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024				
42	4	Riduzione Fondo per il risarcimento straordinario dei resti di parte corrente (articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 198) - Ministero della salute	-3,32				-3,32											
43	1	Commissione MT - Segel SpA, personalità informatica, realizzazione programmi e progetti da realizzare mediante piattaforma informatica, monitoraggio opere pubbliche.	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
43	2	Riduzione Tab A - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
		Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR																
45	1-3	Indennità destinata ai componenti del Comitato speciale (alibito) presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici	0,49	0,98	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,49	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
45	4	Indennità strutture di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici	0,39	0,78	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,39	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
45	4	Indennità strutture di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - affetti PNRR					0,19	0,38	0,38	0,19	0,38	0,38	0,19	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
45	4	Struttura di supporto al Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici - convenzioni con società partecipate dallo Stato	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
45	5	Riduzione Tab A - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	-1,18	-2,76	-2,76	-2,76	-1,18	-2,76	-2,76	-1,18	-2,76	-2,76	-1,18	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76
		Titolo IV - Contratti pubblici																
46	1	Rimborso delle spese di missione i componenti della Commissione nazionale per il diritto pubblico in caso di esercizio dei poteri sostitutivi	0,02	0,05	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,02	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
46	1	Riduzione Tab A - Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,02	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
49	4	Operatività e implementazione della banca dati dei contratti pubblici	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
49	4	Riduzione Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 150/2014	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
		Titolo V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nell'infrastruttura																
57	1	Conto d'ingente per investimenti in beni strumentali nuovi nell'azione economica e Spesa II - Dsa, di cui all'art. 5, comma 5, del DL 50/2017	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20







## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021. (\*)*

**Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire la strategia e il sistema di *governance* nazionali per l'attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Piano nazionale per gli investimenti complementari;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di imprimere un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori incisi dalle previsioni dei predetti Piani, per consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione degli interventi ad essi riferiti;

Ritenuta, in particolare, l'urgenza di introdurre misure relative all'accelerazione dei procedimenti relativi agli interventi in materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, della cultura e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**E M A N A**  
il seguente decreto-legge:

(\*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 1° giugno 2021.



## PARTE I

## GOVERNANCE PER IL PNRR

## TITOLO I

## SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PNRR

## Articolo 1.

*(Principi, finalità e definizioni)*

1 Il presente decreto definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione assume preminente valore l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli *standard* e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

*a*) « Cabina di regia », organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

*b*) « Fondo di Rotazione del *Next Generation EU-Italia* », il fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

*c*) « PNC », Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;

*d*) « PNRR », il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

e) « interventi del PNRR », gli investimenti e le riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f) « Regolamento (UE) 2021/241 », regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g) « Segreteria tecnica », struttura costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

h) « Semestre europeo », il processo definito all'articolo 2 *bis* del Regolamento (CE) n. 1466/97;

i) « Servizio centrale per il PNRR », struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l) « amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR », Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR;

m) « Sistema Nazionale di *e-Procurement* », il sistema di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.

n) « Sogei S.p.A. », la Società Generale d'Informatica S.p.A. di cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o) « soggetti attuatori », soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

p) « Tavolo permanente » il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, organo con funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

q) « Unità di *audit* », struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

r) « Unità di missione », l'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR;

s) « PNIEC », Piano nazionale integrato per l'energia e clima, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

## Articolo 2.

### (Cabina di regia)

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri



e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Cabina di regia in particolare:

*a)* elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;

*b)* effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

*c)* esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

*d)* effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;

*e)* trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

*f)* aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

*g)* trasmette, per il tramite del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla lettera precedente alla Conferenza unificata, la quale è costantemente aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;

*h)* promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

*i)* assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente di cui all'articolo 3;

*l)* promuove attività di informazione e comunicazione coerente con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano i Presidenti di Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di competenza di una singola regione o provincia autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, quando sono esaminate questioni che riguardano più regioni o province autonome; in tali casi alla seduta partecipa sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che può presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle sedute della Cabina di regia possono essere inoltre invitati, in dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e il Comitato interministeriale per la transizione ecologica di cui all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato. Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono sottoporre alla Cabina di regia l'esame delle questioni che non hanno trovato soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi della Cabina di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione ecologica di cui all'art. 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del Comitato interministeriale per transizione digitale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie partecipa alle sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di questi, promuove le conseguenti iniziative anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza unificata. Nei casi di cui al primo periodo, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, ai predetti Comitati partecipa anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 57-*bis*, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole « composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ».



## Articolo 3.

*(Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. I componenti sono individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente può segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

## Articolo 4.

*(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

*a)* supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni;

*b)* elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

*c)* individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per materia;

*d)* acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto della tempistica programmata ed a eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi;

e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo. 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Articolo 5.

*(Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio per la semplificazione)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una struttura di missione denominata Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione.

2. L'Unità, costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unità è assegnato un contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4. L'Unità opera in raccordo con il gruppo di lavoro sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'Unità svolge i seguenti compiti:

a) individua, sulla base delle segnalazioni trasmesse dalla Cabina di regia di cui all'articolo 2, gli ostacoli all'attuazione corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure attuative e propone rimedi;

b) coordina, anche sulla base delle verifiche d'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, al fine garantire maggiore coerenza ed efficacia della normazione;

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e potenzia iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, e tiene in adeguata conside-



razione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

*e)* riceve e considera ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica opera in raccordo con l'Unità di cui all'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello svolgimento dei seguenti compiti:

*a)* promozione e coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione delle procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le *task force* di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste dal PNRR;

*b)* promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure e della predisposizione del catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti nel PNRR;

*c)* misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri a carico di cittadini e imprese;

*d)* promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;

*e)* pianificazione e verifica su base annuale degli interventi di semplificazione.

#### Articolo 6.

##### *(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)*

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. Il Servizio centrale per il PNRR è inoltre responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del *Next Generation EU*-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della

gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di Società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. Questi ultimi concorrono al presidio dei processi amministrativi e al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno 2021 e di euro 1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Articolo 7.

*(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)*

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione *in itinere* ed *ex post* del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi *target* e *milestone*. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo



1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « di durata triennale rinnovabile una sola volta » sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 gennaio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla stessa Società non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, riferisce, almeno annualmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno 2021 e di euro 436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Articolo 8.

##### *(Coordinamento della fase attuativa)*

1. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. La stessa provvede a trasmettere al predetto Servizio centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché l'avanzamento dei relativi *milestone* e *target*, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei *milestone* e *target* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR. Essa svolge attività di supporto nella definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di programmi e progetti cofinanziati ovvero finanziati da fondi nazionali, europei e internazionali, nonché attività di supporto all'attuazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila sulla regolarità delle procedure e delle spese e adotta tutte le iniziative necessarie a preve-



nire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, anche attraverso i protocolli d'intesa di cui al comma 13 dell'articolo 7. Essa è inoltre responsabile dell'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

#### Articolo 9.

##### *(Attuazione degli interventi del PNRR)*

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l'attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

## Articolo 10.

*(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)*

1. Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli *standard* di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società di cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, per le società *in house* statali, i contenuti minimi delle convenzioni per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4. Ai relativi oneri le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono essere posti a carico delle risorse previste per l'attuazione degli interventi PNRR, ovvero delle risorse per l'assistenza tecnica previste nei programmi UE 2021/2027 per gli interventi di supporto agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze – di persone fisiche o giuridiche – disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

## Articolo 11.

*(Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti)*

1. Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip



S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalità, Consip S.p.A. realizza un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement* e il rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le centrali di committenza regionali per le attività degli enti territoriali di competenza.

2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione anche per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni affidatarie in ottemperanza a specifiche disposizioni normative o regolamentari, nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure di affidamento sono poste in essere da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per realizzare le finalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A. un apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

## TITOLO II

### POTERI SOSTITUTIVI, SUPERAMENTO DEL DISSENSO E PROCEDURE FINANZIARIE

#### Articolo 12.

##### *(Poteri sostitutivi)*

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNNR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNNR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di

adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 1, e nei casi ivi previsti, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie può promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni, anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché di Conferenza Unificata.

3. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, all'assegnazione del termine non superiore a trenta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal secondo periodo del comma 1 provvede direttamente il Ministro competente. Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni.

4. Ove il Ministro competente non adotti i provvedimenti di cui al comma 3 e in tutti i casi in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal comma 1.

5. L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della Cabina di regia PNRR. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR restano estranee ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti,



provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

### Articolo 13.

#### *(Superamento del dissenso)*

1. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

2. Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

### Articolo 14.

#### *(Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare)*

1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente

decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.

2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alla specifica normativa di settore, con le procedure finanziarie del PNRR stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### Articolo 15.

##### *(Procedure finanziarie e contabili)*

1. All'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito » sono sostituite dalle seguenti: « su un conto aperto presso la Tesoreria statale ».

2. Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR e del PNC che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti.

5. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole « 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2020, 2021 e 2022 ».

6. Il piano dei conti integrato per le amministrazioni centrali dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 12 novembre 2018, n. 140, ai sensi dell'articolo 38-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche rivedendo il livello minimo di articolazione e la sua composizione in moduli distinti. Il termine della sperimentazione di cui



all'articolo 38-*sexies* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è prorogato di un anno.

#### Articolo 16.

##### *(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 11, pari a 10.337.000 euro per l'anno 2021, 28.672.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e 2.295.000 euro annui a decorrere dal 2027, si provvede:

a) quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 4.316.000 euro per l'anno 2021 e 8.632.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6.021.000 euro per l'anno 2021 e 12.040.000 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 2.541.000 euro per l'anno 2021, 4.384.000 euro per l'anno 2022 e 5.080.000 a decorrere dall'anno 2023;

2) l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 per 2022;

5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

10) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

11) l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022;

12) l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali per 348.000 euro per l'anno 2021 e a 696.000 a decorrere dall'anno 2022.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

#### TITOLO I

#### TRANSIZIONE ECOLOGICA E VELOCIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO

##### CAPO I

#### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE

##### Articolo 17.

##### *(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-*bis* del presente decreto, è istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un



numero massimo di quaranta unità, in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuato tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalità di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attività a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri è garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.»;

b) al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonché la Commissione di cui al comma 2-bis, dà precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, nonché ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza. »;

c) al comma 5 le parole « Commissione tecnica PNIEC » ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: « Commissione tecnica PNRR-PNIEC » e le parole « e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti, » sono sostituite dalle seguenti: « , esclusivamente in ragione dei

compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale, »

#### Articolo 18.

*(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. »;

2) il comma 2-ter è abrogato;

b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

#### Articolo 19.

*(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 4 la parola « quarantacinque » è sostituita dalla seguente: « trenta »;

2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « Nel medesimo termine l'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente può richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;

3) al comma 7 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ai fini di cui al primo periodo l'autorità competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il



termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. »;

*b)* all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole « entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma *2-bis*. ».

#### Articolo 20.

*(Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e *2-bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma *5-bis*.

*2-bis*. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma *2-bis*, la Commissione di cui al medesimo comma *2-bis*, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA è adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma *5-bis*.

*2-ter*. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma *2-bis*, primo e secondo periodo, non siano rispettati è automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

*2-quater*. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e *2-bis*, il titolare

del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni. ».

*2-quinquies.* Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso *2-ter*, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

#### Articolo 21.

##### *(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo le parole « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti « quindici giorni », al secondo periodo sono premesse le parole « Entro il medesimo termine », nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « I termini di cui al presente comma sono perentori. »;

2) al comma 4 le parole « Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis » sono sostituite dalle seguenti « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis »;



b) all'articolo 24:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito *web*, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. »;

3) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito *web* e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico. », nonché al secondo periodo dopo le parole « si applica il termine di trenta giorni » sono inserite le seguenti « ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-*bis* ».

## Articolo 22.

*(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia ambientale, richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste » e le parole « di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia

ambientale richiesti » sono sostituite dalle seguenti: « delle autorizzazioni di cui al comma 2 »;

b) al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: « È facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione esecutivo. »;

c) al comma 4, le parole « ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale » sono sostituite dalle seguenti: « competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente »;

d) al comma 6, la parola « cinque » è sostituita dalla seguente: « dieci » e le parole « , l'autorità competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente » sono soppresse;

e) al comma 7, dopo le parole « l'autorità competente » sono inserite le seguenti: « indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente »;

f) al comma 8:

1) al terzo periodo, le parole « Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis », sono sostituite dalle seguenti: « Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis »;

2) al sesto periodo, le parole « per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis », sono sostituite dalle seguenti: « per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis ».

## CAPO II

### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE

#### Articolo 23.

*(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

« Art-26-bis.

*(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)*

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente può richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase



preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

*a)* studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

*b)* progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito *web* dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-*bis* della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonché alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorità competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorità competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, può stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-*bis*. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-*bis*. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione

dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

#### Articolo 24.

##### *(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)*

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole « l'adeguatezza e » sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. »;

b) al comma 4, le parole « concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale » sono soppresse, e dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorità competente può chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito *web* e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al comma 4. »;

d) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza



del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

*7-bis.* Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

*7-ter.* Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto. ».

### CAPO III

## COMPETENZA IN MATERIA DI VIA, MONITORAGGIO E INTERPELLO AMBIENTALE

### Articolo 25.

*(Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« *4-bis.* Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a

verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte;

d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

4-*ter*. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-*bis*, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.”;

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 è inserito il seguente: « 6-*bis*. Qualora nei procedimenti di VIA di competenza statale l'autorità competente coincida con l'autorità che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorità competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio. »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: « 10-*bis*. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

#### Articolo 26.

*(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, le parole « d'intesa con il proponente » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il proponente »;

b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione



ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalità per l'esercizio delle funzioni; ».

#### Articolo 27.

##### *(Interpello ambientale)*

1. Dopo l'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, è inserito il seguente:

##### « Art. 3-*septies*.

##### *(Interpello in materia ambientale)*

1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalità di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all'articolo 3-*sexies* del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione ».

#### CAPO IV

#### VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

## Articolo 28.

*(Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole « ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo » sono soppresse e dopo la parola « preliminare » sono inserite le seguenti: « di assoggettabilità a VAS »;

2) al comma 2, le parole « documento preliminare » sono sostituite dalle seguenti: « rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS »;

3) al comma 4, le parole « e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni » sono soppresse;

*b)* all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità competente ed all'autorità procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione. »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente in formato elettronico:

*a)* la proposta di piano o di programma;

*b)* il rapporto ambientale;

*c)* la sintesi non tecnica;

*d)* le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

*e)* l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1;

*f)* copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « *5-bis.* La documentazione di cui al comma 5 è immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorità competente e dell'autorità procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. »;



c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Art. 14.

(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno:

a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorità procedente;

b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;

d) l'indirizzo *web* e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. »;

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente. »;

2) al comma 3, le parole « e delle Agenzie interessate » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «*3-bis.* L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34. ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA

#### Articolo 29.

*(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale può esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali *ad interim*.

4. Presso la Soprintendenza speciale è costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1. 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero



dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

#### CAPO VI

### ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LE FONTI RINNOVABILI

#### Articolo 30.

*(Interventi localizzati in aree contermini)*

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche *in itinere*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo. ».

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Articolo 31.

*(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente: «2-*quinquies*. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative

connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-*quater* lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure. »;

b) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente: « 3-*ter*. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

« 9-*bis*. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione. ».

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attività produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al *phase out* dell'utilizzo del carbone nell'Isola. ».

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole « individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 8, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ».



5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture. ».

6. All'Allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), è aggiunto, in fine, il seguente punto: « - impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW. ».

7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.

#### Articolo 32.

*(Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo, è sostituito dai seguenti: « Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. »;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un

angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

*b)* nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento.

*3-ter.* Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende:

*a)* nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra  $n_1 \cdot 2/3$  e  $n_1 \cdot d_1 / (d_2 - d_1)$ ;

*b)* nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro  $d_1$  superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare  $n_1 \cdot d_1 / d_2$  arrotondato per eccesso dove:

1)  $d_1$ : diametro rotori già esistenti o autorizzati;

2)  $n_1$ : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;

3)  $d_2$ : diametro nuovi rotori;

4)  $h_1$ : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato.

*3. quater.* Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori"  $h_2$  raggiungibile dalla estremità delle pale, si intende il doppio dell'altezza massima dal suolo  $h_1$  raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente. ».

## CAPO VII

### EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

#### Articolo 33.

*(Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

« Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli



interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione. »;

*b)* dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« *10-bis.* Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, *3-bis*, 4, *4-bis*, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera *d-bis*), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

*b)* siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. »;

*c)* il comma 13-*ter* è sostituito dal seguente:

« *13-ter.* Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

*a)* mancata presentazione della CILA;

*b)* interventi realizzati in difformità dalla CILA;

*c)* assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

*d)* non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. ».

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere *a)* e *b)*, valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera *a)* e *b)*, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### CAPO VIII

### SEMPLIFICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

#### Articolo 34.

##### *(Cessazione della qualifica di rifiuto)*

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, primo periodo, dopo le parole « medesimi procedimenti autorizzatori » sono inserite le seguenti: « previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente »;

*b)* al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

*c)* i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

#### Articolo 35.

##### *(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)*

1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e



resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole « e assimilati », ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole « e assimilati » sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana »;

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario »;

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto. »;

c) all'articolo 188, comma 5, le parole « un'attestazione di avvenuto smaltimento » sono sostituite dalle seguenti: « un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento »;

d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole « dell'avvenuto recupero » sono sostituite dalle seguenti: « dell'avvio a recupero »;

e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole « da assistenza sanitaria » sono inserite le seguenti: « svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza »;

f) all'articolo 258, comma 7, le parole « , comma 3, » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 5, »;

g) all'articolo 206-bis, comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche tramite *audit* nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto »;

2) alla lettera b) le parole da « permanente di criteri e specifici » a « quadro di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « periodico di misure » e le parole da « efficacia, efficienza e qualità » a « smaltimento dei rifiuti; » sono sostituite dalle seguenti: « la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti; »;

3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

« c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai *target* stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti. »;

4) al comma 6, primo periodo, le parole « 235, » sono soppresse e dopo le parole « degli articoli 227 e 228 » sono aggiunte le seguenti: « , e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter »;

h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole « , mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. » sono sostituite dalle seguenti: « , successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo



216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorità competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalità e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2. »;

i) l'articolo 216-ter è sostituito dal seguente:

« Art. 216-ter.

*(Comunicazioni alla Commissione europea)*

1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea. »;

l) all'articolo 221, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225. »;

m) l'allegato D – Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta è sostituito dall'allegato III al presente decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-*bis*, 214-*ter*, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorità competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modifica. L'autorità competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacità produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *l-bis*), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-*bis*, 214-*ter*, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorità competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente può procedere all'avvio della modi-



fica. L'autorità competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 36.

##### *(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)*

1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante « Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie », e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante « Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani », e successive norme regionali di recepimento.

2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

#### Articolo 37.

##### *(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)*

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione

dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1. »;

b) all'articolo 242:

1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole « indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori » sono inserite le seguenti: « , le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, »;

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« *7-bis.* Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica. »;

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « possono essere realizzati » sono aggiunte le seguenti: « i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano

occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242. »;

3) al comma 2, dopo le parole « di cui al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-*bis* »;

4) al comma 3, dopo le parole « individuate al comma 1 » sono aggiunte le parole « e al comma 1-*bis* »;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. »;

*d)* all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole « Il trattamento delle acque emunte » sono aggiunte le seguenti: « , da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, »;

2) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati. »;

*e)* all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il procedimento è interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente. »;

*f)* all'articolo 248:

1) al comma 1 dopo le parole « sulla conformità degli interventi ai progetti approvati » sono aggiunte le seguenti: « e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7 »;

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: « Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. »;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-*bis* dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con



l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda. »;

g) all'articolo 250, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « *1-bis.* Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società *in house* del medesimo Ministero. »;

h) all'articolo 252:

1) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: « I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entità della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). »;

2) al comma 4, primo periodo, le parole « , sentito il Ministero delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « sentito il Ministero dello sviluppo economico »;

3) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: « A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-*quinquies*, il piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attività al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale. »;

4) il comma 4-*quater* è abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole « altri soggetti qualificati pubblici o privati » sono aggiunte le seguenti: « , anche coordinati fra loro »;

6) al comma 6, primo periodo, la parola « sostituisce » è sostituita dalla seguente: « ricomprende »;

7) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: « A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito

elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente. »;

8) il comma 8 è abrogato;

9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «*8-bis*. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non è soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e può essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni è valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanità che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica. »;

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

«*9-quater*. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.

*9-quinquies*. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposto a comunicazione di inizio attività di cui al comma 4. »;

*i)* all'articolo 252-*bis*:

1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252. »;

2) il comma 9 è abrogato.

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## TITOLO II

### TRANSIZIONE DIGITALE

#### Articolo 38.

*(Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche amministrazioni e divario digitale)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 5, è inserito il seguente «*5-bis*. Ai destinatari di cui al comma 5, ove abbiano comunicato un indirizzo *email* non

certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma invia anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione. L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale ultimo caso, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis, ove sussistano i presupposti ivi previsti. »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole « e con applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della stessa legge » sono sostituite dalle seguenti: « e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge »;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge *in loco* ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove dagli accertamenti svolti dall'addetto al recapito postale ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario. Quest'ultimo può in ogni caso acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalità fissate dal decreto di cui al comma 15. La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini. »;

d) - al comma 12, le parole « ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 », sono sostituite dalle seguenti: « effettuata con le modalità di cui al comma 7 »;

e) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole « al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 5-bis, 6 e 7 »;

2) alla lettera i), dopo le parole « oggetto di notificazione » sono inserite le seguenti: « o, nei casi previsti dal comma 7, sesto periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione »;



3) dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente: «*l-bis*) sono disciplinate le modalità con le quali gli addetti al recapito postale comunicano al gestore della piattaforma l'esito degli accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo. »;

*f*) al comma 20, le parole « la spedizione dell'avviso di avvenuta ricezione e » sono soppresse.

2. Al fine di semplificare e favorire l'utilizzo del domicilio digitale e dell'identità digitale e l'effettivo esercizio del diritto all'uso delle nuove tecnologie, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3-*bis*:

1) al comma 1-*ter*, le parole « 1 e 1-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « 1, 1-*bis* e 4-*quinqüies* »;

2) al comma 3-*bis*, secondo periodo, le parole « può essere reso disponibile » sono sostituite dalle seguenti: « è attribuito »;

3) al comma 4-*bis*, le parole « sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 » sono sostituite dalle seguenti: « su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-*bis* o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile *pro tempore* in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 »;

4) al comma 4-*ter*, dopo le parole « è stato predisposto » sono inserite le seguenti: « come documento nativo digitale » e le parole « in conformità alle Linee guida » sono soppresse;

5) al comma 4-*quater*, le parole « Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano » sono sostituite dalle seguenti: « La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, soddisfa »;

6) al comma 4-*quinqüies*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. »;

*b*) all'articolo 6-*quater*, comma 3, dopo le parole « AgID provvede » sono aggiunte le seguenti: « costantemente all'aggiornamento e »;

*c*) dopo l'articolo 64-*bis*, è aggiunto il seguente:

« Art. 64-*ter*.

(Sistema di gestione deleghe)

1. È istituito il Sistema di gestione deleghe (SGD), affidato alla responsabilità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o più servizi a un soggetto titolare dell'identità digitale di cui all'articolo 64,

comma 2-*quater*, con livello di sicurezza almeno significativo. La presentazione della delega avviene mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli sportelli di uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, presenti sul territorio. Con il decreto di cui al comma 7 sono disciplinate le modalità di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD, è generato un attributo qualificato associato all'identità digitale del delegato, secondo le modalità stabilite dall'AgID con Linee guida. Tale attributo può essere utilizzato anche per l'erogazione di servizi in modalità analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del SGD e per l'erogazione del servizio, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui al precedente periodo e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. sono regolati, anche ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con apposita convenzione.

6. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, le specifiche responsabilità in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e, nel caso previsto dal comma 2, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-*sexies*, relativamente alle modalità di accreditamento dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di acquisizione della delega e di funzionamento del SGD. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di adesione al sistema nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente. »;

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-*bis*), secondo periodo, le parole « di assenza » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza » e le parole « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « speciale, ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione ».

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera c), i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

## Articolo 39.

*(Semplificazione di dati pubblici)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole « registri di stato civile tenuti dai comuni, » sono inserite le seguenti « garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo » e le parole « con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui è stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro il 31 dicembre 2018 », sono sostituite dalle seguenti « con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis* »;

b) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: « 2-*ter*. Con uno o più decreti di cui al comma 6-*bis* sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. »;

c) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole « del 23 luglio 2014 », sono aggiunte le seguenti: « , esenti da imposta di bollo limitatamente all'anno 2021 » e, al quinto periodo, dopo le parole « inoltre possono consentire, » sono aggiunte le seguenti: « mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* ovvero »;

d) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente « 6-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. ».

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico per l'esercizio di finalità istituzionali e la semplificazione degli oneri per cittadini e le imprese, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) al comma 2-*ter*, primo periodo, le parole « delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti che hanno diritto ad accedervi » e, al secondo periodo, le parole « Con gli stessi accordi, le » sono sostituite dalla seguente: « Le »;

2) al comma 3-*bis*, dopo le parole « non modifica la titolarità del dato » sono aggiunte le seguenti: « e del trattamento, ferme restando le responsabilità delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualità di titolari autonomi del trattamento »;

3) al comma 3-*ter*, il primo periodo è soppresso;



b) all'articolo 50-ter:

1) al comma 1, dopo le parole « accedervi ai fini » sono aggiunte le seguenti: « dell'attuazione dell'articolo 50 e » e le parole « e agli accordi quadro previsti dall'articolo 50 » sono soppresse;

2) al comma 2, quinto periodo, le parole « il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 » sono sostituite dalle seguenti: « le basi dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis »;

3) al comma 2, sesto periodo, dopo le parole « nonché il processo di accreditamento e di fruizione del catalogo API » sono aggiunte le seguenti: « con i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente »;

4) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i test e le prove tecniche di corretto funzionamento della piattaforma, fissa il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla stessa, a sviluppare le interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie basi dati. »;

c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo la lettera f-ter), sono aggiunte le seguenti:

« f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

f-septies) l'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese di cui all'articolo 6-quater. »;

d) all'articolo 60, comma 3-ter, dopo le parole « comunitari, individua » sono aggiunte le seguenti: « , aggiorna » e, in fine, sono aggiunte le seguenti: « , ulteriori rispetto a quelle individuate in via prioritaria dal comma 3-bis ».

3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1, l'efficacia delle disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

4. All'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 è abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo è soppresso;

*b)* all'articolo 72, comma 1, le parole « e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 » sono soppresse.

6. La disposizione di cui al comma 5, lettera *a)*, ha efficacia dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, inserito dal presente decreto. Fino alla predetta data, resta assicurata l'interoperabilità dei dati di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro, accordi di fruizione o apposita autorizzazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *c)*, valutati in 22,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

#### Articolo 40.

*(Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari)*

1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

*b)* al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 87 e 88 »;

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4, primo periodo, la parola « denuncia » è sostituita dalla seguente: « segnalazione » e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi.



3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. »;

*b)* i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui all'articolo 14-*quinquies*, fermo restando quanto previsto al comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 9. »;

*c)* al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente »;

*d)* il comma 7-*bis* è abrogato;

*e)* il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di

dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Della convocazione e dell'esito della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. ».

4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, qualora sia tecnicamente fattibile per l'operatore, la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga viene effettuata con la metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondità variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimità del bordo stradale o sul marciapiede. Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea, nonché per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. L'operatore di rete si limita a comunicare, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente, allegando la documentazione cartografica prodotta dall'operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e, nel caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri storici, un elaborato tecnico che dia conto delle modalità di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, può concordare con l'operatore stesso accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale.

5. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui agli articoli

87 *bis* e 87 *ter* del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche tecniche degli impianti e non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. Gli impianti sono attivabili qualora, entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione all'organismo competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento negativo.

#### Articolo 41.

##### *(Violazione degli obblighi di transizione digitale)*

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa o di resilienza, nonché garantire il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lett. *b-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, è aggiunto il seguente:

##### « Art. 18-*bis*.

##### *(Violazione degli obblighi di transizione digitale)*

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.



3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito *internet* istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-*bis*, 50, 50-*ter*, 64-*bis*, comma 1-*quinquies*, del presente Codice e dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma 3-*ter*, 50-*ter*, comma 5, 64, comma 3-*bis*, 64-*bis* del presente Codice, dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall'articolo 33-*septies*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-*bis*, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario *ad acta* incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi

riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2, della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ».

2. All'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*. »;

*b)* dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 4-*quinquies*. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ».

3. All'articolo 17, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-*bis* »; il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

#### Articolo 42.

##### *(Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19)*

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *e*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

2. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 n. 52 del 2021, sono rese disponibili all'interessato, oltreché mediante l'inserimento nel fascicolo sanitario elettronico (FSE) e attraverso l'accesso tramite autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma 1, anche tramite il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite l'applicazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, con le modalità individuate con il decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto di coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, per consentire la comunicazione all'interessato di un codice univoco che gli consenta di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai canali di accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui al primo periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle regioni e delle province autonome avviene, per coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per coloro ai quali verranno somministrate una o più dosi di vaccino successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite dell'Anagrafe Nazionale Vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2018, n. 257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per il recapito dei codici di cui al comma 3, è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 3.318.400 euro, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

#### Articolo 43.

*(Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)*

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi della Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi, fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 relativamente al monitoraggio dello stato di attuazione delle opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.



2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### TITOLO III

#### PROCEDURA SPECIALE PER ALCUNI PROGETTI PNRR

##### Articolo 44.

*(Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto)*

1. Ai fini della realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del medesimo decreto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnico – economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non consentire l'espressione del parere e, in tal caso, provvede a restituirlo immediatamente alla stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La stazione appaltante procede alle modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini, il parere si intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativi agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto è trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25

del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a quarantacinque giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della stazione appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-*bis* del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La conferenza di servizi è svolta in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonché gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte secondo le modalità di cui all'articolo 47, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del

1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

5. In caso di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-*quinquies*, secondo le modalità di cui al comma 6.

6. Entro cinque giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto è trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della conferenza e alla relativa documentazione al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il Comitato speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio alla stazione appaltante, con la quale individua le eventuali integrazioni e modifiche al progetto di fattibilità tecnico-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la determinazione motivata del Comitato speciale individua altresì le integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione del principio di leale collaborazione, ad una soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale è acquisito, ove necessario, il parere dell'autorità che ha rilasciato il provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta la determinazione motivata entro i successivi dieci. In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-*quinquies*, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione condivisa ai fini dell'adozione della determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli esiti della conferenza dei servizi, delle ragioni del dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 La Segreteria tecnica propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri si



pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso adottando una nuova determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del comma 6 del predetto articolo 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni dalla data di adozione, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta altresì l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di VIA, nonché di quelle impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo direttamente.

8. La stazione appaltante provvede ad indire la procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data di comunicazione della determinazione motivata del Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo è attuato nelle forme e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

#### Articolo 45.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è istituito, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del presente decreto, in relazione agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e composto da:

a) sei dirigenti di livello generale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle infrastrut-

ture e della mobilità sostenibili, uno appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente al Ministero dell'interno, uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

*c)* tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;

*d)* tredici esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza;

*e)* un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la partecipazione alle attività del Comitato non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. I componenti del Comitato speciale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. I componenti del Comitato speciale non possono farsi rappresentare. Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo il limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'indennità pari al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito presso l'amministrazione di appartenenza e comunque non superiore alla somma onnicomprensiva di 35.000 euro annui comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione.

4. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria del Comitato speciale è istituita, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nei limiti di una spesa pari a euro 391.490 per l'anno 2021 e pari a euro 782.979 per gli anni dal 2022 al 2026, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026, cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità di personale di livello non dirigenziale, individuate tra il personale di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il

personale delle pubbliche amministrazioni è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. La struttura di supporto può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 quantificati in euro 1.381.490 per l'anno 2021 e in euro 2.762.979 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### Articolo 46.

##### *(Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato su proposta della Commissione nazionale per il dibattito pubblico di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere individuate, in relazione agli interventi di cui all'articolo 44, comma 1, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal decreto n. 76 del 2018, sono ridotti della metà. Nei casi di obbligatorietà del dibattito pubblico, la stazione appaltante provvede ad avviare il relativo procedimento contestualmente alla trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'acquisizione del parere di cui all'articolo 44, comma 1. In caso di restituzione del progetto ai sensi del secondo periodo dell'articolo 44, comma 1, il dibattito pubblico è sospeso con avviso pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante e il termine di cui al secondo periodo del presente comma riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo sito istituzionale dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed economica integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato speciale del Consiglio superiore di lavori pubblici. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate nella conferenza di servizi di cui all'articolo 44, comma 4. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui al secondo periodo del presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico provvede ad istituire, entro il termine di sessanta giorni dalla



data di entrata in vigore del presente decreto, un elenco di soggetti, in possesso di comprovata esperienza e competenza nella gestione dei processi partecipativi ovvero nella gestione ed esecuzione delle attività di programmazione e pianificazione in materia urbanistica o di opere pubbliche, cui conferire l'incarico di coordinatore del dibattito pubblico, come disciplinato dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inosservanza da parte della stazione appaltante dei termini di svolgimento del dibattito pubblici previsti dal presente comma, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico esercita, senza indugio, i necessari poteri sostitutivi. Ai componenti della Commissione nazionale è riconosciuto, per il periodo dal 2021 al 2026 in caso di esercizio dei poteri sostitutivi, il rimborso delle spese di missione nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri non superiori a 22,5 mila euro per l'anno 2021 e a 45 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### TITOLO IV

#### CONTRATTI PUBBLICI

##### Articolo 47.

*(Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

3. Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'assunzione dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

5. Ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che:

a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, quelle di cui agli articoli 35 e 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero quelle di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;

c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità

generazionali e di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali;

e) abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3 ovvero del comma 4, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'articolo 51 del presente decreto. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1.

7. Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti delle previsioni di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dei Ministri o delle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziate per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2 e 3 sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione « Amministrazione trasparente », ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegati per le pari opportunità e della famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

#### Articolo 48.

*(Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. In relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal



PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui al presente articolo.

2. È nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 1, relative ai lavori di cui al comma 7, primo periodo, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.

6. Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Tali strumenti

utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23.

7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici è reso esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruità del costo. In relazione agli investimenti di cui al primo periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di presentazione delle richieste di parere di cui al presente comma, è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione del parere, e sono altresì disciplinate, fermo quanto previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure semplificate per la verifica della completezza della documentazione prodotta e, in caso positivo, per la conseguente definizione accelerata del procedimento.

#### Articolo 49.

##### *(Modifiche alla disciplina del subappalto)*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

*a)* fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

*b)* all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera *d*), il contratto non può essere ceduto, non può

essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. »;

2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. ».

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. »;

b) il comma 5 è abrogato;

c) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. ».

3. Le amministrazioni competenti:

a) assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dall'articolo 54 del presente decreto;

b) adottano il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, di cui all'articolo 105, comma 16, del citato decreto



legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 8, comma 10-*bis*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

c) adottano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all'articolo 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Per garantire la piena operatività e l'implementazione della banca dati di cui al comma 3, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 50.

##### *(Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, in relazione alla esecuzione dei contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai citati regolamenti, nonché dalle risorse del PNC, e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, si applicano le disposizioni del presente titolo, nonché le disposizioni del presente articolo.

2. Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività di cui all'articolo 5 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché gli altri termini, anche endoprocedimentali, previsti dalla legge, dall'ordinamento della stazione appaltante o dal contratto per l'adozione delle determinazioni relative all'esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC, il responsabile o l'unità organizzativa di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea.

3. Il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme

indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

#### Articolo 51.

*(Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)*

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2:

2.1. la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; »;

2.2. alla lettera b), le parole « di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 »;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « agli articoli 61 e 62 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 62 »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, le parole « su determinazione » sono sostituite dalle seguenti: « su parere »;

e) all'articolo 6:

1) al comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole « ciascuna di esse nomi uno o due componenti » sono inserite le seguenti: « , individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, »;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione della collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. »;

4) al comma 7, il secondo periodo è soppresso e, al quarto periodo, dopo le parole « fino a un quarto » sono inserite le seguenti: « e di quanto previsto dalle linee guida di cui al comma 8-ter »;

5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: « 8-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di



costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente »;

f) all'articolo 8, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

g) all'articolo 13, comma 1, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

h) all'articolo 21, comma 2, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».

2. La proroga di cui al comma 1, lettera b), numero 1), non si applica alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 76 del 2020.

3. Le modifiche apportate dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con il presente decreto.

## Articolo 52

*(Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)*

1. Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1:

1.1 all'alinea, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

1.2. alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento

(UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province.

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;

4) al comma 4, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

5) al comma 6, le parole « Per gli anni 2019, 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

6) al comma 7, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Restano ferme le disposizioni relative all'acquisizione del parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici relativamente alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta. »;

7) al comma 10, le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2023 »;

8) al comma 15, le parole « Per gli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2019 al 2023 »;

9) al comma 18, secondo periodo le parole « Fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2023 ».

#### Articolo 53.

*(Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)*

1. Fermo restando, per l'acquisto dei beni e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2020, così come modificato dal presente decreto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, in presenza dei presupposti ivi previsti, in relazione agli affidamenti di importo superiore alle predette soglie, aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia *cloud*, nonché servizi di connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

2. Al termine delle procedure di gara di cui al comma 1, le amministrazioni stipulano il contratto e avviano l'esecuzione dello stesso secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per le verifiche antimafia si applica l'articolo 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale esercita la funzione di cui all'articolo 14-*bis*, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sentita l'AgID, in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 ritenute strategiche per assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

4. Nell'esercizio della funzione di cui al comma 3, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale detta anche prescrizioni, obbligatorie e vincolanti nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, relative alle modalità organizzative e alla tempistica di svolgimento delle procedure di affidamento necessarie al fine di assicurare il conseguimento degli specifici obiettivi di trasformazione digitale previsti dal PNRR nel rispetto dei termini di attuazione individuati nel cronoprogramma relativo ai singoli progetti, nonché alla qualità e alla coerenza tecnologica complessiva delle architetture infrastrutturali.

5. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante « Codice dei contratti pubblici » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole « nonché alle procedure per l'affidamento » sono inserite le seguenti: « e l'esecuzione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all'affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9. L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano



contratti secretati ai sensi dell'articolo 162, la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

3) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all'articolo 213, comma 9 »;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all'articolo 44. »;

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente: « 4-*bis*. "L'interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L'insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. ».

*b)* all'articolo 36, comma 6-*bis*, secondo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al terzo periodo, le parole « Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici. »;

*c)* all'articolo 77, comma 2, le parole « può lavorare » sono sostituite dalle seguenti: « di regola, lavora ».

*d)* all'articolo 81:

1) al comma 1, le parole « Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici » sono sostituite dalle seguenti: « Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all'articolo 213, comma 8 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati. L'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel

procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall'ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida in materia. »;

3) al comma 3, primo periodo, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento » e, al secondo periodo, le parole « , debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, » sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell'operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80, l'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 che l'operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l'operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. »;

5) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall'AgID con le linee guida in materia. L'ANAC garantisce l'accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. »;

e) all'articolo 85, comma 7, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;

f) all'articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;

g) all'articolo 216, comma 13, la parola « decreto » è sostituita dalla seguente: « provvedimento »;

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593 è aggiunto, infine, il seguente periodo « Il superamento del limite di cui al comma 591 è altresì consentito per le spese per l'acquisto di beni e servizi del settore informatico finanziate con il PNRR »;

b) i commi 610, 611, 612 e 613 sono abrogati.

7. L' ANAC provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### Articolo 54.

*(Estensione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo)*

1. Al fine di favorire il più celere svolgimento delle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, opera l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione di cui al primo periodo, devono essere iscritti, a domanda, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al citato articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016. Sono abrogati i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è abrogato. Gli operatori economici già iscritti nella sezione speciale del citato comma 33 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, confluiscono, a cura della Prefettura-UTG dell'Aquila, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Articolo 55.

*(Misure di semplificazione in materia di istruzione)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi in materia di istruzione ricompresi nel PNRR e garantirne l'organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, te-



nendo conto delle regole di monitoraggio e delle tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2) in caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell'espletamento delle procedure per la progettazione e per l'affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di assicurare il diritto allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

4) gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio di bilancio sono autorizzati, per le annualità dal 2021 al 2026, ad iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti concessi per l'edilizia scolastica nell'ambito del PNRR mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5) l'autorizzazione prevista dall'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relativa agli interventi di edilizia scolastica autorizzati nell'ambito del PNRR, è resa dall'amministrazione competente entro sessanta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi. Il parere del soprintendente di cui all'articolo 146, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è reso entro trenta giorni;

*b)* per le misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) al fine di rispettare le tempistiche e le condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le istituzioni scolastiche, qualora non possano far ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere anche in deroga alla citata normativa nel rispetto delle disposizioni del presente titolo;

2) i dirigenti scolastici, con riferimento all'attuazione degli interventi ricompresi nel complessivo PNRR, procedono agli affidamenti nel rispetto delle soglie di cui al decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dal presente decreto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 agosto 2018, n. 129;

3) fermo restando lo svolgimento dei compiti di controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche, come disciplinati dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 129 del 2018, ai fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate alle istituzioni scolastiche, i revisori dei conti utilizzano apposita piattaforma digitale messa

a disposizione dal Ministero dell'istruzione, alla quale è possibile accedere anche tramite il sistema pubblico di identità digitale, secondo indicazioni del Ministero dell'istruzione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

4) le istituzioni scolastiche beneficiarie di risorse destinate al cablaggio e alla sistemazione degli spazi delle scuole possono procedere direttamente all'attuazione dei suddetti interventi di carattere non strutturale previa comunicazione agli enti locali proprietari degli edifici.

#### Articolo 56.

*(Disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute e riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il permesso di costruire può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche; i medesimi programmi, ove riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, fermo restando il rispetto delle disposizioni, nazionali o regionali, igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici, di tutela del paesaggio e dei beni culturali, di quelle sui vincoli idrogeologici nonché di quelle sul risparmio energetico.

2. Gli istituti della programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la disciplina del contratto istituzionale di sviluppo di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e all'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano ai programmi indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute.

#### TITOLO V

#### SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI E INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

#### Articolo 57.

*(Zone Economiche Speciali)*

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole « , nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono soppresse e

dopo le parole « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « , nonché da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio »;

2) dopo il comma 6, è inserito il seguente: « *6-bis.* Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto è stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data. »;

3) il comma *7-quater* è sostituito dal seguente: « *7-quater.* L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attività dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'articolo 5, comma 1 *a-quater*, il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020, nel limite complessivo di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2023. Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di società controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

4) dopo il comma *7-quater*, è inserito il seguente: « *7-quinquies.* Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario può, a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/



24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.»;

5) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«*8-bis*. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.»;

*b)* all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *a-bis*), sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1 prima delle parole «eventuali autorizzazioni sono inserite le seguenti: «nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 5-*bis*,»;

1.2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ridotti alla metà i termini di cui all'articolo 17-*bis*, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241;»;

2) al comma 1, lettera *a-ter*), le parole da «e lo sportello unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84» a «conclusione del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «e i procedimenti di cui all'articolo 5-*bis*».

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «*1-bis*. I termini di cui al comma 1 previsti per il rilascio di autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri, concessioni, accertamenti di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, nulla osta ed atti di assenso, comunque denominati, degli enti locali, regionali, delle amministrazioni centrali nonché di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole.»;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito d'imposta è esteso all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti.»;

*c)* dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«ART. 5-*bis*

(Autorizzazione unica)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche ed in materia di

opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone economiche speciali (ZES) da parte di soggetti pubblici e privati sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

2. I progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica, ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale. ».

2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da attuare con le risorse previste per la realizzazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati in 45,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

## Articolo 58.

*(Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 15 è sostituito dal seguente: « 15. L'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 14 è perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more dell'adozione della delibera, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021, la cooperazione è perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale, ».

## Articolo 59.

*(Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale)*

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, con decreto adottato entro e non oltre il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le amministrazioni competenti, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali. In relazione alle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale, la ricognizione è effettuata dagli enti territoriali, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati competenti, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2021. La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata dalle singole Regioni e dalle Province autonome, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

*1-bis.* All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022,



sono stabiliti i criteri di priorità e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificità insulare, alla densità della popolazione e delle unità produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto già previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter.

*1-ter.* Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-*quater*, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto tecnico-operativo alle attività di competenza, può stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2021.

*1-quater.* Entro trenta giorni dalla delibera CIPRESS di cui al comma 1-*bis*, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-*bis* individua, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli interventi da realizzare, che non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o comunitari, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 *bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*1-quinquies.* Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-*quater* è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## Articolo 60.

*(Rafforzamento del ruolo dell'Agenzia per la coesione territoriale)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e le parole « anche avvalendosi » sono sostituite dalle seguenti: « avvalendosi dell'Agenzia per la coesione territoriale e »;

*b)* al comma 3, dopo la parola « Ministri », sono inserite le seguenti: « o, su sua delega, il Ministro per il sud e la coesione territoriale » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , per il tramite dell'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia può assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di competenza ai fini dell'effettiva realizzazione degli interventi ».

## TITOLO VI

## MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

## Articolo 61.

*(Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo)*

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 9-*bis*:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. »;

2) al terzo periodo, dopo le parole « l'indicazione del soggetto » sono inserite le seguenti: « o dell'unità organizzativa »;

*b)* il comma 9-*ter* è sostituito dal seguente: « 9-*ter*. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-*bis*, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. ».

## Articolo 62.

*(Modifiche alla disciplina del silenzio assenso)*

1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli

effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ».

#### Articolo 63.

##### *(Annullamento d'ufficio)*

1. All'articolo 21-*nonies*, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola « diciotto » è sostituita dalla seguente: « dodici ».

#### TITOLO VII

#### ULTERIORI MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

#### Articolo 64.

##### *(Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca)*

1. All'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole « tramite appositi comitati, » e « , tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari » sono soppresse.

2. L'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è sostituito dal seguente:

« Art. 21. *(Comitato nazionale per la valutazione della ricerca)* 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). Il CNVR è composto da quindici studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, tra i quali dieci componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere e gli altri cinque sono designati, uno ciascuno, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dal presidente dell'*European Research Council* e dal presidente dell'*European Science Foundation*. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

2. Il CNVR, in particolare:

a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20, tenendo in



massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali cui l'Italia è parte;

*b)* nomina i componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca di cui all'articolo 20;

*c)* provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;

*d)* definisce i criteri per la individuazione e l'aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca;

*e)* predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.

3. Il CNVR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. L'incarico di componente del CNVR è di durata quinquennale, non rinnovabile. In caso di cessazione di un componente prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il compenso dei componenti del Comitato è stabilito nel decreto di nomina, nel limite previsto dall'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il CNVR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero dell'università e della ricerca. ».

3. In sede di prima applicazione, il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui al comma 2 è composto dai componenti del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è integrato nella sua piena composizione dal Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto del principio della parità di genere. Sono fatti salvi gli atti inerenti alle procedure valutative del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le parole «Comitato nazionale dei garanti della ricerca» devono intendersi riferite, ovunque ricorrano, al «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».

4. All'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «Comitato nazionale dei garanti per la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca».

5. All'articolo 1, comma 242, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera *b)* è soppressa.

6. In relazione alle accresciute esigenze in tema di selezione e valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca connessi all'attua-

zione del PNRR, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. L'incremento di cui al presente comma e le somme eventualmente non impiegate per l'attivazione delle convenzioni di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono finalizzate a promuovere l'attività di valutazione degli esperti tecnico-scientifici e professionali, anche in deroga al limite massimo del 7 per cento di cui al secondo periodo del citato articolo 1, comma 551, della legge n. 178 del 2020, nonché alla stipula di accordi o convenzioni con enti ed istituzioni, anche esteri, di riconosciuto prestigio nell'ambito della valutazione della ricerca, in ordine allo svolgimento di attività di supporto specialistico e di analisi, di valutazione economica e finanziaria ovvero di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento a quelli previsti dal PNRR. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente alla quota destinata ai compiti dell'Agenzia Nazionale della ricerca in materia di valutazione dell'impatto di attività di ricerca.

7. Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma.

Agli oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- quanto a 8 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- quanto a 4 milioni di euro mediante utilizzo delle somme, conservate nel conto dei residui, di cui all'articolo 1, comma 131, legge 30 dicembre 2004, n. 311, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

8. All'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, al comma 2, la parola « 50 » è sostituita dalla seguente « 75 ».

9. L'efficacia della disposizione del comma 8, i cui oneri sono a carico delle risorse previste per l'attuazione di progetti compresi nel PNRR, resta subordinata alla definitiva approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

## Articolo 65.

*(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)*

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla base del programma annuale di attività di cui al comma 5-*bis*, nonché nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5. »;

*b)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori, l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:

*a)* esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica dell'attività di manutenzione svolta dai gestori, dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei processi di manutenzione, nonché l'attività ispettiva e di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio, nonché all'esecuzione dei necessari interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264;

*b)* promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

*c)* propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

*d)* stabilisce, con proprio provvedimento, modalità, contenuti e documenti costituenti la valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

*e)* cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonché la relativa attività di formazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;



f) provvede alla classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti nonché alla classificazione della sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con proprio provvedimento, criteri e modalità per l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal medesimo decreto;

g) effettua, in attuazione del programma annuale di attività di cui al comma 5-*bis* e comunque ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o di altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di sicurezza previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

h) adotta le misure di sicurezza temporanee da applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori stradali, fissando le modalità di svolgimento delle ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione delle stesse;

i) sovrintende alla gestione dei dati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

l) propone al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

m) svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali »;

c) dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-*bis*. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma delle attività di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attività dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo è adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso dell'anno precedente. ».

#### Articolo 66.

##### *(Disposizioni urgenti in materia politiche sociali)*

1. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: « 31 maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2022 ».

2. All'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Esclusivamente per le medesime finalità, l'INPS consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l'accesso, su richiesta dell'interessato, alle informazioni strettamente necessarie contenute nei verbali di accertamento dello stato invalidante di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, attraverso lo strumento della Carta. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua la tipologia di dati soggetti al trattamento e le operazioni eseguibili necessarie al funzionamento della Carta e all'accesso alle predette informazioni nonché le misure necessarie alla tutela dei diritti fondamentali dell'interessato. ».

#### Articolo 67.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 2021

#### MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*  
FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*  
BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione*  
COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*  
CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*  
FRANCESCHINI, *Ministro della cultura*  
GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

ALLEGATO I  
(Articolo 17)« Allegati alla Parte Seconda  
ALLEGATO I-bis

Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione:

1.1 Infrastrutture per il *phase out* della generazione elettrica alimentata a carbone:

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali alimentate a carbone;

1.1.2 Nuovi impianti termoelettrici alimentati attraverso gas naturale per le esigenze di nuova potenza programmabile, con prevalente funzione di adeguatezza, regolazione e riserva connessi alle esigenze del sistema elettrico derivanti dalla chiusura delle centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di *reloading*, trasporto via nave, stoccaggio e rigassificazione necessarie a consentire il *phase out* dalla generazione a carbone e la decarbonizzazione delle industrie in Sardegna.

1.2 Nuovi impianti per la produzione di energia e vettori energetici da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione e incremento della capacità esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3 Produzione di carburanti sostenibili: biocarburanti e biocarburanti avanzati, biometano e biometano avanzato (compreso l'*upgrading* del biogas e la produzione di BioLNG da biometano), syngas, carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di idrogeno:

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di *Power-to-X*;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;



#### 1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre opere funzionali alla decarbonizzazione del sistema energetico e dell'industria:

1.4.1 Costruzione di impianti di rifornimento di combustibili alternativi (per il trasporto stradale, aereo e navale), nonché ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con incluso l'annesso stoccaggio, per:

- a. Ricarica elettrica;
- b. Rifornimento Idrogeno (per utilizzo con *Fuel cell*, motori endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);
- c. Rifornimento Gas Naturale Compresso/Gas Naturale Compresso di origine Biologica;
- d. Rifornimento Gas Naturale Liquefatto/Gas Naturale Liquefatto di origine biologica;
- e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto/Gas di Petrolio Liquefatto di origine biologica;
- f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo finalizzati a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO<sub>2</sub>.

### 2 Dimensione dell'efficienza energetica:

2.1 Riqualificazione energetica profonda di zone industriali o produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore/teleriscaldamento/teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

### 3 Dimensione della sicurezza energetica:

3.1 Settore elettrico:

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali al collegamento internazionale e *interconnector*;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone di mercato nazionali e alla riduzione delle congestioni intrazonali e dei vincoli di capacità produttiva;

c. opere funzionali all'incremento dell'adeguatezza e della sicurezza del sistema e di regolazione dei parametri di frequenza, tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle reti anche verso fenomeni meteorologici estremi a tutela della continuità delle forniture e della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

- a. Cabine primarie e secondarie;
- b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;
- c. Telecontrollo e *Metering*.

3.1.3 Sviluppo capacità di accumulo elettrochimico e pompaggio:

a. Installazione di sistemi di accumulo elettrochimici e pompaggi.

3.2 Settore gas:

3.2.1 Miglioramento della flessibilità della rete nazionale e regionale di trasporto, e ammodernamento delle stesse reti finalizzato all'aumento degli *standard* di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas rinnovabili attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema gas per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3 Impianti per la diversificazione della capacità di importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, nonché impianti di liquefazione di GNL, finalizzati alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ad altre fonti fossili, e relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione di GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 finalizzate alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto ad altre fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi:

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie esistenti e nuovi impianti per la produzione di prodotti energetici derivanti da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonché l'ammodernamento e l'incremento della capacità esistente anche finalizzata alla produzione di carburanti rinnovabili non biologici (idrogeno, *e-fuels*), carburanti da carbonio riciclato (*recycled carbon fuels*);

3.3.2 Interventi di *decommissioning* delle piattaforme di coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse. ».

ALLEGATO II  
(Articolo 31)« Tabella A  
(Articolo 12)

Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	50 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW



ALLEGATO III  
(Articolo 35)“Allegati alla Parte Quarta  
Allegato D - Elenco dei rifiuti.  
Classificazione dei rifiuti.

## “Indice. Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 04 \* sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 \* altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05

01 03 07 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10\* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 07 \* rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 \* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 \* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose

01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti



02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla selvicoltura

02 01 08 \* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti



02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)  
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima  
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche  
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici  
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione  
02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti  
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone  
03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili  
03 01 01 scarti di corteccia e sughero  
03 01 04 \* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose  
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04  
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno  
03 02 01 \* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati  
03 02 02 \* prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati  
03 02 03 \* prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici  
03 02 04 \* prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici  
03 02 05 \* altri prodotti per trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose  
03 02 99 prodotti per trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone  
03 03 01 scarti di corteccia e legno  
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)  
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta  
03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone  
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati  
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio  
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica  
03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10  
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e dell'industria tessile  
04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  
04 01 01 carniccio e frammenti di calce  
04 01 02 rifiuti di calcinazione  
04 01 03 \* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida  
04 01 04 liquido di concia contenente cromo  
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo  
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo  
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo  
04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo  
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura  
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti





- 04 02 rifiuti dell'industria tessile
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 14 \* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16 \* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
- 05 01 02 \* fanghi da processi di dissalazione
- 05 01 03 \* morchie da fondi di serbatoi
- 05 01 04 \* fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione
- 05 01 05 \* perdite di olio
- 05 01 06 \* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07 \* catrami acidi
- 05 01 08 \* altri catrami
- 05 01 09 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11 \* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 05 01 12 \* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15 \* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitume
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
- 05 06 01 \* catrami acidi
- 05 06 03 \* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
- 05 07 01 \* rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di acidi
- 06 01 01 \* acido solforico ed acido solforoso



- 06 01 02 \* acido cloridrico
- 06 01 03 \* acido fluoridrico
- 06 01 04 \* acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05 \* acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06 \* altri acidi
- 06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di basi
- 06 02 01 \* idrossido di calcio
- 06 02 03 \* idrossido di ammonio
- 06 02 04 \* idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05 \* altre basi
- 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
- 06 03 11 \* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13 \* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 15 \* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
- 06 04 03 \* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04 \* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05 \* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti
- 06 05 02 \* fanghi da trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
  
- 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione
- 06 06 02 \* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
- 06 07 01 \* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 02 \* carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 07 03 \* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 07 04 \* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
- 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso del silicio e dei suoi derivati
- 06 08 02 \* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
- 06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti



06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 \* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti

06 10 02 \* rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici e opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti

06 13 01 \* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici

06 13 02 \* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06 13 04 \* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

06 13 05 \* fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti chimici organici di base

07 01 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 01 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 01 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 02 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 02 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11





- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 14 \* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 \* rifiuti contenenti siliconi pericolosi
- 07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 17\* rifiuti contenenti siliconi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 03 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 03 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 03 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
- 07 04 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 04 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 04 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13 \* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
- 07 05 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 05 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13 \* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti



07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 06 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 06 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti-alogenati

07 06 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti

07 07 01 \* soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri

07 07 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 \* altri fondi e residui di reazione

07 07 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici

08 01 11 \* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

08 01 13 \* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

08 01 15 \* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 \* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19 \* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 \* residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti



08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 \* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12

08 03 14 \* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14

08 03 16 \* residui di soluzioni per incisione

08 03 17 \* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

08 03 19 \* oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 \* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09

08 04 11 \* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11

08 04 13 \* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 \* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 \* olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 \* isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 \* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa

09 01 02 \* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 \* soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 \* soluzioni di fissaggio

09 01 05\* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 \* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie





- 09 01 11 \* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13 \* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici
- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)
- 10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04 \* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09 \* acido solforico
- 10 01 13 \* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
- 10 01 14 \* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16 \* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22 \* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose



- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04 \* scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08 \* scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09 \* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15 \* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17 \* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21 \* altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29 \* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
- 10 04 01 \* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02 \* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03 \* arsenato di calcio
- 10 04 04 \* polveri dei gas di combustione
- 10 04 05 \* altre polveri e particolato
- 10 04 06 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti



- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03 \* polveri dei gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05 \* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10 \* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03 \* polveri dei gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 09 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 04 polveri e particolato
- 10 08 08 \* scorie saline della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10 \* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12 \* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15 \* polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15





- 10 08 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05 \* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09 \* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13 \* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15 \* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05 \* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07 \* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09 \* polveri di gas di combustione, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11 \* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13 \* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15 \* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 09 \* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11 \* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11



- 10 11 13 \* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17 \* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11 \* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
- 10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09 \* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
- 10 14 01 \* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
  
- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa



11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)

11 01 05 \* acidi di decappaggio

11 01 06 \* acidi non specificati altrimenti

11 01 07 \* basi di decappaggio

11 01 08 \* fanghi di fosfatazione

11 01 09 \* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09

11 01 11 \* soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11

11 01 13 \* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13

11 01 15 \* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 \* resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi

11 02 02 \* fanghi della lavorazione idrometallurgica dello zinco (compresi jarosite, goethite)

11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi

11 02 05 \* rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, contenenti sostanze pericolose

11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 \* rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 \* altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 \* fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 \* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 07 \* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni





- 12 01 10 \* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12 \* cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14 \* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16 \* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18 \* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
- 12 01 19 \* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20 \* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)
- 12 03 01 \* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02 \* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
  
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
- 13 01 01 \* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04 \* emulsioni clorurate
- 13 01 05 \* emulsioni non clorurate
- 13 01 09 \* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10 \* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11 \* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12 \* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13 \* altri oli per circuiti idraulici
  
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04 \* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 \* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 \* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 \* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
- 13 02 08 \* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
  
- 13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati
- 13 03 01 \* oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB
- 13 03 06 \* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07 \* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati
- 13 03 08 \* oli sintetici isolanti e oli termoconduttori
- 13 03 09 \* oli isolanti e oli termoconduttori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10 \* altri oli isolanti e oli termoconduttori
  
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01 \* oli di sentina da navigazione interna
- 13 04 02 \* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03 \* oli di sentina da un altro tipo di navigazione
  
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua



- 13 05 01 \* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 \* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03 \* fanghi da collettori
- 13 05 06 \* oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07 \* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 05 08 \* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
  
- 13 07 residui di combustibili liquidi
- 13 07 01 \* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02 \* benzina
- 13 07 03 \* altri carburanti (comprese le miscele)
  
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01 \* fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione
- 13 08 02 \* altre emulsioni
- 13 08 99 \* rifiuti non specificati altrimenti
  
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
- 14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 06 01 \* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02 \* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 \* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
  
- 15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
- 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi di plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi di vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 01 10 \* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 15 01 11 \* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
  
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
- 15 02 02 \* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
  
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
- 16 01 03 pneumatici fuori uso



- 16 01 04 \* veicoli fuori uso
- 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 16 01 07 \* filtri dell'olio
- 16 01 08 \* componenti contenenti mercurio
- 16 01 09 \* componenti contenenti PCB
- 16 01 10 \* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
- 16 01 11 \* pastiglie per freni, contenenti amianto
- 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 16 01 13 \* liquidi per freni
- 16 01 14 \* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
- 16 01 17 metalli ferrosi
- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 plastica
- 16 01 20 vetro
- 16 01 21 \* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 09 \* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10 \* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11 \* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12 \* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13 \* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
- (1) *Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.***
  
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15 \* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
  
- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
- 16 03 03 \* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05 \* rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 03 07\* mercurio metallico
  
- 16 04 esplosivi di scarto
- 16 04 01 \* munizioni di scarto
- 16 04 02 \* fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03 \* altri esplosivi di scarto
  
- 16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto





16 05 04 \* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose  
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04  
16 05 06 \* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio  
16 05 07 \* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  
16 05 08 \* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori  
16 06 01 \* batterie al piombo  
16 06 02 \* batterie al nichel-cadmio  
16 06 03 \* batterie contenenti mercurio  
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)  
16 06 05 altre batterie ed accumulatori  
16 06 06 \* elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)  
16 07 08 \* rifiuti contenenti oli  
16 07 09 \* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose  
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti  
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)  
16 08 02\* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi  
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti  
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)  
16 08 05 \* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico  
16 08 06 \* liquidi esauriti usati come catalizzatori  
16 08 07 \* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose

16 09 sostanze ossidanti  
16 09 01 \* permanganati, ad esempio permanganato di potassio  
16 09 02 \* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio  
16 09 03 \* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno  
16 09 04 \* sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito  
16 10 01 \* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose  
16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01  
16 10 03 \* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose  
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari  
16 11 01 \* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose  
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01



16 11 03 \* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 \* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05

17 Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 \* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 03 01 \* miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

17 03 03 \* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 \* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 \* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 \* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 \* materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

17 05 07 \* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07



- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01 \* materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03 \* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05 \* materiali da costruzione contenenti amianto
  
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01 \* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
  
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02 \* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03 \* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
  
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08 \* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10 \* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
  
- 18 02 Rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05 \* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05
- 18 02 07 \* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
  
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale





- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
- 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
- 19 01 05 \* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 06 \* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
- 19 01 07 \* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 19 01 10 \* carbone attivo esaurito, prodotto dal trattamento dei fumi
- 19 01 11 \* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
- 19 01 13 \* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
- 19 01 15 \* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
- 19 01 17 \* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
- 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 02 Rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
- 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
- 19 02 04 \* rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
- 19 02 05 \* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
- 19 02 07 \* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08 \* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09 \* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
- 19 02 11 \* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati
- 19 03 04 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
- 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
- 19 03 06 \* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati
- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08\* mercurio parzialmente stabilizzato
  
- 19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02 \* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03 \* fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
  
- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti



- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 07 Percolato di discarica
- 19 07 02 \* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
  
- 19 08 Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 01 residui di vagliatura
- 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06 \* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07 \* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
- 19 08 08 \* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10 \* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11 \* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13 \* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03 \* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05 \* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
  
- 19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
- 19 11 01 \* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02 \* catrami acidi



- 19 11 03 \* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04 \* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi
- 19 11 05 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07 \* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
  
- 19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
  - 19 12 01 carta e cartone
  - 19 12 02 metalli ferrosi
  - 19 12 03 metalli non ferrosi
  - 19 12 04 plastica e gomma
  - 19 12 05 vetro
  - 19 12 06 \* legno, contenente sostanze pericolose
  - 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
  - 19 12 08 prodotti tessili
  - 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
  - 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)
  - 19 12 11 \* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
  - 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
  
- 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
  - 19 13 01 \* rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
  - 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
  - 19 13 03 \* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
  - 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
  - 19 13 05 \* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
  - 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
  - 19 13 07 \* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
  - 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
  
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
  - 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
    - 20 01 01 carta e cartone
    - 20 01 02 vetro
    - 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
    - 20 01 10 abbigliamento
    - 20 01 11 prodotti tessili
    - 20 01 13 \* solventi





20 01 14 \* acidi  
20 01 15 \* sostanze alcaline  
20 01 17 \* prodotti fotochimici  
20 01 19 \* pesticidi  
20 01 21 \* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio  
20 01 23 \* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi  
20 01 25 oli e grassi commestibili  
20 01 26 \* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25  
20 01 27 \* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose  
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27  
20 01 29 \* detergenti, contenenti sostanze pericolose  
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  
20 01 31 \* medicinali citotossici e citostatici  
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31  
20 01 33 \* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie  
20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  
20 01 35 \* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

*(2) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.*

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35  
20 01 37 \* legno contenente sostanze pericolose  
20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
20 01 39 plastica  
20 01 40 metalli  
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere  
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili  
20 02 02 terra e roccia  
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  
20 03 02 rifiuti dei mercati  
20 03 03 residui della pulizia stradale  
20 03 04 fanghi delle fosse settiche  
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  
20 03 07 rifiuti ingombranti  
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.”.



## ALLEGATO IV

*(articolo 44)*

- 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina;
- 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);
- 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria;
- 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
- 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
- 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara;
- 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania);
- 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio);
- 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
- 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.



\*18PDL0145500\*